

verbale n. 1
24 gennaio 2022

Oggi, alle ore 10.00 è stata convocata la seduta del senato accademico con nota del 17 gennaio 2022, prot. n. 1408 tit. II/cl. 6/fasc. 1.1, anno 2022, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento generale di ateneo.

La seduta in oggetto si tiene in modalità videoconferenza attraverso l'utilizzo di Hangouts Meet di Google.

Sono presenti, in collegamento audio-video, i sottoelencati signori, componenti il senato accademico dell'Università luav di Venezia:

Nominativo	Ruolo	P	A	Ag
Benno Albrecht	Rettore	X		
Piercarlo Romagnoni	Direttore del dipartimento di culture del progetto	X		
Maria Chiara Tosi	Direttrice della scuola di dottorato			X
Giuseppe D'Acunto	Direttore della sezione di coordinamento della didattica	X		
Francesco Musco	Direttore della sezione di coordinamento della ricerca	X		
Emanuela Fanny Bonini Lessing	Rappresentante dei docenti di ruolo	X		
Antonella Gallo	Rappresentante dei docenti di ruolo	X		
Francesco Guerra	Rappresentante dei docenti di ruolo / esce alle ore 11.45	X		
Vittorio De Battisti Besi	Rappresentante del personale tecnico e amministrativo	X		
Tina Boem	Rappresentante degli studenti	X		
Isacco Panciera	Rappresentante degli studenti	X		

legenda: (P - Presente) - (A - Assente) - (Ag - Assente giustificato)

Presiede il rettore, prof. Benno Albrecht, che verificata la validità della seduta la dichiara aperta alle ore **10. 40**.

Partecipa alla seduta la prorettrice vicaria prof.ssa Anna Saetta.

Esercita le funzioni di segretario verbalizzante, il direttore generale, dott. Alberto Domenicali.

Partecipano inoltre alla seduta:

la dott.ssa **Lucia Basile**, responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e la dott.ssa **Francesca Brofferio**, responsabile della divisione affari legali e acquisti per relazionare in merito al punto **4a)** dell'ordine del giorno;

la dott.ssa **Laura Casagrande**, dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale, per relazionare in merito al punto **4b)** dell'ordine del giorno;

la dott.ssa **Maela Bortoluzzi**, responsabile della divisione affari istituzionali e governance per relazionare in merito al punto **11a)** dell'ordine del giorno.

CLICCARE SUGLI ARGOMENTI
ALL'ORDINE DEL GIORNO
PER VISUALIZZARE LA
DELIBERA CORRISPONDENTE

Il senato accademico è stato convocato con il seguente **ordine del giorno**:

1. Comunicazioni del presidente

2. Verbale della seduta del 15 dicembre 2021: delibera di presa d'atto

3. Ratifica decreti rettorali

4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine

a) codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia: approvazione definitiva

b) regolamento di ateneo sulla partecipazione dell'università a società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spinoff/start up dell'Università luav di Venezia - modifiche al regolamento e nomina del comitato sugli spin off/start up per il triennio accademico 2022/2024

7. Ricerca

a) partecipazione dell'Università luav ai progetti di ricerca vincitori di finanziamenti sui programmi di ricerca bando PRIN 2020

8. Didattica e formazione

a) programmazione didattica a.a. 2022/2023: importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa

11. Fondazioni, consorzi e partecipazioni

a) Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità: approvazione statuto e adesione dell'Università luav

12. Personale

a) chiamata di due ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 sui fondi del secondo piano straordinario di reclutamento di ricercatori di tipologia b), anno 2020

14. Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa

a) POR FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione": convenzioni di partenariato per l'orientamento in ingresso

b) convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno per il potenziamento delle iniziative di placement

c) protocollo di intesa con CINECA Consorzio Interuniversitario al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della transizione digitale nell'Università e nella Pubblica Amministrazione

d) protocollo di intesa con Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (SABAP VE Lag) per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche

e) protocollo di intesa con il Comune di Gaiarine (TV) sul tema della pianificazione territoriale del Comune di Gaiarine

f) protocollo di intesa con Ambiente Italia srl al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione territoriale e dell'urbanistica con particolare interesse agli impatti del cambiamento climatico, alle misure di adattamento e mitigazione e più in generale alla resilienza e sostenibilità del territorio nel suo complesso

g) protocollo di intesa con Fondazione Architetti Firenze – FAF al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione, della progettazione urbana e territoriale, dell'architettura in particolare modo con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio

h) protocollo di intesa con l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per l'orientamento in ingresso

i) protocollo di intesa con Kibernetes Srl al fine di sviluppare e promuovere ricerche su temi di pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, la transizione climatica e l'accrescimento dei quadri conoscitivi spaziali

l) protocollo di intesa con Gruppo Veritas Venezia al fine di sviluppare e promuovere l'attività di studio e ricerca di interesse comune, nonché di creazione di spin-off e costruzione di eventuali percorsi formativi, di volta in volta regolate da specifici accordi attuativi, definito come "progetti e servizi per l'economia circolare del territorio"

m) accordo di collaborazione con Flixbus Italia.s.r.l.: rinnovo

1. Comunicazioni del presidente

Il presidente ritiene opportuno aggiornare il senato accademico in merito ai seguenti

argomenti di cui il senato stesso prende atto:

- è stato pubblicato sul sito web di ateneo il bilancio di genere 2020 dell'Università Iuav di Venezia (<http://www.iuav.it/Ateneo1/IUAV-SOSTE/AZIONI1/TUTTE-LE-A/bilancio-d/index.htm>).

Il bilancio approfondisce, sulla base delle linee guida CRUI, i dati relativi al 2020 per ciascuna delle componenti dell'ateneo (studentesse/studenti, docenti, personale tecnico e amministrativo), rendicontando inoltre le azioni realizzate per la parità di genere e proponendo una riclassificazione del conto economico per genere.

Il documento costituisce inoltre l'analisi quantitativa dell'audit di genere che il gruppo di lavoro per la redazione del piano per l'uguaglianza di genere ha condotto in vista della definizione del piano stesso entro il primo semestre 2022;

- la commissione paritetica docenti studenti si è riunita in data 23 dicembre 2021 per elaborare nella relazione annuale 2021 gli interventi di discussione e proposte di miglioramento dei corsi di studio presentati dalle sottocommissioni.

Il documento prodotto è stato trasmesso al nucleo di valutazione, come previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, al presidio della qualità, al direttore del dipartimento culture del progetto e per conoscenza ai coordinatori dei corsi di studio affinché ne possano tener conto in fase di riprogettazione dei corsi stessi.

Sui seguenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

2. Verbale della seduta del 15 dicembre 2021: delibera di presa d'atto (rif. delibera n. 1 Sa/2022/affari istituzionali)

3. Ratifica decreti rettorali (rif. delibera n. 2 Sa/2022/affari istituzionali)
delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati

4. Statuto, regolamenti, elezioni e nomine

a) codice etico e di comportamento dell'Università Iuav di Venezia:

approvazione definitiva (rif. delibera n. 3 Sa/2022/servizio affari legali - allegati:1)

delibera all'unanimità di approvare il testo definitivo del codice etico e di comportamento dell'Università Iuav di Venezia secondo lo schema allegato alla delibera di riferimento di cui costituisce parte integrante

b) regolamento di ateneo sulla partecipazione dell'università a società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spinoff/start up dell'Università Iuav di Venezia - modifiche al regolamento e nomina del comitato sugli spin off/start up per il triennio accademico 2022/2024 (rif. delibera n. 4 Sa/2022/servizio

trasferimento tecnologico, territorio e innovazione – allegati: 1)

delibera all'unanimità di:

1) approvare le modifiche al regolamento di ateneo sulla partecipazione dell'università a società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up dell'università Iuav di Venezia secondo lo schema allegato alla delibera di riferimento di cui costituisce parte integrante;

2) designare quali componenti del comitato sugli spin off/start up dell'Università Iuav di Venezia:

- il prof. Massimo Rossetti, professore associato dell'Università Iuav di Venezia, con funzioni di coordinatore del comitato;

- la dott.ssa Agnese Lunardelli, Marketing Manager presso Lunardelli Est 1967 srl e consigliere Confindustria Venezia;

- il dott. Tommaso Santini, consigliere delegato Fondazione Università Ca' Foscari;

- il dott. Roberto Santolamazza, Direttore t²i – trasferimento tecnologico e innovazione;

- il prof. Lorenzo Fabian quale membro supplente, che in caso di assenza del coordinatore del Comitato, prof. Massimo Rossetti, possa svolgere temporaneamente le funzioni dello stesso

7. Ricerca

a) partecipazione dell'Università Iuav ai progetti di ricerca vincitori di finanziamenti sui programmi di ricerca bando PRIN 2020 (rif. delibera n. 5 Sa/2022/divisione ricerca)

delibera all'unanimità di approvare la partecipazione dell'Università Iuav ai progetti di ricerca PRIN - bando 2020 sotto elencati:

1) "Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922. Paesaggi e location del primo cinema italiano cent'anni dopo" - responsabile scientifico prof. Marco Bertozzi;

2) "MIND - Le Montagne dentro la Montagna. Narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nella montagna italiana: nuove letture" - responsabile scientifico prof.ssa Viviana Ferrario;

3) "RE.S.T.O.R.E. - La Resilienza dello Stato Tramite un'Organica Riforma dell'Economia" - responsabile scientifico prof. Giuseppe Piperata

8. Didattica e formazione

a) programmazione didattica a.a. 2022/2023: importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa (rif. delibera n. 6 Sa/2022/servizio programmazione didattica)

esprime unanime parere favorevole in merito agli importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa come indicato nelle premesse della delibera di riferimento ricordando di mantenere il principio di opportunità di applicazione del valore minimo dei range individuati, con possibilità di deroga sull'importo minimo in presenza di finanziamento esterno o, per quanto riguarda il range dei compensi per i contratti di eccellenza nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di studio di primo e secondo livello, di adeguata motivazione, inclusa la residenza e domicilio all'estero del docente proposto.

Il senato accademico raccomanda altresì che, in sede di programmazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2022/2023, si valuti attentamente il numero di contratti di eccellenza retribuiti attivabili da ciascun corso di studio, fatti salvi, in ragione della particolare e specifica forma didattica e del carattere internazionale, i percorsi formativi diversi dai corsi di studio di primo e secondo livello, e ribadisce che, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli incarichi a professori in quiescenza siano attribuiti a titolo gratuito

11. Fondazioni, consorzi e partecipazioni

a) Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità: approvazione statuto e adesione dell'Università Iuav (rif. delibera n. 7 Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

delibera all'unanimità di:

- 1) approvare lo statuto della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;
- 2) approvare l'adesione dell'ateneo alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità dando mandato al rettore di compiere tutti gli atti che si rendessero necessari ai fini del perfezionamento dell'iniziativa in parola;
- 3) esprimere parere favorevole al consiglio di amministrazione per la partecipazione dell'ateneo alla dotazione patrimoniale della Fondazione con contributi scientifici e servizi corrispondenti alle capacità di progettazione e nel know how per l'elaborazione del piano di sviluppo della città di Venezia per il cui ammontare è dato mandato al rettore di definire l'importo in accordo con le altre istituzioni culturali e accademiche

12. Personale

a) chiamata di due ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 sui fondi del secondo piano straordinario di reclutamento di ricercatori di tipologia b), anno 2020 (rif. delibera n. 8 Sa/2022/servizio concorsi e carriere personale docente)

esprime unanime parere favorevole alla chiamata nel ruolo di ricercatori ex articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 dei dottori Jacopo Galli e Andrea Iorio per la copertura dei posti n.5 e 6 del bando RICTDB-2021-02, afferenti al Macrosettore 08/D –Progettazione architettonica, settore concorsuale: 08/D1 – Progettazione architettonica, settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo del posto: ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana", con decorrenza della presa di servizio al 1 febbraio 2022 e afferenza presso il dipartimento di culture del progetto

14. Contratti, convenzioni e protocolli d'intesa

a) POR FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione": convenzioni di partenariato per l'orientamento in ingresso (rif. delibera n. 9 Sa/2022/servizio promozione e orientamento – allegati: 2)

delibera all'unanimità di approvare la stipula delle due convenzioni di partenariato per l'orientamento in ingresso nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione" descritte nella delibera di riferimento secondo gli schemi allegati alla delibera medesima di cui costituiscono parte integrante dando mandato al rettore di

apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula delle stesse

b) convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno per il potenziamento delle iniziative di placement

(rif. delibera n. 10 Sa/2022/divisione mobilità benefici e post laurea – allegato: 1) delibera a maggioranza, con l'astensione del prof. Giuseppe D'Acunto, di approvare la stipula della convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno secondo lo schema allegato alla delibera di riferimento, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso

c) protocollo di intesa con CINECA Consorzio Interuniversitario al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della transizione digitale nell'Università e nella Pubblica Amministrazione (rif. delibera n. 11

Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

d) protocollo di intesa con Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (SABAP VE Lag) per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche (rif. delibera n. 12 Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

e) protocollo di intesa con il Comune di Gaiarine (TV) sul tema della pianificazione territoriale del Comune di Gaiarine (rif. delibera n. 13

Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

delibera all'unanimità di approvare la stipula dei protocolli di intesa sopra elencati secondo gli schemi allegati alle delibere di riferimento di cui costituiscono parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula degli stessi

f) protocollo di intesa con Ambiente Italia srl al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione territoriale e dell'urbanistica con particolare interesse agli impatti del cambiamento climatico, alle misure di adattamento e mitigazione e più in generale alla resilienza e sostenibilità del territorio nel suo complesso (rif. delibera n. 14 Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

delibera a maggioranza, con l'astensione del prof. Francesco Musco, di approvare la stipula del protocollo di intesa con Ambiente Italia srl secondo lo schema allegato alla delibera di riferimento di cui costituisce parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso

g) protocollo di intesa con Fondazione Architetti Firenze – FAF al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione, della progettazione urbana e territoriale, dell'architettura in particolar modo con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio (rif. delibera n. 15 Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

h) protocollo di intesa con l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per l'orientamento in ingresso (rif.

delibera n. 16 Sa/2022/divisione mobilità benefici e post laurea – allegati: 1)

i) protocollo di intesa con Kibernetes Srl al fine di sviluppare e promuovere ricerche su temi di pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, la transizione climatica e l'accrescimento dei quadri conoscitivi spaziali (rif. delibera n. 17 Sa/2022/segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

l) protocollo di intesa con Gruppo Veritas Venezia al fine di sviluppare e promuovere l'attività di studio e ricerca di interesse comune, nonché di creazione di spin-off e costruzione di eventuali percorsi formativi, di volta in volta regolate da specifici accordi attuativi, definito come "progetti e servizi per l'economia circolare del territorio" (rif. delibera n. 18 Sa/2022/ segreteria del rettore e direttore generale – allegati: 1)

m) accordo di collaborazione con Flixbus Italia.s.r.l.: rinnovo (rif. delibera n. 19 Sa/2022/servizio diritto allo studio – allegato:1)

delibera all'unanimità di approvare la stipula dei protocolli di intesa e il rinnovo dell'accordo sopra elencati secondo gli schemi allegati alle delibere di riferimento di cui costituiscono parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula degli stessi.

Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore **11.35**.

delibera n. **1**
prot. n. **3175/2022**
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

verbale della seduta del 15 dicembre 2021: delibera di presa d'atto

UOR: **SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico il verbale della seduta del 15 dicembre 2021 e chiede se vi siano integrazioni e/o modifiche da apportare.

Il senato accademico prende unanimemente atto del verbale della seduta del 15 dicembre 2021.

Il verbale è depositato presso il servizio affari istituzionali.

delibera n. 2
prot. n. 3176/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

ratifica dei decreti rettorali

UOR: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il presidente porta a ratifica del senato accademico i seguenti decreti rettorali:

decreto rettorale 29 novembre 2021 n. 689 Presa d'atto della graduatoria di ammissione al corso di dottorato Architettura, Città e Design, Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a. 2021/22 – XXXVII ciclo e determinazione degli importi di borsa a valere della dotazione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e a valere delle risorse del bilancio di ateneo. CUP: F75F21002580001 PON_dottorati green CUP:

F75F21002570001 PON_dottorati innovazione (Area ricerca sistema bibliotecario e documentale/Servizio formazione alla ricerca/CR)

decreto rettorale 21 dicembre 2021 n. 729 Programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 - Azioni IV.4 – Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e IV.6 Contratti di ricerca su tematiche Green ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – autorizzazione alla stipula delle convenzioni per la disciplina di periodi di ricerca in impresa di Rtd A) ai sensi del D.M. 1062/2021 (ARSBD/STTTI/mg)

decreto rettorale 22 dicembre 2021 n. 736 autorizzazione alla firma dell'accordo di segretezza con l'istituto RISE, coordinatore del consorzio ICE, per la partecipazione ad una proposta progettuale collaborativa alla call europea "Knowledge and Innovation Community for the Cultural and Creative Sectors and Industries" di prossima emanazione (ARSBD/SR/bg)

decreto rettorale 22 dicembre 2021 n. 738 autorizzazione alla sottoscrizione Addendum al Partnership Agreement del progetto SONINURB "Sonic inquiry in urban research: advancing policy analysis and design through sound planning tools (H2020-MSCA-IF-2019 Grant Agreement number: 881822)" (Divisione Ricerca/Servizio Ricerca/LP)

decreto rettorale 16 gennaio 2022 n. 15 Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni (ADSS/DMBPL/ZG)

decreto rettorale 17 gennaio 2022 n. 18 Accordo di collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne per lo svolgimento di attività congiunte di assistenza tecnica ed operativa finalizzata all'aggiornamento dei Piani di gestione dello spazio marittimo volta all'approvazione definitiva della pianificazione di cui al decreto

legislativo 17 ottobre 2016, n. 201 - autorizzazione alla stipula (ARSBD/STTTI/mg)**decreto rettorale 17 gennaio 2022 n. 21** Rettifica della determinazione degli importi delle borse di studio aggiuntive del corso di dottorato Architettura, Città e Design a.a. 2021/22 – XXXVII ciclo a valere sulla dotazione del PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 di cui al DM 1061/2021e sulle risorse del bilancio di ateneo. CUP: F75F21002580001 PON_dottorati green CUP: F75F21002570001 PON_dottorati innovazione (Area ricerca sistema bibliotecario e documentale/Servizio formazione alla ricerca/CR)

decreto rettorale 17 gennaio 2022 n. 23 Protocollo d'intesa Progetto Scuole tra il Commissario Straordinario per il Mo.S.E. e il M.I.M.S., il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e Università degli studi di Ca' Foscari e Università IUAV di Venezia (ADSS/FDC)

decreto rettorale 20 gennaio 2022 n. 27 Protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Amministrazione per l'avvio di iniziative di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni (ADSS/DMBPL/ZG).

Il senato accademico delibera all'unanimità di ratificare i decreti rettorali presentati.

I decreti rettorali sopra citati sono conservati a cura del servizio archivio di ateneo.

delibera n. 3
prot. n. 3177/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia: approvazione definitiva

UOR: **SERVIZIO AFFARI LEGALI**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente ricorda che il senato accademico e il consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 20 e 27 ottobre 2021, hanno approvato una prima bozza del codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia, redatta dalla responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, con il proprio servizio di supporto e con il coinvolgimento del nucleo di valutazione di ateneo, dell'ufficio procedimenti disciplinari, del collegio di disciplina, della commissione di disciplina e dei dirigenti, in conformità a quanto previsto dell'ANAC con la delibera 19 febbraio 2020 n. 177 recante "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche".

Successivamente, in osservanza di quanto prescritto dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 30 marzo 2001 n. 165 la bozza così approvata è stata sottoposta a procedura partecipativa, tramite consultazione pubblica, aperta a tutti gli interessati individuati principalmente nel personale docente e tecnico amministrativo dell'ateneo, nei collaboratori, nelle organizzazioni sindacali rappresentative presenti all'interno dell'Università, nei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nella Fondazione luav, nell'ARDSU Esu Venezia – Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, nel Comune di Venezia, nonché negli utenti che fruiscono delle attività e dei servizi offerti dall'ateneo e in particolare negli studenti.

A tal fine la bozza di codice è stata pubblicata per trenta giorni (dal 29 ottobre 2021 al 29 novembre 2021) in apposita sezione del sito di ateneo, unitamente a un modulo predisposto dall'amministrazione per la proposizione di eventuali osservazioni, proposte di modifica e/o integrazione, privilegiando in tal modo la modalità di consultazione on line in grado di ampliare la platea dei potenziali partecipanti.

A tale riguardo il presidente cede la parola alla dirigente dell'area didattica e servizi agli studenti, dott.ssa Lucia Basile al fine di relazionare in merito.

Prende pertanto la parola la dott.ssa **Lucia Basile**, la quale informa che nel periodo indicato sono pervenute due proposte di modifica entrambe da parte di un docente luav. La prima proposta riguarda l'articolo 4 (Uso delle risorse dell'ateneo), comma 1.

In luogo di:

"L'Università promuove un uso responsabile delle risorse dell'ateneo allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti",

è stato proposto:

“Attraverso procedure lineari ed efficienti, l'Università promuove un uso responsabile delle risorse dell'ateneo allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti”.

La seconda proposta è relativa all'articolo 5 (Etica della ricerca), comma 1.

In luogo di:

“L'Università, nella pratica della ricerca, riconosce e promuove come valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia nel rispetto della dignità dell'essere umano”

è stato proposto:

“L'Università si impegna a favorire la pratica della ricerca attraverso procedure lineari ed efficienti, riconoscendo e promuovendo come valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia nel rispetto della dignità dell'essere umano”.

Il testo del codice, contenente le citate proposte di modifica, è stato quindi trasmesso al nucleo di valutazione, in qualità di organismo indipendente di valutazione dell'ateneo, ai fini del previsto parere in merito allo stesso ai sensi dell'articolo 54, comma 5, decreto legislativo n. 165/2001.

Al riguardo, il nucleo di valutazione ha reso parere favorevole in ordine alle modifiche proposte e ha, a sua volta, proposto di integrare l'articolo 26 (Commissione Etica), comma 2.

In luogo di

“Alla Commissione Etica spetteranno comunque funzioni:

a) consultive in materia di aspetti etici;

b) istruttorie di cui al successivo articolo 27 ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione delle norme etiche”

il nuovo testo proposto dal Nucleo è il seguente:

“Alla Commissione Etica spetteranno comunque funzioni:

*a) consultive in materia di aspetti etici, **raccordandosi con il Comitato etico per la ricerca, per gli aspetti etici relativi alle attività di ricerca;***

b) istruttorie di cui al successivo articolo 27 ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione delle norme etiche.”

Al termine dell'intervento della dott.ssa Lucia Basile riprende la parola il **presidente** il quale dà lettura del testo definitivo del codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 13).

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente e della responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

- visto lo statuto dell'Università luav di Venezia

- visti il codice etico e il codice di comportamento dell'Università luav di Venezia

- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240

- vista legge 6 novembre 2012, n. 190,

- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

- viste le delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1208 del 22 novembre 2017 e n. 177 del 19 febbraio 2020 citate in premessa

- considerata la necessità di recepire quanto prescritto dall'ANAC, nonché il conseguente atto d'indirizzo del ministero al fine di riunire, coordinare e aggiornare il codice etico e il codice di comportamento dell'Università luav di Venezia

- richiamato quanto deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 20 e 27 ottobre 2021

- visto l'iter di approvazione del codice etico e di comportamento dettagliatamente descritto in premessa

- considerato che nel periodo indicato sono pervenute due proposte di modifica e che il nucleo di valutazione ha reso parere favorevole in ordine alle modifiche proposte e ha, a sua volta, proposto di integrare l'articolo 26 (Commissione Etica), comma 2

- in conformità a quanto previsto dalla delibera ANAC 19 febbraio 2020 n. 177 recante "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche

delibera all'unanimità di approvare il testo definitivo del codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA

Preambolo e ambito di applicazione

Preambolo

L'Università Iuav di Venezia, di seguito indicata anche come Iuav, Università o Ateneo, conforma la propria attività a quei valori fondamentali che stanno alla base della sua funzione istituzionale e ciò anche in considerazione della finalità educativa a essa affidata. Il riconoscimento e la promozione di valori (quali il rispetto della dignità umana; il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione; il rispetto delle diversità individuali e culturali; il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali; l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità; i principi di equità, imparzialità, solidarietà, leale collaborazione e trasparenza; l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza; l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica; il rispetto del criterio del merito) rafforzano la cultura della responsabilità che deve informare il comportamento di ciascun membro dell'Università quale presupposto necessario e ineludibile nello svolgimento delle proprie funzioni e attività.

Il presente codice, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, specificando i contenuti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, riunisce, integrandoli e aggiornandoli il codice etico di ateneo, emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749 e il codice di comportamento di ateneo, emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014, n. 541.

Nel presente codice sono distinti i precetti etici (Capo I) dalle norme comportamentali (Capo II) e nell'ambito di queste ultime, le disposizioni comuni (Sezione I), le disposizioni specifiche per professori e ricercatori (Sezione II) e le disposizioni relative agli studenti (Sezione III).

Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente codice e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente codice si applicano a tutta la comunità universitaria, composta da personale docente e ricercatore, personale dirigente, personale tecnico amministrativo nonché da docenti a contratto, dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di studio, tirocinanti, studenti di tutti i corsi di studio. Le stesse si estendono, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai componenti degli organi di Ateneo nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ateneo.

Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Capo I

Precetti etici della comunità universitaria

Articolo 1

(Finalità)

1. Le disposizioni del presente Capo mirano a promuovere e assicurare il rispetto dei valori fondamentali della comunità universitaria, quali:

- il rispetto della dignità umana;
- il rifiuto di ogni ingiusta discriminazione e abuso nonché il rispetto delle diversità individuali e culturali;
- il pieno riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali;
- l'adempimento dei propri doveri con responsabilità, onestà, integrità e professionalità;
- equità, imparzialità, solidarietà, inclusione sociale e culturale, leale collaborazione e trasparenza;

- l'impegno per raggiungere i più alti livelli di conoscenza nonché l'incentivazione dello studio e della ricerca scientifica;
- il rispetto del criterio del merito.

Articolo 2

(Rifiuto di ogni forma di discriminazione e di abuso del proprio ruolo)

1. L'Università ritiene fondamentale che ogni suo componente abbia diritto a essere trattato con rispetto e a non subire discriminazioni. Sono discriminatorie e quindi vietate, le condotte che, in ragione di uno o più fattori, inclusi, a titolo esemplificativo, il genere, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, l'età, l'aspetto fisico, la lingua, le origini etniche e sociali, la coscienza e le convinzioni personali, la religione, la cittadinanza, l'orientamento politico, le condizioni personali e di salute, la disabilità, le scelte familiari, comportano nei confronti di una persona un trattamento meno favorevole rispetto a un'altra in situazione analoga.
2. L'Università non tollera e si impegna a inibire ogni condotta prevaricatoria, persecutoria o discriminatoria, attuata da parte di un membro dell'ateneo, sia questi o no in posizione sovraordinata nei confronti di un altro, che si sostanzii in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro.
3. L'Università contrasta qualsiasi abuso che derivi ai singoli dalla propria posizione accademica ovvero dal fatto di ricoprire uffici e incarichi, al fine di ottenere vantaggi personali o per indurre altri soggetti a eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, accademiche o amministrative.
4. L'Università non tollera e persegue qualsiasi forma di molestia, violenza, sopruso di natura anche sessuale nonché ogni comportamento assimilabile e assicura alle vittime una sollecita protezione libera da pregiudizi.
5. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi da tali comportamenti, nonché a prevenirli e a segnalarli.

Articolo 3

(Imparzialità)

1. Ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico cui deve tendere la propria attività, l'Università contrasta ogni forma di parzialità, anche laddove derivi da situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi. In tal senso, i membri della comunità universitaria sono tenuti ad astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle loro mansioni in situazioni anche solo potenziali di conflitto di interessi nonché ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo.

Articolo 4

(Uso delle risorse dell'ateneo)

1. Attraverso procedure lineari ed efficienti, l'Università promuove un uso responsabile delle risorse dell'ateneo allo scopo di preservarne la migliore funzionalità a vantaggio di tutti. Inoltre, allo scopo di minimizzare l'impatto sull'ambiente, la comunità universitaria orienta i propri comportamenti verso pratiche di sostenibilità, di riuso e di riciclo, favorendo la riduzione degli sprechi, il risparmio energetico e di acqua.
2. L'Università si impegna ad assicurare ai suoi componenti l'accesso alle informazioni e alle tecnologie nel rispetto dei "diritti digitali" che ne possano derivare.
3. I componenti della comunità universitaria si attengono alla massima correttezza nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione e dei social media rispettando il buon nome dell'ateneo e non arrecando danno alla reputazione o all'immagine dell'istituzione.

Articolo 5

(Etica della ricerca)

1. L'Università si impegna a favorire la pratica della ricerca attraverso procedure lineari ed efficienti, riconoscendo e promuovendo come valori centrali la libertà, l'indipendenza e l'autonomia nel rispetto della dignità dell'essere umano.
2. In tutte le sue fasi, la ricerca deve ispirarsi a principi di onestà, diligenza, trasparenza, indipendenza e responsabilità, nel rispetto della dignità di tutte le persone coinvolte.

3. L'Università esige da tutti coloro che sono coinvolti nella ricerca e nelle attività e funzioni ad essa correlate la massima integrità, nonché l'impegno attivo nella prevenzione e repressione dei comportamenti a essa contrari.
4. In considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, l'Università ritiene che i risultati della medesima debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività.

Articolo 6

(Libertà accademica e di accesso alla conoscenza scientifica)

1. L'Università riconosce la libertà di insegnamento e di ricerca come essenziale presupposto al raggiungimento della propria missione istituzionale. Nel rispetto di tale principio, i docenti cooperano per l'attuazione degli indirizzi formativi e organizzativi adottati dagli organismi istituzionali dell'ateneo.
2. La comunità accademica mantiene una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche adottate, in attuazione dei principi di efficienza, equità, imparzialità e trasparenza.
3. La comunità accademica garantisce la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario. A tal fine, l'istituzione universitaria promuove e incentiva le nuove possibilità di diffusione della conoscenza anche attraverso lo strumento dell'accesso aperto via internet secondo quanto affermato nella Dichiarazione di Berlino sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica, sottoscritta e promossa da numerose università italiane – inclusa l'Università luav di Venezia – con la Dichiarazione di Messina del 4 novembre 2004.

Articolo 7

(Proprietà intellettuale, diritto d'autore e plagio)

1. L'Università promuove il rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e di diritto di autore e condanna ogni forma di plagio.
2. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nomi di coloro che vi hanno contribuito, specificando, se possibile, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo è compito del coordinatore:
 - promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
 - valorizzare il merito del singolo ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
 - sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.
3. L'Università promuove, in collaborazione con gli inventori e nel rispetto dell'equo riconoscimento dovuto per legge, la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, in conformità con la disciplina regolamentare propria.

Articolo 8

(Tutela del lavoro e dell'ambiente di lavoro)

1. L'Università tutela e valorizza il lavoro e a tal fine il merito è considerato criterio di valutazione delle capacità; i soggetti preposti a funzioni di direzione o di coordinamento sono chiamati a sostenere la crescita professionale e umana dei propri collaboratori e a garantire un adeguato riconoscimento del contributo fornito da ciascuno di essi al conseguimento dei risultati.
2. L'Università si impegna a garantire un ambiente di lavoro adeguato dal punto di vista della sicurezza e a salvaguardare la salute delle persone, intesa come stato di benessere fisico, psichico e morale.

Articolo 9

(Riservatezza)

1. L'Università tutela il diritto alla riservatezza di persone fisiche e giuridiche e tutela le informazioni confidenziali, anche nell'ambito della partecipazione ad organi accademici.
2. Tutti i dati e le informazioni in possesso dell'ateneo sono trattati nel rispetto della normativa vigente.

Capo II Norme di comportamento

Sezione I Norme di comportamento comuni

Articolo 10 (*Principi generali*)

1. I lavoratori conformano la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari. Essi conoscono e osservano lo statuto, i regolamenti e il presente codice.
2. I lavoratori rispettano altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso conflitto di interesse.
3. I lavoratori, in quanto parte della comunità universitaria, concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dai propri ordinamenti e dalle funzioni attribuitegli.
4. I lavoratori non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei loro compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'ateneo. Nell'ambito del presente codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'ateneo.
5. I lavoratori esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione delle risorse pubbliche nell'ambito dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, i lavoratori assicurano uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7. I lavoratori dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 11 (*Regali, compensi e altre utilità*)

1. I lavoratori non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. I lavoratori non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i lavoratori non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti al proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti sono chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. I lavoratori non accettano, per sé stessi o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore e non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a € 150,00, anche sotto forma di sconto. Tale limite è riferito all'anno solare per tutte le elargizioni (regali, vantaggi economici o altre utilità)

ric conducibili a ciascun lavoratore. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo, neanche di modico valore, quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.

5. I lavoratori comunicano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente ed in forma scritta.

6. L'inosservanza del comma precedente determina responsabilità disciplinare.

7. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall'interessato all'Ateneo entro tre giorni dalla ricezione.

8. I lavoratori non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto, nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio del lavoratore medesimo, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente articolo:

- per "incarichi di collaborazione" si intendono incarichi di qualsiasi tipologia e a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.);

- per "soggetti privati" si intendono tutti gli enti privati, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione nonché dei soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

9. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Articolo 12

(Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i lavoratori comunicano tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività del proprio ufficio. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta, entro 15 giorni:

- a) dall'assunzione, dall'affidamento dell'incarico o dal trasferimento ad altro ufficio;
- b) dall'adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato;
- c) ovvero entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente codice.

2. I pubblici dipendenti non costringono altri dipendenti a aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercitano pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Articolo 13

(Comunicazione degli interessi finanziari)

1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, comunica, entro 15 giorni, al responsabile della propria struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o nelle persone di parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente, abbia ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. La comunicazione viene resa nelle forme di cui all'articolo precedente. Per la definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all'articolo 11, comma 8, del presente codice.

Articolo 14

(Conflitto di interessi e obbligo di astensione)

1. Ogni dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali o relativi a coniuge, conviventi, parenti e affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
2. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente dell'Ateneo contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università.
3. L'interesse privato, di natura non solo economica, che determina conflitto può riguardare:
 - l'interesse immediato della persona, in quanto membro dell'Università;
 - l'interesse di un familiare di un membro dell'Università;
 - l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattienga un rapporto di impiego o commerciale;
 - l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
4. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
5. Ai fini di cui al comma 1, il dipendente comunica, in forma scritta, immediatamente le ragioni della propria astensione al responsabile della struttura di appartenenza.
6. La comunicazione è resa tempestivamente e in ogni caso prima di compiere qualsiasi ulteriore atto, deve avvenire in forma scritta e deve contenere ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.
7. Il responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, decide sull'astensione adottando gli atti conseguenti e dandone comunicazione scritta al lavoratore.
8. Qualora il conflitto riguardi il rettore, la decisione è assunta dal decano; qualora riguardi il direttore generale o il direttore di dipartimento, la decisione è assunta dal rettore; se riguarda i dirigenti, dal direttore generale.
9. Qualora l'organo o la persona responsabile o gerarchicamente sovraordinata venga a conoscenza di situazioni in cui è mancata la comunicazione di cui ai commi precedenti, può invitare l'interessato a dar conto del proprio operato ed eventualmente segnalare la condotta agli organi competenti in materia disciplinare.
10. La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Articolo 15

(Prevenzione della corruzione)

1. I lavoratori sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e possono segnalare all'ateneo eventuali situazioni di illecito, di qualunque genere, di cui siano venuti a conoscenza.
2. Al fine di tutelare la propria riservatezza, i lavoratori possono effettuare la segnalazione direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tramite la procedura prevista sul portale amministrazione trasparente di ateneo, fornendo ogni informazione necessaria e l'eventuale documentazione pertinente.
3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, acquisite sommarie informazioni:
 - a) qualora ritenga la segnalazione meritevole di approfondimento, trasmette entro cinque giorni gli atti all'organo disciplinare competente e adotta ogni altra misura necessaria anche a tutela del lavoratore autore della segnalazione;
 - b) qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, ne dà comunicazione all'autore della stessa.

Articolo 16

(Trasparenza e tracciabilità)

1. I lavoratori impostano la propria attività secondo principi di trasparenza e assicurano la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti.

2. I lavoratori conoscono e osservano la normativa vigente e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3. I lavoratori pongono particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in loro possesso, al fine di evitare danni all'immagine dell'ateneo.
4. Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, i lavoratori utilizzano, ove previsto, gli strumenti informatici di ateneo, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.
5. I lavoratori prestano particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 17

(Comportamenti nei rapporti privati)

1. I lavoratori, nei rapporti privati, anche con pubblici ufficiali, nell'esercizio delle loro funzioni, non usano in modo improprio la posizione che ricoprono nell'Ateneo per ottenere utilità che non spettino loro e pongono particolare cura al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo. A tal fine questi non usano il nome, il marchio e il logo dell'Università se non per attività collegate all'incarico svolto presso la stessa.

Articolo 18

(Comportamento in servizio)

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i lavoratori, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. I lavoratori utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. I lavoratori garantiscono l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'ateneo.
4. I lavoratori utilizzano gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall'ateneo con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste. Gli stessi si servono del mezzo di trasporto, eventualmente messo a disposizione dall'Ateneo, solo per lo svolgimento dei loro compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di ufficio.
5. I lavoratori che rappresentano l'ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell'Avvocatura di Stato, sono tenuti all'osservanza della normativa di riferimento.
6. I lavoratori che compiono attività che possano essere oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informano tempestivamente il responsabile della loro struttura o il responsabile scientifico, attenendosi alle disposizioni regolamentari di ateneo in materia.
7. I lavoratori che facciano uso di strumentazioni, macchine o altri apparati sono tenuti a osservare la normativa specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi.
8. I lavoratori che ricevano in uso per ragioni di servizio beni dell'Università o di altri enti con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione assumono gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Essi non cedono, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.
9. I lavoratori custodiscono con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica.

Articolo 19

(Rapporti con il pubblico)

1. I lavoratori mantengono contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevoli di rappresentare l'ateneo.

2. Salvo diverse indicazioni di servizio, i lavoratori in rapporto con il pubblico si fanno riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile di badge, cartellino identificativo o di altri supporti messi a disposizione dall'amministrazione, operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile. Qualora non siano competenti per posizione rivestita o per materia, indirizzano l'interessato al funzionario o ufficio competente nell'ambito della stessa amministrazione. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche gli stessi rispettano, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico.

3. I lavoratori, fatti salvi i propri diritti, si astengono da dichiarazioni pubbliche oggettivamente denigratorie nei confronti dell'ateneo. Essi possono rilasciare dichiarazioni pubbliche a nome dell'ateneo solo laddove a ciò autorizzati.

4. I lavoratori devono essere chiari ed esaurienti nel fornire risposta alle istanze ricevute; se l'istanza è formulata in via telematica essi si impegnano ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza ed evidenziando tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi, sono inoltrate di norma entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo giustificato motivo.

5. Nello svolgimento della propria attività, i lavoratori assicurano il rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.

6. I dipendenti non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti e forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso e rilasciano copie ed estratti di atti o documenti secondo la propria competenza e con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti di ateneo.

7. I dipendenti osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.

Articolo 20

(Disposizioni particolari per i dirigenti)

1. I lavoratori con incarico dirigenziale, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 sono soggetti alla disciplina del presente codice e alla restante normativa applicabile. I dirigenti osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.

2. I soggetti di cui al comma 1:

- a) svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati, adottando un comportamento organizzativo adeguato;
- b) assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti;
- c) prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta; dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa;
- d) assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa;

curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali;

e) curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, nonché all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;

f) assegnano l'istruttoria delle pratiche tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione; affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità, secondo criteri di trasparenza e, per quanto possibile, di rotazione;

g) concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni e i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;

h) intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono a inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze; nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

i) nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'ateneo.

Articolo 21

(Contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, i lavoratori non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. I lavoratori non concludono, per conto dell'ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. I lavoratori che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbiano concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informano per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova un dirigente, questi deve informarne per iscritto il direttore generale.

5. I lavoratori che ricevano, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'ateneo, rimozioni orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informano immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Sezione II

Norme di comportamento specifiche dei professori e dei ricercatori

Articolo 22
(*Doveri istituzionali*)

1. Ogni docente e ricercatore è tenuto al rispetto degli obblighi didattici e di ricerca e allo svolgimento delle funzioni connesse agli incarichi accademici, in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo rispetto alle quali è tenuto alla piena conoscenza e osservanza.

2. Ogni docente svolge le attività didattiche personalmente, con diligenza, puntualità e regolarità, nel rispetto dell'impegno richiesto al proprio ruolo nell'ambito della programmazione dell'Ateneo. La valutazione della preparazione degli studenti è svolta secondo procedure trasparenti e prestabilite. Il personale docente si impegna a un costruttivo confronto e dialogo con gli studenti, al fine di favorire un alto livello delle attività formative, garantendo, inoltre, un servizio di ascolto e di ricevimento per favorire il processo di formazione e di sviluppo delle competenze nel rispetto delle esigenze e delle peculiarità individuali.

3. Nell'attività di ricerca i professori e i ricercatori devono osservare una condotta corretta e responsabile. Essi sono tenuti all'aggiornamento continuo delle proprie conoscenze, garantendo il legame tra ricerca e insegnamento. Partecipano alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'attività di ricerca con spirito di collaborazione, certificando in modo corretto e veritiero i propri prodotti scientifici.

Nell'ambito dei gruppi di ricerca, è compito del responsabile o coordinatore:

- promuovere le condizioni che consentano a ciascun partecipante di operare secondo integrità e professionalità;
- valorizzare i meriti individuali e definire i compiti e le responsabilità di ciascun partecipante;
- sollecitare il dialogo, la cooperazione, lo sviluppo delle idee e dei contributi personali, in particolare nello svolgimento di attività scientifiche che richiedono un approccio metodologico multidisciplinare;
- assicurare una corretta gestione del diritto d'autore, della proprietà intellettuale dei risultati della ricerca, in osservanza delle norme di legge e delle disposizioni statutarie e regolamentari di ateneo.

4. Il personale docente e i ricercatori garantiscono il rispetto dei principi trasparenza, correttezza, imparzialità, astensione in caso di conflitto di interesse, con particolare attenzione alle procedure di revisione tra pari e di valutazione della ricerca, anche rendendo apposita dichiarazione in tal senso.

5. Non è ammessa alcuna forma di plagio sia essa intenzionale o derivante da comportamento negligente o dall'abuso della posizione gerarchica o altro tipo di influenza. Per "plagio" si intende l'attribuzione parziale o totale a sé stessi di progetti, idee, risultati di ricerche, invenzioni appartenenti ad altre persone, nonché l'omissione e la falsificazione nella citazione delle fonti.

Ogni componente della comunità accademica contrasta e segnala i casi di plagio di cui è venuto a conoscenza.

Articolo 23
(*Conflitto di interessi*)

1. I professori e ricercatori sono tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa dar luogo a conflitti di interesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle disposizioni regolamentari di ateneo e dal presente codice, nell'assunzione di decisioni o nello svolgimento di attività inerenti alle loro mansioni.

2. I professori e ricercatori si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

3. In particolare, ogni professore e ricercatore è tenuto a:

- a) rendere note al direttore del dipartimento o agli organi competenti di volta in volta individuati, a seconda dell'ambito in cui si trova ad espletare le proprie funzioni, affinché gli stessi ne possano tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, le situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi riferibili alla propria persona; in tal caso, tali situazioni vengono tempestivamente comunicate ai suddetti soggetti, corredate da ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto;

- b) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
- c) astenersi dal partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti indicati alla lettera b) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente;
- d) astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;
- e) rifiutare ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza a parità di condizioni di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni.

Sezione III **Norme di comportamento degli studenti**

Articolo 24

(Norme di comportamento degli studenti)

1. Durante il corso dei loro studi, gli studenti devono osservare comportamenti rispettosi delle norme di legge, statutarie e regolamentari di ateneo.
2. Gli studenti sono tenuti ad astenersi dal danneggiamento di beni di proprietà dell'ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino e a osservare comportamenti rispettosi dell'integrità personale e della dignità altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolgono l'insegnamento e la ricerca. Sono altresì tenuti ad astenersi da comportamenti lesivi dell'immagine e del decoro dell'istituzione universitaria, anche al di fuori delle strutture universitarie.
3. Gli studenti iscritti all'Università luav di Venezia sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti.
4. È dovere dello studente restituire i libri presi in prestito dalle biblioteche dell'ateneo, pena il blocco delle certificazioni oltre a eventuali sanzioni previste dai regolamenti delle biblioteche che disciplinano l'accesso al prestito.
5. Ferma restando la responsabilità in sede penale, costituisce illecito disciplinare la modificazione o la contraffazione di atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria.

Capo III **Violazione del codice, monitoraggio e attuazione**

Articolo 25

(Violazioni del codice)

1. Le violazioni delle disposizioni del presente codice che non integrano illecito disciplinare ma violazione dei precetti etici, come individuati al Capo I, sono accertate e decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, dello statuto di ateneo, dal senato accademico su proposta del rettore. A tal fine, il senato e il rettore si avvalgono della commissione etica di cui al successivo articolo 26. Il relativo procedimento viene trattato ai sensi del successivo articolo 27.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui Capo II del presente codice nonché di quelle previste dal Codice di comportamento nazionale e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo integrano comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, costituiscono illecito disciplinare e sono perseguite ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti in materia disciplinare nonché dei contratti collettivi. La violazione dei suddetti obblighi può dar luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del lavoratore.
3. Le disposizioni di cui al Capo II, Sezione I del presente codice costituiscono per il personale docente e ricercatore principi di comportamento in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

4. Laddove una condotta integri non solo la violazione di precetti etici ma anche un illecito disciplinare, prevale la responsabilità disciplinare.
5. Le segnalazioni di violazione delle disposizioni del codice, non anonime e debitamente circostanziate, vanno trasmesse al competente organo disciplinare (responsabile della propria struttura o ufficio procedimenti disciplinari, per il personale tecnico-amministrativo; rettore/collegio di disciplina, per il personale docente e ricercatore; il rettore, qualora ritenga che la sanzione da erogare sia superiore alla censura, trasmette gli atti al collegio di disciplina; rettore/commissione di disciplina per gli studenti).
6. L'organo disciplinare competente, valutata la segnalazione, in caso di rilevanza disciplinare, procede secondo quanto disposto dalle norme disciplinari. Qualora invece l'organo disciplinare valuti la segnalazione non rilevante ai fini disciplinari, trasmette tempestivamente gli atti alla commissione etica di cui al successivo articolo 26.

Articolo 26 (Commissione etica)

1. Il senato accademico, ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione dei precetti etici di cui al presente codice, istituisce un'apposita commissione etica, determinandone precisamente composizione, funzioni e compiti, attraverso un apposito regolamento.
2. Alla commissione etica spetteranno comunque funzioni:
 - a) consultive in materia di aspetti etici, raccordandosi con il comitato etico per la ricerca, per gli aspetti etici relativi alle attività di ricerca;
 - b) istruttorie di cui al successivo articolo 27 ai fini dell'accertamento dell'eventuale violazione delle norme etiche.

Articolo 27 (Procedimento per l'accertamento delle violazioni di principi etici e l'irrogazione di sanzioni)

1. La commissione etica, nel termine massimo di venti giorni dalla ricezione della segnalazione, valuta gli atti e, qualora emerga una possibile violazione del presente codice inerente ai precetti etici, avvia la necessaria istruttoria per la verifica dei fatti dandone comunicazione scritta all'interessato contestandogli gli addebiti. Contestualmente, convoca l'interessato, con congruo preavviso, per una audizione a propria difesa. L'interessato ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può depositare una memoria scritta entro la data dell'audizione.
2. La commissione etica ha facoltà di convocare chiunque sia a conoscenza dei fatti oggetto di accertamento, nel rispetto della dignità delle persone, del diritto di ogni persona alla riservatezza, nonché del diritto alla difesa del soggetto sottoposto al procedimento.
3. La commissione etica, all'esito dell'istruttoria, la cui durata non può eccedere i quaranta giorni, trasmette al rettore gli atti, unitamente a una relazione sugli accertamenti effettuati nonché la proposta della possibile sanzione da irrogare ovvero dell'archiviazione.
4. Il rettore, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, trasmette al senato accademico le risultanze dell'intero procedimento e la proposta di sanzione.
5. Il senato accademico, a seguito della trasmissione degli atti da parte del rettore ed entro sessanta giorni a decorrere dalla prima seduta utile successiva alla data di trasmissione della proposta, può deliberare nei confronti della persona, della cui infrazione si tratta, le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 3, dello Statuto o la definitiva archiviazione.

Articolo 28 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative)

1. I dirigenti e gli organi competenti vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente codice. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'organo disciplinare competente ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Ateneo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei

codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 190/2012, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'Ateneo può chiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190/2012.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di seminari di aggiornamento per i lavoratori e ogni altra iniziativa utile.

5. Al fine di prevenire e contrastare ipotesi di corruzione ovvero di dar corso agli adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre amministrazioni.

6. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

Articolo 29

(Attuazione e diffusione)

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente codice nonché a adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.

2. L'Università si adopera alla più ampia diffusione del presente codice con attività di comunicazione e formazione. Il presente codice viene pubblicato all'albo ufficiale e sul sito web.

3. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente codice.

Articolo 30

(Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente codice si fa rinvio allo statuto, al codice di condotta per la prevenzione e la lotta contro il mobbing, ai regolamenti dell'Università luav di Venezia, al decreto legislativo n. 165/2001, al decreto legislativo n. 150/2009, alla legge n. 240/2010, alla legge n. 190/2012, al D.P.R. n. 62/2013, al CCNL, comparto Università, alla specifica normativa applicabile al personale docente e ricercatore e alla normativa generale in materia.

2. Il presente codice viene sottoposto a revisione periodica ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'ateneo; dalla stessa data sono abrogati il codice etico, emanato con decreto rettorale 28 luglio 2011 n. 749 e il codice di comportamento luav, emanato con decreto rettorale 5 dicembre 2014 n. 541.

delibera n. 4
prot. n. 3178/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

regolamento di ateneo sulla partecipazione dell'università a società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up dell'Università luav di Venezia - modifiche al regolamento e nomina del comitato sugli spin off/start up per il triennio accademico 2022/2024

UOR: Servizio trasferimento tecnologico, territorio e innovazione (TRAS-TEC)

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico la proposta di modifica al regolamento di ateneo sulla partecipazione dell'università a società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up emanato con decreto rettorale 29 giugno 2020 n. 254 e la proposta di nomina del comitato sugli spin off/start up dell'Università luav di Venezia per il triennio 2022-2024.

Il presidente comunica che è opportuno modificare l'articolo 14 del regolamento sopra richiamato relativo alla nomina e alla composizione del comitato sugli spin off/start up dell'Università luav di Venezia.

A tale riguardo il presidente cede la parola alla dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale, dott.ssa Laura Casagrande al fine di relazionare in merito. Prende pertanto la parola la dott.ssa **Laura Casagrande** la quale ricorda che al comitato spettano i seguenti compiti:

- esaminare le proposte di spin off/start up, redigendo la relazione di cui all'articolo 16 del regolamento;

- vigilare sull'andamento degli spin off/start up avviati, segnalando al rettore, che ne informa il consiglio di amministrazione ed il senato accademico, ogni criticità, tecnica ed economica, che abbia eventualmente rilevato e suggerendo le azioni che ritenga opportune.

Descrive al senato accademico le principali modifiche proposte rispetto al regolamento precedente.

L'articolo 14 del regolamento stabiliva che il comitato fosse composto di tre membri, scelti dal senato accademico in una rosa di cinque nomi proposta dal rettore e compilata in modo tale da garantire elevati standard di professionalità e competenza nelle materie economiche e dell'impresa.

La modifica oggetto della presente delibera prevede che il comitato rimanga in carica per tre anni e sia composto da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore. Il senato accademico e il consiglio di amministrazione con le medesime modalità designano su proposta del rettore anche un membro supplente che, in caso di assenza del coordinatore del comitato possa svolgere temporaneamente le funzioni dello stesso.

I membri possono essere scelti tra esperti, interni o esterni all'ateneo, in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di impresa, proprietà intellettuale e diritto societario. Il comitato può inoltre invitare a partecipare alle singole sedute, con funzioni di esperti, altri soggetti interni ed esterni all'Università, specializzati nel settore di business del progetto imprenditoriale oggetto della disamina del comitato.

Sottolinea che tale modifica è funzionale all'allineamento della strategia dell'ateneo alle policy presenti nel panorama universitario in materia di accreditamento di spin off e start up che, tra le altre cose, favoriscono la possibilità di ampliare la rosa dei componenti del comitato con l'obiettivo di incrementare le possibili azioni in materia di valorizzazione della ricerca, in un contesto che mira a garantire trasparenza nella comunità dell'ateneo in merito al tema dell'accreditamento degli spin-off, consentendo un monitoraggio efficace del processo e consolidando le ricadute positive di trasferimento delle conoscenze nel territorio ed in ambito di valutazione dell'ateneo da parte dell'Anvur. A tal fine ricorda che, con decreto del rettore 23 giugno 2016 n. 234, sono stati nominati i componenti del comitato spin off/start up per il quadriennio 2016-2020, a seguito di delibera del senato accademico del 15 giugno 2016, che individuava i componenti nelle persone di Stefano Stanghellini, membro interno e coordinatore delle attività del comitato, Tommaso Santini ed Agnese Lunardelli, quali membri esterni con comprovata professionalità e competenza nelle materie economiche e dell'impresa. Con decreto del rettore 30 ottobre 2018 n. 503, è stato confermato il comitato spin off/start up di ateneo, con stessa composizione fino al 30 settembre 2021. Inoltre con decreto del rettore 29 aprile 2019 n. 173 è stato nominato in qualità di componente supplente il prof. Lorenzo Fabian, delegato del rettore per il trasferimento tecnologico e la terza missione, con decreto rettorale 29 gennaio 2020 n. 51 è stato nominato componente e coordinatore il prof. Rossetti, a seguito di delibera del senato del 22 gennaio 2020. Dal 2016 a oggi sono state riconosciute come spin off di ateneo nove società, una di esse spin off partecipata dall'ateneo.

Al termine dell'intervento della dott.ssa Laura Casagrande riprende la parola il presidente il quale informa il senato accademico che, essendo conclusosi il mandato del comitato in data 30 settembre 2021, si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo comitato, tenuto conto delle modifiche al regolamento sopra esposte.

Il presidente propone pertanto i seguenti nominativi:

- prof. Massimo Rossetti, professore associato dell'Università Iuav di Venezia, coordinatore del comitato;
- dott.ssa Agnese Lunardelli, Marketing Manager presso Lunardelli Est 1967 srl e consigliere Confindustria Venezia;
- dott. Tommaso Santini, consigliere delegato Fondazione Università Ca' Foscari;
- dott. Roberto Santolamazza, Direttore t²ⁱ – trasferimento tecnologico e innovazione.

Il presidente propone che il prof. Lorenzo Fabian sia confermato quale membro supplente, che in caso di assenza del coordinatore del comitato, prof. Massimo Rossetti, possa svolgere temporaneamente le funzioni dello stesso.

Il presidente dà quindi lettura dello schema di regolamento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 9).

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente e della dirigente dell'area ricerca, sistema bibliotecario e documentale

- visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia

- viste le motivazioni citate in premessa

- considerato che si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo comitato, tenuto conto delle modifiche al regolamento citate in premessa

- valutati i curricula presentati e considerate le competenze e le relative esperienze possedute

- ritenuta la necessità di consolidare le relazioni dell'ateneo con il territorio delibera all'unanimità di:

1) approvare le modifiche al regolamento di ateneo sulla partecipazione dell'università a società di capitali e a consorzi di diritto privato e sugli spin off/start up dell'università Iuav di Venezia secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

2) designare quali componenti del comitato sugli spin off/start up dell'Università Iuav di Venezia:

- il prof. Massimo Rossetti, professore associato dell'Università luav di Venezia, con funzioni di coordinatore del comitato;
- la dott.ssa Agnese Lunardelli, Marketing Manager presso Lunardelli Est 1967 srl e consigliere Confindustria Venezia;
- il dott. Tommaso Santini, consigliere delegato Fondazione Università Ca' Foscari;
- il dott. Roberto Santolamazza, Direttore t²i – trasferimento tecnologico e innovazione;
- il prof. Lorenzo Fabian quale membro supplente, che in caso di assenza del coordinatore del comitato, prof. Massimo Rossetti, possa svolgere temporaneamente le funzioni dello stesso.

**REGOLAMENTO DI ATENEО SULLA PARTECIPAZIONE DELL'UNIVERSITÀ A
SOCIETÀ DI CAPITALI E A CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO E SUGLI SPIN
OFF/START UP DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA**

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto della disciplina legislativa vigente, dello statuto generale d'ateneo e del regolamento generale di contabilità e finanza dell'Università, il presente regolamento disciplina la costituzione di società di capitali e di consorzi di diritto privato da parte dell'Università Iuav di Venezia, nonché la sua partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato da altri costituiti.
2. Le norme del regolamento non si applicano alla partecipazione ad enti associativi e a consorzi di diritto pubblico, né si applicano alla partecipazione ad associazioni e a fondazioni, qualunque ne sia la natura.
3. Le disposizioni della seconda Parte del regolamento, ad eccezione di quelle espressamente richiamate nella terza Parte, non si applicano alle società per gli spin off/start up. Parimenti, le disposizioni dettate nella terza Parte non si applicano alle società ed ai consorzi di diritto privato posti in essere in ambiti differenti dagli spin off/start up.

Articolo 2

(Finalità e limiti della partecipazione)

1. La costituzione e la partecipazione a società di capitali e a consorzi di diritto privato sono finalizzate al perseguimento, diretto o indiretto, dei fini istituzionali dell'università.
2. In nessun caso possono essere deliberate la costituzione o la partecipazione a società e consorzi il cui oggetto non sia del tutto compatibile con la vocazione dell'università o la cui attività possa ledere il prestigio scientifico ed istituzionale dell'università.

Articolo 3

(Termini ed espressioni)

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente regolamento:
 - per "spin off o start up partecipato dall'Università Iuav di Venezia", denominato anche "spin off o start up dell'università", s'intende ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università partecipi in qualità di socio, avente come scopo lo sviluppo commerciale ed economico di saperi, ricerche e scoperte maturati in ambito universitario per iniziativa ed attività dei soggetti indicati alla Parte terza del regolamento;
 - per "spin off o start up approvato dall'Università Iuav di Venezia", denominato anche "spin off o start up accademico", s'intende ogni iniziativa imprenditoriale, alla quale l'Università non partecipi in qualità di socio ma che, nei limiti delle disponibilità dell'Università, possa avvalersi di strutture e/o attrezzature e/o servizi dell'ateneo, avente come scopo lo sviluppo commerciale ed economico di saperi, ricerche e scoperte maturati in ambito universitario per iniziativa ed attività dei soggetti indicati alla Parte terza del regolamento;
 - per "società e consorzi" s'intendono le società ed i consorzi di diritto privato aventi ad oggetto attività differenti dagli spin off/start up;
 - per "costituzione di società e consorzi" s'intende il procedimento volto alla costituzione di società e consorzi di diritto privato per iniziativa dell'Università;
 - per "partecipazione a società e consorzi" s'intende la partecipazione dell'Università a società e consorzi di diritto privato costituiti da soggetti differenti dall'Università.

Articolo 4

(Concessione del marchio dell'Università)

1. Nell'ambito della costituzione o della partecipazione a società e consorzi differenti da quelle di spin off/start up, il senato accademico può autorizzare la concessione alla società costituita o partecipata dell'uso del marchio dell'Università ovvero il suo conferimento in uso, determinandone di volta in volta le modalità, adottando ogni misura necessaria ad evitare danni, patrimoniali e non patrimoniali, all'Università e nella garanzia del decoro e della dignità dell'Università.
2. Nell'ambito della costituzione delle società di spin off/start up, il senato accademico può autorizzare la concessione dell'uso del marchio "spin off/start up dell'Università Iuav di Venezia" ovvero "spin off/start up approvato dall'Università Iuav di Venezia". La relativa licenza verrà disciplinata sulla base di un apposito contratto.

PARTE II - SOCIETÀ E CONSORZI DI DIRITTO PRIVATO AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ DIFFERENTI DAGLI SPIN OFF E START UP

Articolo 5

(Oggetto e ambito di applicazione. Condizioni per la costituzione e la partecipazione)

1. Questa Parte disciplina la costituzione e la partecipazione a società e consorzi di diritto privato aventi ad oggetto attività differenti dagli spin off/start up.
2. Secondo quanto disposto all'articolo 1, le norme di questa Parte non si applicano alle società di spin off/start up se non espressamente richiamate nella Parte III.
3. La costituzione di società e consorzi di diritto privato e la partecipazione ad essi deve essere funzionale alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'Università, non può lederne il decoro e la dignità e non può in alcun caso esporre l'Università a rischi economici ulteriori rispetto al capitale sociale.
4. Gli organi accademici competenti alle deliberazioni e alla vigilanza, nonché gli amministratori designati dall'Università garantiscono il rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

Articolo 6

(Procedimento di costituzione)

1. La costituzione di una società o di un consorzio a partecipazione dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione, il quale delibera sulla base di un dettagliato piano economico finanziario e di un progetto di sviluppo delle attività poste ad oggetto della società o del consorzio, in cui siano definiti: l'oggetto della società e del consorzio, espressi in modo non generico; gli obiettivi perseguiti attraverso la società ed il consorzio ed il rilievo rispetto ai fini istituzionali dell'Università; l'impegno economico ed organizzativo dell'Università; il sistema di amministrazione e la quota di rappresentanza dell'Università negli organi sociale e consortili. Il consiglio di amministrazione definisce anche il contenuto dei patti parasociali che ritiene opportuno vengano sottoscritti.
2. La delibera di cui al comma precedente è assunta dopo che sulla costituzione si è espresso il senato accademico, al quale compete la verifica della corrispondenza della costituzione rispetto ai fini dell'Università, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento. Il senato accademico esprime anche ogni considerazione che ritenga opportuna in merito alla modifica o alla integrazione dell'oggetto sociale.
3. Il parere sfavorevole alla costituzione espresso dal senato accademico vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Il parere favorevole non vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Nel caso in cui il senato accademico abbia espresso un parere favorevole ma condizionato alla modifica ed alla integrazione dell'oggetto sociale, le condizioni espresse vincolano il consiglio di amministrazione.
4. Qualora si ritenga opportuna la partecipazione alla società o al consorzio di uno o più soggetti privati, alla loro individuazione si procederà attraverso un adeguato procedimento di evidenza pubblica.

Articolo 7

(Assunzione di partecipazioni in società e consorzi già costituiti)

1. L'assunzione della partecipazione in società o consorzi già costituiti avviene nei limiti stabiliti dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento.
2. La delibera di assunzione della partecipazione è assunta dal consiglio di amministrazione, sulla base dell'analisi dello statuto della società o del consorzio, dei patti parasociali eventualmente sottoscritti e di un sintetico progetto economico di gestione della società e della partecipazione universitaria. La deliberazione è condizionata alla modifica dello statuto sociale o consortile volta a garantire all'Università la nomina di alcuni dei componenti degli organi sociali o consortili ai sensi degli articoli 2449 e ss. del codice civile, in misura adeguata alla partecipazione da assumere.
3. La deliberazione del consiglio di amministrazione è preceduta dal parere del senato accademico in merito alla corrispondenza della costituzione rispetto ai fini dell'Università, secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 5 del presente regolamento.
4. Il parere sfavorevole alla costituzione espresso dal senato accademico vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Il parere

favorevole non vincola il consiglio di amministrazione nell'assunzione della delibera di cui al comma 1. Il senato non può esprimere un parere condizionato.

Articolo 8

(Aumenti di capitale e patti parasociali)

1. La delibera relativa alla sottoscrizione di aumenti di capitale o di quota consortile è assunta dal consiglio di amministrazione.
2. La sottoscrizione dei patti parasociali compete al rettore, che vi provvede nel rispetto delle condizioni eventualmente dettate nella delibera del consiglio di amministrazione con cui fu disposta la costituzione della società o del consorzio ovvero l'assunzione della partecipazione.

Articolo 9

(Governance delle società e dei consorzi. Nomina dei componenti degli organi societari o consortili)

1. La costituzione di società o l'assunzione di partecipazione in società già costituite è condizionata alla definizione dell'amministrazione secondo il modello tradizionale o secondo il modello dualistico. Non è ammessa la costituzione o la partecipazione in società amministrate secondo il modello olistico.
2. All'Università deve essere garantita un'adeguata rappresentanza negli organi societari. Statuto ed atto costitutivo debbono prevedere la nomina diretta degli amministratori e dei componenti dell'organo di sorveglianza o del collegio sindacale, ai sensi degli articoli 2449 e ss. del codice civile. Deve essere altresì previsto il potere di revoca degli amministratori.
3. La nomina e la revoca degli amministratori di cui al comma precedente competono al rettore.
4. All'assemblea delle società ed agli organi assembleari dei consorzi partecipa il rettore o un suo delegato.

Articolo 10

(Dismissione della partecipazione, recesso e scioglimento della società o del consorzio)

1. La dismissione della partecipazione e l'esercizio del diritto di recesso nei limiti di legge e statutari sono deliberati dal consiglio di amministrazione, previo parere non vincolante del senato accademico.
2. La dismissione avviene secondo le procedure di evidenza pubblica applicabili ai contratti attivi della pubblica amministrazione. Nel caso in cui lo statuto sociale o consortile preveda clausole di gradimento o di prelazione, la dismissione avverrà primariamente in ottemperanza ad esse.
3. La dismissione o l'esercizio del diritto di recesso devono comunque essere deliberati nel caso in cui la società o il consorzio riportino perdite tali da mettere a rischio il capitale sottoscritto dall'Università.
4. Il voto nell'assemblea o nell'organo consortile in merito allo scioglimento della società o del consorzio è espresso dal rettore o da suo delegato, previo parere vincolante del consiglio di amministrazione.

Articolo 11

(Società e consorzi in house)

1. La costituzione e la partecipazione a società o consorzi in house sono disciplinate dagli articoli precedenti.
2. Nelle società e nei consorzi in house deve essere garantito il rispetto dei requisiti definiti dalla disciplina nazionale e comunitaria vigenti in merito al controllo ed all'attività svolta.

PARTE III - SOCIETÀ DI SPIN OFF/START UP DELL'UNIVERSITÀ E SOCIETÀ DI SPIN OFF/START UP ACCADEMICI

Articolo 12

(Principi, oggetto, forma giuridica e durata degli spin off universitari e start up accademiche)

1. L'Università favorisce le attività di sviluppo di saperi, di ricerche e di scoperte maturati in ambito universitario, riconoscendone la funzione di stimolo alla ricerca, le ricadute sulla qualità dell'insegnamento universitario e l'ausilio alla relazione ed all'integrazione tra l'Università e il mondo del lavoro, dell'impresa e delle professioni.

2. Le iniziative volte all'avvio di spin off e start up dovranno essere compatibili con la vocazione dell'Università e con il suo prestigio scientifico ed istituzionale nonché con lo spirito della diffusione dei saperi all'interno dell'Università e del mondo scientifico.
3. L'oggetto dell'attività consiste nella produzione di beni e servizi innovativi, di significativo contenuto scientifico o tecnologico, ideati e sviluppati con il contributo determinante delle risorse di ricerca dell'Università.
4. Gli spin off/start up possono essere costituiti esclusivamente sotto forma di società di capitali.
5. La durata di uno spin off/start up dell'Università non può essere superiore a 5 anni. Un termine più lungo, mai eccedente gli otto anni, può essere concordato in ragione di circostanze eccezionali ovvero delle particolari condizioni dell'ambito di attività oggetto dello spin off/start up.
6. La durata di uno spin off/start up accademico dell'Università luav di Venezia è pari a 3 anni, trascorsi i quali è possibile chiedere il prolungamento per periodi triennali, a seguito di apposita valutazione, verificate le opportunità strategiche per l'ateneo ed il perseguimento degli obiettivi dichiarati in sede di proposta di attivazione.
7. La richiesta va trasmessa al comitato sugli spin off/start up di cui all'articolo 14 del presente regolamento, che valuterà la convenienza e la presenza di condizioni favorevoli per l'Università in termini strategici per il prolungamento della durata, nonché l'incidenza del settore tecnologico proprio dello spin off/start up, i risultati raggiunti dallo spin off/start up, in un'ottica comparativa rispetto al piano presentato dallo spin off/start up in sede di attivazione, il perdurare dell'assenza di conflitto di interesse con le attività dell'Università da parte del personale docente inserito nella compagine sociale dello spin off/start up, l'assenza di criticità nei rapporti dello spin off/start up con l'Università, durante il periodo di validità dell'accreditamento, le prospettive di ulteriore sviluppo ed il permanere delle condizioni richieste per gli spin off/start up ai sensi del presente regolamento.
8. Sulla base dell'istruttoria e del parere del comitato spin off/start up, sulla richiesta di prolungamento della durata dello spin off/start up accademico, si esprimono il senato accademico e il consiglio di amministrazione, mediante delibera.

Articolo 13

(Promotori)

1. L'iniziativa volta all'avvio di uno spin off/start up dell'Università spetta:
 - a) all'Università;
 - b) al personale universitario (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo, titolari di assegno di ricerca e dottorandi)
 - c) ad altri soggetti a condizione che sia prevista la partecipazione al capitale da parte dell'università ovvero la partecipazione del personale universitario ai sensi dell'articolo 2 del Decreto ministeriale 168/2011.
2. L'iniziativa volta all'avvio di uno spin off/start up accademico spetta:
 - a) all'Università;
 - b) a docenti e ricercatori dell'università, anche nei 36 mesi successivi alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
 - c) a titolari di assegni di ricerca, di borse di studio post-laurea e post-dottorato, anche nei 36 mesi successivi al completamento dell'assegno o della borsa;
 - d) a studenti, laureandi, laureati, allievi dei corsi di master, di specializzazione e di dottorato, specializzati e dottori di ricerca, anche nei 36 mesi successivi al completamento del proprio corso di studi;
 - e) a dipendenti dell'Università appartenenti al personale tecnico amministrativo, anche nei 36 mesi successivi alla cessazione del proprio rapporto di servizio;
 - f) ad associazioni, fondazioni, società e consorzi partecipati dall'università, ai quali l'università riconosca un ruolo rilevante nella promozione dei propri interessi di ricerca.

Articolo 14

(Comitato sugli spin off/start up)

1. È istituito il comitato sugli spin off/start up, il quale:
 - a) esamina le proposte di spin off/start up, redigendo la relazione di cui all'articolo 16;
 - b) vigila sull'andamento degli spin off/start up avviati, segnalando al rettore, che ne informa il consiglio di amministrazione ed il senato accademico, ogni criticità, tecnica ed economica, che abbia eventualmente rilevato e suggerendo le azioni che ritenga opportune.
2. Il comitato è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

Il comitato rimane in carica per tre anni e può essere rinnovato con le medesime modalità di cui al comma 1.

Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione con le medesime modalità designano su proposta del rettore anche un membro supplente che, in caso di assenza del coordinatore del comitato può svolgere temporaneamente le funzioni dello stesso.

3. I membri possono essere scelti tra esperti, interni o esterni all'ateneo, in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di impresa, proprietà intellettuale e diritto societario. Il comitato può inoltre invitare a partecipare alle singole sedute, con funzioni di esperti, altri soggetti interni ed esterni all'università, specializzati nel settore di business del progetto imprenditoriale oggetto della disamina del comitato.

Articolo 15

(Partecipazione dell'Università alle società di spin off/start up dell'Università)

1. La partecipazione dell'università nelle società di spin off/start up dell'università non potrà superare il dieci per cento del capitale sociale, salvo che, su proposta del comitato sugli spin off/start up motivata in ragione del particolare significato dell'iniziativa e delle particolari condizioni del mercato in cui s'inserisce, il consiglio di amministrazione dell'università non disponga diversamente.

2. La partecipazione dell'università al capitale sociale potrà avvenire mediante conferimento in denaro ovvero mediante conferimento di beni.

3. Con apposito patto parasociale sottoscritto da tutti i soci contestualmente all'atto costitutivo della società, si dovrà prevedere che gli eventuali aumenti e le eventuali riduzioni del capitale sociale non potranno essere deliberate dagli organi sociali senza il voto favorevole dell'Università. Il medesimo patto parasociale dovrà altresì prevedere:

- a) l'obbligo, in capo ad uno o a più dei soci differenti dall'Università, di acquisto in proprio o per altri delle quote o delle azioni dell'Università, alla scadenza del termine previsto dalla convenzione di spin off/start up di cui all'articolo 19 del presente regolamento, qualora l'università abbia manifestato l'intenzione a vendere almeno sessanta giorni prima della scadenza di detto termine. Il prezzo di acquisto sarà definito da un esperto nominato di comune accordo dall'università e dal socio o dai soci acquirenti; tale prezzo comunque non potrà essere inferiore al valore nominale della partecipazione;
- b) l'impegno dei soci a procedere allo scioglimento della società nel caso in cui le perdite di esercizio superino per due anni consecutivi il limite di perdita previsto dalla normativa vigente o eventualmente quello previsto nella convenzione di spin off/start up;
- c) che la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

4. Lo statuto della società di spin off/start up dovrà prevedere:

- a) che, in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta;
- b) il diritto di gradimento dell'università in caso di cessione delle quote o delle azioni da parte degli altri soci, da esercitarsi secondo le disposizioni del codice civile;
- c) che la partecipazione dell'università, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, sia postergata nella partecipazione alle perdite rispetto a tutte le altre partecipazioni sociali;
- d) che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione di tre membri e la nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare all'Università la possibilità di nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione e dell'organo sindacale o di sorveglianza, se nominato.

Articolo 16

(Procedimento di avvio di spin off/start up)

1. I soggetti proponenti elaborano una proposta di avvio dello spin off/start up che illustra:

- a) il contenuto ed i risultati della ricerca da cui ha origine la proposta di spin off/start up e il ruolo che le strutture dell'Università hanno svolto nella ricerca;
- b) i contenuti del progetto di spin off/start up, con particolare riferimento alle ricadute che si assume possa avere sulla ricerca universitaria;
- c) il piano finanziario;
- d) le linee di sviluppo economico del progetto di spin off/start up, specificando il contesto di mercato in cui si inserisce;

- e) gli obiettivi economici che si prefigge ed i tempi in cui si assume possano essere conseguiti;
 - f) il carattere innovativo del progetto;
 - g) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - h) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di spin off/start up, al fine di consentire al consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'ateneo ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e il personale universitario che dovrà parteciparvi;
 - i) i partner non appartenenti all'università che si ritiene debbano essere coinvolti;
 - l) la partecipazione che si richiede all'università (solo per gli spin off/start up dell'università), le strutture, le attrezzature e i servizi dell'università che si ritengono utili e/o necessari;
 - m) il tempo previsto per la permanenza (solo per gli spin off/start up dell'università) dell'università nella società;
 - n) l'eventuale possibilità che lo spin off/start up si trasformi in società partecipata dall'università ai sensi della Parte II del presente regolamento;
 - o) gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'ateneo.
2. La proposta di cui al comma precedente è presentata al comitato sugli spin off/start up di cui all'articolo 14, che, in un confronto costruttivo, dialoga con i proponenti, fornendo ogni necessario ausilio al completamento del progetto e verificandone la praticabilità tecnica ed economica e l'effettività delle prospettive di sviluppo. Il comitato può chiedere chiarimenti e suggerire modificazioni al progetto.
3. Terminato il lavoro istruttorio, il comitato trasmette al rettore una propria relazione contenente la proposta con ogni documento connesso nonché un parere motivato sulla proposta stessa. Il rettore inserisce la proposta all'ordine del giorno del successivo senato accademico e del successivo consiglio di amministrazione.
4. Il senato accademico si pronuncia sulla compatibilità con l'interesse scientifico o didattico per l'università della proposta e sul rispetto dei fini istituzionali dell'università, approvandola, non approvandola ovvero approvandola a condizione che sia modificata o integrata.
5. Approvata la proposta da parte del senato accademico, il consiglio di amministrazione si pronuncia sul piano economico finanziario e sul piano di sviluppo economico del progetto, avendo riguardo alla compatibilità dell'impegno che all'università è richiesto rispetto al bilancio dell'università, tenuto anche conto dell'assetto complessivo degli spin off/start up universitari e delle partecipazioni in società e consorzi. In caso di spin off/start up dell'università, il consiglio di amministrazione indica la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'università.
6. Approvata la proposta dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza dei suoi membri, il direttore generale cura l'attivazione dello spin off/start up, assicurando il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento e verificando che gli atti costitutivi, gli statuti ed i patti parasociali siano adeguati agli obiettivi da perseguire.
7. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese spin off/start up i proponenti dell'iniziativa.
8. Prima dell'inizio dell'attività la nuova società è iscritta all'Albo degli spin off/start up tenuto dall'università.

Articolo 17

(Controllo. Verifica dell'andamento e dei risultati degli spin off/start up)

- 1. Fermo restando quanto previsto da questo regolamento e dalle norme di legge applicabili, la società di spin off/start up è tenuta a comunicare al comitato sugli spin off/start up e al direttore generale dell'università ogni avvenimento utile alla gestione della partecipazione dell'università ed ogni avvenimento che possa determinare una significativa modifica del suo valore o incidere sull'attività della società.
- 2. Le società di spin off/start up trasmettono il prospetto di bilancio sociale al comitato sugli spin off/start up e al direttore generale dell'università almeno 7 giorni prima dell'adunanza dell'organo amministrativo della società in cui dovrà essere approvato. Il comitato sugli spin off/start up e il direttore generale esprimono una valutazione sul prospetto, che trasmettono al rettore, al fine di consentire l'espressione del voto in assemblea ai sensi dell'articolo 9, quarto comma.

3. Gli statuti delle società prevedono il diritto del comitato sugli spin off/start up a richiedere informazioni e chiarimenti sull'andamento della società e sulla sua attività ai fini di cui all'articolo 14, comma 1, lettera b).

Articolo 18

(Personale dell'università e società di spin off/start up)

1. La partecipazione dei soci proponenti all'attività dello spin-off/start up costituisce per l'università garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'università. Pertanto, il socio proponente deve partecipare al capitale dello spin off/start up e deve impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello spin off/start up la propria partecipazione.

2. In deroga al divieto di esercizio del commercio e dell'industria, i professori e i ricercatori universitari siano essi a tempo pieno o a tempo definito, possono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 9, legge 240/2010, costituire o entrare a far parte della compagine sociale di uno spin off o di uno start up universitario, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali nel limite temporale della sussistenza dello spin off/start up universitario.

3. Non possono assumere cariche direttive e amministrative in uno spin off/start up i membri del consiglio di amministrazione, i professori ed i ricercatori membri delle commissioni di ateneo in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il rettore, i membri del senato accademico, i direttori dei dipartimenti dell'università, il direttore della scuola di dottorato. È fatta salva l'ipotesi in cui il direttore del dipartimento sia designato dall'università a far parte del consiglio di amministrazione di uno spin off o start up del quale non sia socio o proponente.

Valgono in ogni caso le incompatibilità eventualmente disposte da norme statutarie e regolamentari dell'università.

4. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno dovrà chiedere un'autorizzazione annuale per svolgere attività retribuite per le società di spin off/start up, avendo l'obbligo di comunicare, al termine dell'anno a cui l'autorizzazione è riferita, le attività prestate ed ogni emolumento percepito per l'attività prestata. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

5. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello spin off/start up e le funzioni didattiche e di ricerca, il docente o il ricercatore, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello spin off/start up, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.

6. Per il periodo di sussistenza dello spin off/start up, il docente e il ricercatore può assumere la carica di amministratore delegato o presidente della società previa delibera del senato accademico, tenuto conto della corrispondenza, nel caso specifico, tra la funzione di amministratore delegato o presidente e lo svolgimento istituzionale delle funzioni didattiche e di ricerca.

7. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di spin off o start up di svolgere attività in concorrenza con quella dell'ateneo di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata.

8. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società aventi

caratteristiche di spin off/start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società. Le informazioni relative al ruolo svolto dai professori e dai ricercatori universitari negli spin off, alle attività prestate e agli emolumenti percepiti sono oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione dedicata all'amministrazione trasparente del portale istituzionale di ateneo. I professori e ricercatori operanti negli spin off sono tenuti a riferire periodicamente al rettore in merito allo svolgimento di attività non comprese tra quelle istituzionali.

9. Il personale tecnico amministrativo a tempo pieno e a tempo parziale il quale proponga la costituzione di uno spin off o start up, ovvero ne entri a far parte, deve previamente acquisire l'autorizzazione del direttore generale.

10. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello spin off/start up attività non retribuita o attività retribuita nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di incompatibilità e autorizzazioni di incarichi retribuiti.

Il personale tecnico amministrativo può essere, altresì, nominato componente del consiglio di amministrazione dello spin off/start up su designazione dell'università ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'università, secondo quanto verificato, di anno in anno, dal responsabile della struttura di appartenenza.

Il personale tecnico amministrativo che partecipi a qualunque titolo allo spin off/start up deve comunicare all'università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo percepiti dallo spin off/start up.

11. I titolari di assegni di ricerca ed i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin off/start up attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione rispettivamente del consiglio di dipartimento e del collegio dei docenti del dottorato.

12. L'università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo spin off/start up. Lo spin off/start up è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 19

(Utilizzo delle strutture, delle attrezzature, dei servizi dell'università e convenzione di spin off/start up)

1. Nella proposta di avvio dello spin off/start up, i proponenti devono indicare se e quali strutture, attrezzature e/o servizi universitari sono necessari all'attività di spin off/start up. Devono altresì specificare in quale modo e per quale tempo le strutture e le attrezzature saranno utilizzate, chiarendo le misure atte a garantire che l'attività di spin off/start up non sia di alcun danno alle esigenze didattiche e di ricerca dell'università.

2. L'università, al fine facilitare l'avvio e il primo sviluppo dello spin off/start up, potrà fornire le strutture, attrezzature e servizi, compatibilmente con le risorse disponibili.

3. Le modalità di utilizzo delle strutture e delle attrezzature sono definite in una convenzione che viene approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione insieme al progetto di spin off/start up e che regola l'intero complesso dei rapporti tra l'università e la società di spin off/start up.

Articolo 20

(Proprietà intellettuale)

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo spin-off/start up appartiene alla nuova società, salva diversa pattuizione tra i soggetti che hanno collaborato al conseguimento degli stessi.

2. Alle invenzioni conseguite dai soci nell'ambito delle funzioni svolte all'interno dello spin off o dello start up si applicano le disposizioni previste dal regolamento luav per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale e dalla legge vigente.

Articolo 21

(Uscita dell'università dalla società di spin off/start up dell'università. Trasformazione della società di spin off/start up dell'università in società costituita o partecipata dall'università ai sensi della Parte II)

1. Nel rispetto del principio di funzionalizzazione dell'attività amministrativa, la partecipazione dell'università alle società di spin off/start up ha come obiettivi quello di incrementare gli sviluppi applicativi delle ricerche compiute nell'ambito delle proprie strutture ed attività, nonché quello di garantire al proprio personale di dare corso a detti sviluppi. In ragione di ciò e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 1, la presenza dell'università nella società di spin off è a termine.

2. Il termine di permanenza dell'università nella società di spin off/start up, definito nella convenzione di spin off/start up, è quello indicato al comma 5 dell'articolo 12.

3. Scaduto il termine di cui al comma precedente, l'università cede la propria partecipazione nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, nei patti parasociali e nella convenzione di spin off/start up.

4. Il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, qualora ritengano che l'attività oggetto dello spin off/start up debba costituire oggetto di una società costituita o partecipata dall'università ai sensi della Parte II del presente regolamento e sussistendone i requisiti e le condizioni economiche, alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo

possono deliberare la trasformazione della società di spin off/start up in società di cui alla Parte II.

In tal caso, è mantenuta la partecipazione dell'università nella società di spin off/start up anche oltre al termine di cui al comma 2 e per tutto il tempo necessario alla trasformazione.

Articolo 22
(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli spin-off/start up già costituiti. Essi devono adeguare i propri statuti e patti parasociali a quanto qui previsto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove ciò non sia possibile, la Commissione spin-off/start up può proporre, d'intesa con gli interessati, soluzioni specifiche agli organi di ateneo che deliberano sull'accettazione o meno delle deroghe.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

delibera n. 5
prot. n. 3179/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

partecipazione dell'Università luav ai progetti di ricerca vincitori di finanziamenti sui programmi di ricerca bando PRIN 2020

UOR: DIVISIONE RICERCA (DIV RICERCA)

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente informa il senato accademico degli esiti relativi alla partecipazione di luav al bando PRIN, Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale - anno 2020, finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

In risposta alla call 2020 dei progetti PRIN (di cui al decreto direttoriale MUR 16 ottobre 2020, n. 1628) l'ateneo ha presentato 37 proposte progettuali, delle quali 8 con il ruolo di capofila e 29 in partenariato con altre unità di ricerca.

Il MUR, con decreti direttoriali 25 novembre 2021, n. 2791 e n. 2789, ha approvato le graduatorie dei progetti.

Tre sono i docenti dell'ateneo che partecipano in partenariato a progetti di ricerca vincitori:

Bertozzi Marco, nell'ambito del progetto "Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922. Paesaggi e location del primo cinema italiano cent'anni dopo" - settore ERC SH5_4 Visual and performing arts, film, design, che ha come coordinatore nazionale il prof Silvio Alovisio dell'Università degli Studi di Torino;

Ferrario Viviana, nell'ambito del progetto "MIND - Le Montagne dentro la Montagna. Narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nella montagna italiana: nuove letture" - settore ERC SH2_11 Human, economic and social geography, che ha come coordinatore nazionale il prof. Mauro Pascolini dell'Università degli Studi di Udine;

Piperata Giuseppe, nell'ambito del progetto "RE.S.T.O.R.E. - La Resilienza dello Stato Tramite un'Organica Riforma dell'Economia" – settore ERC SH2_4 Constitutions, human rights, comparative law, humanitarian law, anti-discrimination law, che ha come coordinatore nazionale il prof. Aldo Sandulli della Luiss - Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli – Roma.

Il finanziamento ai progetti luav è il seguente:

Referente luav	Contributo Mur	co-finanziamento luav (valorizzato in costi personale strutturato)	Budget totale luav
Bertozzi Marco	€ 54.500,00	€ 26.900,00	€ 81.400,00
Ferrario Viviana	€ 93.105,00	€ 32.409,00	€ 125.514,00
Piperata Giusepp	€ 80.339,00	€ 32.427,00	€ 112.766,00

Pertanto il costo totale dei progetti sarà di € 319.680,00, il contributo Ministeriale di € 227.944,00, mentre i restanti € 91.736,00 saranno co-finanziati dall'ateneo in termini di ore/uomo del personale strutturato.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 del bando ministeriale PRIN 2020, la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al novantesimo giorno dopo l'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento, che per le graduatorie a cui appartengono i progetti in parola è attualmente in corso di emanazione.

Il contributo per la realizzazione dei progetti sarà erogato in unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti sedi delle unità di ricerca.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto di luav, in particolare l'articolo 6**
- **considerata la rilevanza nazionale delle ricerche PRIN finanziate**
- **rilevato l'interesse dell'Università luav a sviluppare e promuovere la ricerca sulle tematiche inerenti i progetti approvati**
- **visti i decreti direttoriali del MUR 25 novembre 2021 n. 2791 e n. 2789 con i quali sono state approvate le graduatorie dei progetti per i settori SH2 e SH5**
- **nelle more e a condizione dell'emanazione del decreto di ammissione al finanziamento da parte del MUR**

delibera all'unanimità di approvare la partecipazione dell'Università luav ai progetti di ricerca PRIN - bando 2020 sotto elencati:

- 1) **"Revisualizing Italian Silentscapes 1896-1922. Paesaggi e location del primo cinema italiano cent'anni dopo"** - responsabile scientifico prof. Marco Bertozzi;
- 2) **"MIND - Le Montagne dentro la Montagna. Narrazioni, dinamiche e percorsi di sviluppo nella montagna italiana: nuove letture"** - responsabile scientifico prof.ssa Viviana Ferrario;
- 3) **"RE.S.T.O.R.E. - La Resilienza dello Stato Tramite un'Organica Riforma dell'Economia"** - responsabile scientifico prof. Giuseppe Piperata.

delibera n. 6
prot. n. 3180/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

programmazione didattica a.a. 2022/2023: importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa

UOR: **SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente ricorda che con riferimento agli importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa dei corsi di studio di primo e secondo livello il senato accademico ha deliberato negli ultimi tre anni di confermare il valore degli importi precedentemente definiti, coerenti con il decreto interministeriale 21 luglio 2011 n. 313, che disciplina il Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per attività di insegnamento - articolo 23, comma 2, legge 30 dicembre 2010 n. 240, stabilendo che il costo orario, con riferimento a ciascuna specifica tipologia di contratto, si attesti come principio di fondo, nel valore minimo del range individuato, ove presente.

Tuttavia, in deroga al principio di fondo, è stato anche concesso di non attenersi ai valori minimi dei range individuati in presenza di delibera motivata da parte della struttura didattica e solo per casi eccezionali riferibili alla tipologia di attività formativa, alla qualificazione scientifica e/o professionale richiesta, rimanendo nei limiti del budget assegnato.

Verificato che persiste per l'ateneo la necessità di attuare una contrazione della spesa, e tenuto conto che per l'anno accademico 2022/2023 il finanziamento per le necessità dell'offerta formativa è confermato in € 1.800.000, come si evince dal bilancio unico di ateneo di previsione autorizzatorio 2022 approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2021, il presidente propone, per l'anno accademico 2022/2023, di mantenere gli importi approvati negli anni precedenti, tenendo valido il principio di opportunità di applicazione del valore minimo dei range presi in considerazione, con possibilità di deroga sull'importo minimo in presenza di finanziamento esterno o, per quanto riguarda il range dei compensi per i contratti di eccellenza nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di studio di primo e secondo livello, di adeguata motivazione inclusa la residenza e domicilio all'estero del docente proposto.

Gli importi su base oraria individuati per l'anno accademico 2022/2023 sono pertanto i seguenti:

- attività di insegnamento mediante affidamento retribuito a docenti e ricercatori: € 73,00;
- contratti di insegnamento (articolo 23 comma 2 legge 30 dicembre 2010 n. 240): da € 65,00 a € 80,00;
- contratti di eccellenza (articolo 23 comma 1 legge 30 dicembre 2010 n. 240):

- corsi di formazione avanzata (master e corsi di perfezionamento): da € 120,00 a € 180,00;
- offerta formativa corsi di studio di primo e secondo livello: da € 110,00 a €140,00;
- d) attività didattica integrativa: € 31,00;
- e) retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo a tempo pieno e definito ai quali, previo consenso scritto, siano affidati corsi e moduli curricolari ai sensi dell'articolo 6 comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240: € 73,00.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto dell'Università luav**
- **vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'articolo 23, commi 1 e 2**
- **visto il decreto interministeriale 21 luglio 2011 n. 313**
- **richiamato quanto deliberato dagli organi di governo luav nelle sedute citate in premessa**
- **considerato che persiste per l'ateneo la necessità di attuare una contrazione della spesa**

esprime unanime parere favorevole in merito agli importi dei compensi per le attività di insegnamento e di didattica integrativa come indicato in premessa ricordando di mantenere il principio di opportunità di applicazione del valore minimo dei range individuati, con possibilità di deroga sull'importo minimo in presenza di finanziamento esterno o, per quanto riguarda il range dei compensi per i contratti di eccellenza nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di studio di primo e secondo livello, di adeguata motivazione, inclusa la residenza e domicilio all'estero del docente proposto.

Il senato accademico raccomanda altresì che, in sede di programmazione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2022/2023, si valuti attentamente il numero di contratti di eccellenza retribuiti attivabili da ciascun corso di studio, fatti salvi, in ragione della particolare e specifica forma didattica e del carattere internazionale, i percorsi formativi diversi dai corsi di studio di primo e secondo livello, e ribadisce che, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, gli incarichi a professori in quiescenza siano attribuiti a titolo gratuito.

delibera n. 7
prot. n. 3181/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità: approvazione statuto e adesione dell'Università luav

UOR: **SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente ricorda che nella seduta del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente del 21 luglio e 28 luglio 2021, è stata deliberata l'adesione al progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, promosso dalla Regione del Veneto nell'ambito delle iniziative connesse alla Conferenza sul Clima del G20 Economia tenutosi nel luglio 2021 a Venezia con la presenza dei ministri dell'Economia e delle Finanze e della Pubblica Amministrazione. Il presidente ricorda che nel corso di detto incontro luav ha manifestato la volontà, insieme alle maggiori istituzioni veneziane, di addivenire alla costituzione di una Fondazione di partecipazione – la Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” – con la finalità di presidiare un piano di interventi funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio, con fulcro la città di Venezia.

Nel corso dei mesi seguenti è continuata l'attività di confronto tra le varie istituzioni coinvolte al fine di redigere uno statuto condiviso sia sotto il profilo degli obiettivi sia della governance che sottopone all'approvazione del senato accademico.

Le finalità della Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”, ente senza scopo di lucro, riguardano la creazione, promozione, sviluppo del territorio e attuazione di un modello ambientale, economico, sociale e urbanistico volto allo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta che, tra l'altro, include il perseguimento di obiettivi di:

- transizione energetica verso forme di utilizzo di risorse e fonti di energia rinnovabili o naturali compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione del sistema produttivo, della logistica e dei trasporti, interventi di mobilità sostenibile, attività di efficienza energetica nei processi industriali e nel settore edilizio e del riscaldamento, pubblico e privato; sostenibilità ambientale nella gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, così come nello svolgimento delle attività produttive, industriali, e artigianali, turistiche e/o commerciali e dei servizi, ivi inclusi i progetti di economia circolare; difesa, valorizzazione, manutenzione e recupero del tessuto urbano, del territorio, del patrimonio idrico, dell'ecosistema lagunare e dell'ambiente in generale (ivi inclusa, senza limitazione, il sostegno, la gestione e la

manutenzione dei canali, della rete fognaria e del litorale lagunare, così come degli interventi e delle infrastrutture di protezione o contenimento delle maree);

- recupero, rilancio produttivo e sostenibilità ambientale di Porto Marghera e di altre aree produttive venete, compresi cluster e distretti logistici, ivi inclusa la creazione di un polo per attività di produzione e fornitura di idrogeno e altre forme di energia rinnovabili o naturali, nonché la realizzazione e gestione, anche sperimentale, delle relative infrastrutture e tecnologie;

- creazione, sviluppo, promozione e realizzazione di attività nel settore dell'istruzione, ivi inclusa la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria, e dell'alta formazione, di servizi formativi per occupati e inoccupati, nonché di attività di ricerca scientifica e/o applicata in qualsiasi materia, facoltà e settore scientifico-disciplinare, ivi inclusi, senza limitazione, l'insegnamento e lo studio interdisciplinare di materie aventi ad oggetto la sostenibilità, la transizione energetica, l'efficienza energetica, l'economia circolare e l'ambiente, con l'obiettivo di rendere Venezia un Campus internazionale di riferimento a livello globale nella formazione scolastica, accademica continua e nelle attività di ricerca in materia di sviluppo sostenibile;

- cura, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, culturale, architettonico e paesaggistico di Venezia, della Laguna Veneta e del suo retroterra metropolitano;

- promozione e attuazione di politiche, programmi e interventi di riqualificazione volte alla difesa di un piano di residenzialità, anche tramite agevolazioni e servizi per lavoratori e studenti, con l'obiettivo di promuovere e incentivare il popolamento di Venezia e della Laguna Veneta e di assicurare un futuro prospero alle comunità locali;

- innovazione e digitalizzazione del territorio urbano e lagunare, delle attività produttive, commerciali, turistiche ed educative nel contesto del piano di rilancio sociale, economico e ambientale di Venezia e della Laguna Veneta; promozione, avvio e sviluppo di imprese e start-up che operano nei settori della sostenibilità ambientale, della transizione energetica, dell'efficienza energetica, dell'economia circolare, della digitalizzazione, della riqualificazione urbana e della coesione sociale, anche tramite la creazione e lo sviluppo di centri di innovazione, sviluppo e accelerazione ad esse dedicati;
- promozione, sviluppo e attuazione di un sistema turistico sostenibile, anche mediante la realizzazione di piattaforme digitali e altri strumenti volti a gestire e regolare i flussi turistici; promozione dell'equità di genere e sociale e di politiche di coesione sociale;

- creazione, promozione e attuazione di piani per il sostegno e lo sviluppo del commercio e dell'artigianato locale;

- promozione della legalità, dell'etica e del civismo;

- creazione di una rete di relazioni ed esperienze a livello internazionale tali per cui le attività promosse nel territorio di Venezia e del Veneto possano trovare confronto e riscontro nella comunità che a livello globale si occupa dei medesimi temi di sostenibilità secondo un approccio ESG (Environmental, Social and Governance), di modo che la Fondazione e le sue attività possano costituire un riferimento all'interno dei network maggiormente rilevanti.

Sono organi della Fondazione: il presidente della Fondazione, che è anche il presidente del consiglio di indirizzo; i vice presidenti del consiglio di indirizzo; il consiglio di indirizzo; il comitato di gestione e il suo presidente, il comitato tecnico scientifico, il collegio sindacale e il revisore legale dei conti.

Il presidente fa inoltre presente che nel corso degli incontri di confronto tra i vari enti coinvolti sono state accolte le osservazioni delle istituzioni universitarie e scientifiche che aderiscono alla Fondazione in particolare per quanto riguarda la composizione del comitato tecnico scientifico dove hanno una rappresentanza maggioritaria in considerazione dei poteri consultivi e di proposta in merito ai programmi di indirizzo annuale e/o pluriennale della Fondazione e agli eventuali piani strategici, scientifici, economico e/o finanziari; alle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione; di

elaborazione delle analisi di scenario di breve, medio o lungo termine sugli sviluppi di scienze, tecnologie, ricerche e applicazioni in tutti gli ambiti e settori che sono utili o necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione e all'esercizio delle sue attività; fornisce pareri sui temi della ricerca, dell'education e dei servizi agli studenti.

Il presidente rileva inoltre che:

- il **patrimonio della Fondazione** è costituito da:

a) il fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo, costituito dagli apporti effettuati dai Fondatori;

b) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, donazioni, eredità e qualsiasi altra forma di attribuzione patrimoniale di denaro o beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, ivi inclusi strumenti finanziari, aziende o rami di aziende, crediti, opere, servizi, prestazioni d'opera, collaborazioni e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica effettuati da Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori, nonché da altri enti, organizzazioni, società, persone giuridiche o fisiche, siano essi pubblici o privati, ove effettuati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) denaro, beni mobili o immobili di qualunque tipo, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, sussidi e qualunque altra forma di attribuzione patrimoniale effettuati in denaro o in natura dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Stati stranieri, da enti territoriali, così come da ogni altro ente, soggetto od organizzazione, siano essi pubblici o privati (nazionali, internazionali o sovranazionali) che, in virtù di una deliberazione del Consiglio di Indirizzo, sono destinati a incrementare il Patrimonio;

e) rendite non utilizzate e proventi delle attività proprie che, in virtù di una deliberazione del Consiglio di Indirizzo sono destinate ad incrementare il patrimonio;

f) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;

g) messa a disposizione di spazi o strumentazioni, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità della Fondazione o privati;

- il **fondo di gestione** è costituito:

a) dai contributi, versamenti, apporti, eventuali elargizioni, donazioni, eredità e qualsiasi altra forma di attribuzione patrimoniale in denaro e beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, ivi inclusi strumenti finanziari, aziende o rami di aziende, crediti, opere, servizi e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica effettuati da Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori, nonché da altri enti, organizzazioni, società, persone giuridiche o fisiche, siano essi pubblici o privati, ove non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;

b) denaro, beni mobili o immobili di qualunque tipo, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e qualsiasi altro utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

c) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, sussidi e qualunque altra forma di attribuzione patrimoniale effettuati in denaro o in natura dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Stati stranieri, da enti territoriali, così come da altri enti, soggetti od organizzazioni, siano essi pubblici o privati (nazionali, internazionali o sovranazionali), nella misura in cui non siano destinati a incrementare il patrimonio;

d) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse o complementari, così come ogni altra entrata o attribuzione patrimoniale di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

Per quanto riguarda la costituzione del patrimonio della fondazione il presidente rileva che nel corso degli incontri per la definizione dei contenuti dello statuto si è ipotizzato che ciascun Ente o Soggetto possa contribuire con

un apporto in denaro - nella misura pari o superiore a € 30/50.000,00 sia con un apporto diverso dal denaro, in termini di valore equivalente ai beni o servizi da fornire, purché legati questi ultimi a una indicazione chiara del valore stesso dei beni o servizi oggetto dell'apporto, da sottoporre a successiva perizia.

A tale riguardo il presidente propone al senato di contribuire alla dotazione del patrimonio con un apporto in termini di servizi corrispondenti per Iuav nelle capacità di progettazione e nel know how per l'elaborazione del piano di sviluppo della città di Venezia per il cui ammontare chiede il mandato a definire l'importo in accordo con le altre istituzioni culturali e accademiche. Il presidente dà lettura dello schema di statuto della Fondazione allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 24).

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- visto lo statuto dell'Università Iuav

- richiamato quanto deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle sedute del 21 e 28 luglio 2021

- considerato quanto esposto in premessa e considerate le finalità scientifiche, il prestigio delle Istituzioni coinvolte e l'importanza dell'adesione alla costituenda Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità delibera all'unanimità di:

1) approvare lo statuto della Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

2) approvare l'adesione dell'ateneo alla Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità dando mandato al rettore di compiere tutti gli atti che si rendessero necessari ai fini del perfezionamento dell'iniziativa in parola;

3) esprimere parere favorevole al consiglio di amministrazione per la partecipazione dell'ateneo alla dotazione patrimoniale della Fondazione con contributi scientifici e servizi corrispondenti alle capacità di progettazione e nel know how per l'elaborazione del piano di sviluppo della città di Venezia per il cui ammontare è dato mandato al rettore di definire l'importo in accordo con le altre istituzioni culturali e accademiche.

ALLEGATO "A" AL N. / DI REPERTORIO

Statuto della fondazione di partecipazione
"Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità"

=* =

Art. 1 Costituzione, denominazione, natura, sede e territorio di
operatività, durata

1.1 Viene costituita la fondazione di partecipazione denominata:

"[Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità]"

1"

di seguito la Fondazione.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"VCMS".

1.2 La Fondazione non persegue lo scopo di lucro, ha piena capacità di diritto privato e risponde ai principi della fondazione di partecipazione nell'ambito del genere di fondazione disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile.

1.3 La Fondazione ha sede legale a Venezia presso in via [•]
n. [•].

La Fondazione opera nell'ambito del territorio metropolitano, regionale, nazionale ed internazionale. Il Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza di cui al successivo articolo 14.5 dello Statuto, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici amministrativi e di rappresentanza (direzionali e operativi), sedi secondarie, filiali, succursali, delegazioni o unità locali, comunque denominati, per poter svolgere, sia le attività della Fondazione, sia attività di promozione e sviluppo di una consolidata rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione (**"Sedi Secondarie e Rappresentanze"**).

1.4 La Fondazione ha durata illimitata.

1.5. Con deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo adotta un regolamento, al fine di definire l'assetto organizzativo e la dotazione organica per lo svolgimento delle attività finalizzate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

SCOPO E ATTIVITA'

Art. 2 Finalità della Fondazione

2.1 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la creazione, promozione, sviluppo del territorio e attuazione di un modello ambientale, economico, sociale e urbanistico volto allo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta che, tra l'altro, include il perseguimento di obbiettivi di:

- (i) transizione energetica verso forme di utilizzo di risorse e fonti di energia rinnovabili o naturali compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione (ivi compresi l'idrogeno, il biometano e il bio-LNG), che includono, senza limitazione, la decarbonizzazione del sistema produttivo, della logistica e dei trasporti, interventi di mobilità sostenibile, attività di efficienza energetica nei processi industriali e nel settore edilizio e del riscaldamento, pubblico e privato;
- (ii) sostenibilità ambientale nella gestione, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti, così come nello svolgimento delle attività produttive, industriali, e artigianali, turistiche e/o commerciali e dei servizi, ivi inclusi i progetti di economia circolare;

- (iii) difesa, valorizzazione, manutenzione e recupero del tessuto urbano, del territorio, del patrimonio idrico, dell'ecosistema lagunare e dell'ambiente in generale (ivi inclusa, senza limitazione, il sostegno, la gestione e la manutenzione dei canali, della rete fognaria e del litorale lagunare, così come degli interventi e delle infrastrutture di protezione o contenimento delle maree);
- (iv) recupero, rilancio produttivo e sostenibilità ambientale di Porto Marghera e di altre aree produttive venete, compresi cluster e distretti logistici, ivi inclusa la creazione di un polo per attività di produzione e fornitura di idrogeno e altre forme di energia rinnovabili o naturali, nonché la realizzazione e gestione, anche sperimentale, delle relative infrastrutture e tecnologie;
- (v) creazione, sviluppo, promozione e realizzazione di attività nel settore dell'istruzione, ivi inclusa la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria, e dell'alta formazione, di servizi formativi per occupati e inoccupati, nonché di attività di ricerca scientifica e/o applicata in qualsiasi materia, facoltà e settore scientifico-disciplinare, ivi inclusi, senza limitazione, l'insegnamento e lo studio interdisciplinare di materie aventi ad oggetto la sostenibilità, la transizione energetica, l'efficienza energetica, l'economia circolare e l'ambiente, con l'obiettivo di rendere Venezia un *Campus* internazionale di riferimento a livello globale nella formazione scolastica, accademica continua e nelle attività di ricerca in materia di sviluppo sostenibile;
- (vi) cura, valorizzazione e promozione del patrimonio artistico, culturale, architettonico e paesaggistico di Venezia, della Laguna Veneta e del suo retroterra metropolitano;
- (vii) promozione e attuazione di politiche, programmi e interventi di riqualificazione volte alla difesa di un piano di residenzialità, anche tramite agevolazioni e servizi per lavoratori e studenti, con l'obiettivo di promuovere e incentivare il popolamento di Venezia e della Laguna Veneta e di assicurare un futuro prospero alle comunità locali;
- (viii) innovazione e digitalizzazione del territorio urbano e lagunare, delle attività produttive, commerciali, turistiche ed educative nel contesto del piano di rilancio sociale, economico e ambientale di Venezia e della Laguna Veneta;
- (ix) promozione, avvio e sviluppo di imprese e start-up che operano nei settori della sostenibilità ambientale, della transizione energetica, dell'efficienza energetica, dell'economia circolare, della digitalizzazione, della riqualificazione urbana e della coesione sociale, anche tramite la creazione e lo sviluppo di centri di innovazione, sviluppo e accelerazione ad esse dedicati;
- (x) promozione, sviluppo e attuazione di un sistema turistico sostenibile, anche mediante la realizzazione di piattaforme digitali e altri strumenti volti a gestire e regolare i flussi turistici;
- (xi) promozione dell'equità di genere e sociale e di politiche di coesione sociale;
- (xii) creazione, promozione e attuazione di piani per il sostegno e lo sviluppo del commercio e dell'artigianato locale;
- (xiii) promozione della legalità, dell'etica e del civismo.
- (xiv) creazione di una rete di relazioni ed esperienze a livello internazionale tali per cui le attività promosse nel territorio di Venezia e del Veneto possano trovare confronto e riscontro nella comunità che a livello globale si occupa dei medesimi temi di sostenibilità secondo un approccio *ESG* (*Environmental, Social and Governance*), di modo che la Fondazione e le sue attività possano

costituire un riferimento all'interno dei network maggiormente rilevanti.

Art. 3 Attività della Fondazione

3.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, nei limiti consentiti da leggi e regolamenti applicabili, la Fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale che potranno essere svolte in tutti gli ambiti e settori ricompresi tra gli scopi della Fondazione di cui al precedente articolo 2 o comunque ad essi accessori, strumentali o complementari:

- (i) progettare, realizzare, produrre, gestire, organizzare e promuovere, progetti, iniziative, beni e/o servizi; in particolare, promuovere progetti di valorizzazione del territorio regionale, relativi agli ambiti o settori di competenza, ricompresi tra gli scopi della Fondazione o comunque ad essi accessori, strumentali o complementari.
- (ii) promuovere, finanziare e sostenere Università, ed istituzioni di alta formazione, dipartimenti, istituti, centri, laboratori e attività di ricerca, nonché corsi, *master* e qualsiasi attività di istruzione o formazione scolastica, universitaria o professionale;
- (iii) collaborare e concludere convenzioni o accordi con lo Stato Italiano, Stati Stranieri, gli enti territoriali (ivi inclusi, senza limitazione, la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia), ed ogni altro ente, soggetto od organizzazione, pubblico o privato, nazionale, internazionale o sovranazionale, tra cui, senza limitazione, amministrazioni pubbliche, Università, dipartimenti, istituti, fondazioni, associazioni, società, persone giuridiche o fisiche;
- (iv) istituire, organizzare, gestire, promuovere e finanziare convegni, congressi, seminari, incontri, manifestazioni, siano essi scientifici, culturali o divulgativi, nonché premi, concorsi, borse di studio e simili riconoscimenti;
- (v) acquisire, conservare, tutelare, valorizzare e divulgare alla comunità scientifica o al pubblico - anche mediante la realizzazione di archivi tematici, piattaforme digitali o poli espositivi, temporanei o permanenti - il patrimonio culturale, tecnico e scientifico della Fondazione o di altri soggetti che con essa collaborano;
- (vi) realizzare, organizzare e finanziare esposizioni, mostre, manifestazioni e altre attività culturali, tecniche, scientifiche, artistiche o divulgative;
- (vii) promuovere e realizzare pubblicazioni e iniziative editoriali di qualsiasi tipo e natura (scritte, audiovisive o digitali), di carattere scientifico, tecnico, culturale o divulgativo;
- (viii) promuovere la raccolta a qualunque titolo di fondi, donazioni, eredità, legati, contributi e finanziamenti, pubblici o privati, da destinare al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- (ix) organizzare incontri e corsi di approfondimento o aggiornamento, istituire, gestire, attuare ogni iniziativa diretta alla formazione, informazione, perfezionamento, riqualificazione, orientamento e aggiornamento professionale;
- (x) promuovere e realizzare la massima correlazione e integrazione con enti pubblici e privati, a livello locale, regionale, nazionale o internazionale, in particolare con quelli aventi scopi e finalità analoghi, sia nel campo della acquisizione, valorizzazione e gestione di attività di comune interesse, sia nell'ambito delle

attività scientifiche, tecniche, culturali, promozionali, educative e di ricerca;

- (xi) promuovere e condurre ricerche, studi, analisi e sondaggi sulle tematiche di maggiore interesse relativi agli ambiti o settori ricompresi tra gli scopi della Fondazione o comunque ad essi accessori, strumentali o complementari.
- (xii) attivare ogni forma di collaborazione con enti, agenzie, organismi, organizzazioni ed istituzioni nazionali, europee ed internazionali per il perseguimento delle proprie finalità statutarie.

Art. 4 Attività strumentali, accessorie, connesse e complementari

4.1 Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e nell'ambito dell'esercizio delle proprie attività, la Fondazione, nei limiti consentiti da leggi e regolamenti applicabili, può:

- (i) amministrare e gestire beni mobili o immobili di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o che saranno comunque posseduti o detenuti dalla Fondazione a qualunque titolo;
- (ii) stipulare convenzioni, accordi e comunque i negozi giuridici più idonei per l'affidamento ai Fondatori e/o terzi di parte dell'attività, secondo modalità che potranno essere definite in un apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto;
- (iii) raccogliere e gestire risorse di terzi da devolvere al sostegno delle proprie attività istituzionali, anche promuovendo eventi e campagne di promozione e sensibilizzazione;
- (iv) stipulare o compiere ogni atto, accordo, contratto od operazione ritenuto utile o necessario al fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, accordi di collaborazione, consulenza, locazioni d'opera, appalti di servizi, mutui, finanziamenti, anticipazioni, prestiti, di qualsivoglia natura e tipologia, contratti di conto corrente e altri contratti bancari, compravendite, acquisti, cessioni, costituzione di diritti reali o di godimento, ivi inclusa la costituzione di garanzie reali o personali, la conclusione di contratti di affitto o locazioni di qualsiasi genere, aventi ad oggetti beni mobili o immobili, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e, più in generale, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, attiva o passiva;
- (v) costituire, partecipare o assumere partecipazioni, interessenze e strumenti finanziari in società di persone o di capitali, imprese sociali o cooperative che svolgano attività coerenti con gli scopi perseguiti e le attività esercitate dalla Fondazione;
- (vi) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, di qualsiasi genere (ivi inclusi enti filantropici e organizzazioni di volontariato), pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi o all'esercizio di attività coerenti con quelli della Fondazione;
- (vii) partecipare in qualità di partner o di capofila, anche con budget proprio, a progetti a valere su bandi internazionali, nazionali o regionali;
- (viii) svolgere ogni altro atto, operazione o attività che siano strumentali, connessi, accessori o complementari alle attività di

interesse generale svolte dalla Fondazione o al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il tutto con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, della concessione di finanziamenti tra il pubblico, dei servizi di investimento e di ogni altra attività riservata per legge.

PATRIMONIO, FONDO DI DOTAZIONE E FONDO DI GESTIONE

Art.5 Patrimonio

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- (i) il fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo pari ad Euro [•] ([•]....., costituito dagli apporti effettuati dai Fondatori
- (ii) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, donazioni, eredità e qualsiasi altra forma di attribuzione patrimoniale di denaro o beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, ivi inclusi strumenti finanziari, aziende o rami di aziende, crediti, opere, servizi, prestazioni d'opera, collaborazioni e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica effettuati da Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori, nonché da altri enti, organizzazioni, società, persone giuridiche o fisiche, siano essi pubblici o privati, ove effettuati con espressa destinazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- (iii) denaro, beni mobili o immobili di qualunque tipo, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- (iv) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, sussidi e qualunque altra forma di attribuzione patrimoniale effettuati in denaro o in natura dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Stati stranieri, da enti territoriali, così come da ogni altro ente, soggetto od organizzazione, siano essi pubblici o privati (nazionali, internazionali o sovranazionali) che, in virtù di una deliberazione del Consiglio di Indirizzo (assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto), sono destinati a incrementare il Patrimonio;
- (v) rendite non utilizzate e proventi delle attività proprie che, in virtù di una deliberazione del Consiglio di Indirizzo (assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto), sono destinate ad incrementare il patrimonio;
- (vi) fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- (vii) messa a disposizione di spazi o strumentazioni, per la realizzazione di iniziative attinenti alle finalità della Fondazione.

In caso di apporti diversi dal denaro, deve essere redatta una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione che descrive l'oggetto dell'apporto e attesta che il valore dell'apporto è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del patrimonio della Fondazione.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari e viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività della Fondazione e il perseguimento dei propri scopi istituzionali, con modalità idonee a preservarne il valore, a ottenere un rendimento adeguato, garantendone la continuazione nel tempo anche mediante la diversificazione degli investimenti.

5.3 E' vietata la distribuzione, in qualunque modo, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori, Membri Onorari, lavoratori, collaboratori e componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o esclusione, salvi i casi in cui la distribuzione non sia imposta per legge.

5.4 Il patrimonio della Fondazione è costituito in via maggioritaria da risorse provenienti da soggetti di diritto privato.

Art.6 Fondo di gestione

6.1 Il fondo di gestione, per l'adempimento dei compiti della Fondazione è costituito da:

- (i) contributi, versamenti, apporti, eventuali elargizioni, donazioni, eredità e qualsiasi altra forma di attribuzione patrimoniale in denaro e beni, mobili o immobili, materiali o immateriali, ivi inclusi strumenti finanziari, aziende o rami di aziende, crediti, opere, servizi e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica effettuati da Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori, nonché da altri enti, organizzazioni, società, persone giuridiche o fisiche, siano essi pubblici o privati, ove non siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio;
- (ii) denaro, beni mobili o immobili di qualunque tipo, partecipazioni, strumenti finanziari, crediti, aziende o rami di aziende e qualsiasi altro utilità suscettibile di valutazione economica che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- (iii) contributi, elargizioni, versamenti, apporti, sussidi e qualunque altra forma di attribuzione patrimoniale effettuati in denaro o in natura dall'Unione europea, dallo Stato italiano, da Stati stranieri, da enti territoriali, così come da altri enti, soggetti od organizzazioni, siano essi pubblici o privati (nazionali, internazionali o sovranazionali), nella misura in cui non siano destinati a incrementare il patrimonio;
- (iv) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali, connesse o complementari, così come ogni altra entrata o attribuzione patrimoniale di qualsivoglia tipologia e natura, che non siano espressamente destinate a patrimonio.

6.2 Le rendite e risorse della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità istituzionali.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Art.7 Fondatori

7.1 Sono fondatori i seguenti enti e soggetti (i **"Fondatori"**):

- (i) il Governo Italiano/la Presidenza del Consiglio dei Ministri (**"il Governo"**)
- (ii) i seguenti enti pubblici territoriali (gli **"Enti Territoriali"**):
 - (b) la Regione Veneto;
 - (c) il Comune di Venezia;
- (iii) le seguenti istituzioni culturali e accademiche (le **"Istituzioni Culturali-Accademiche"**):
 - (a) Università Ca' Foscari di Venezia;
 - (b) Università IUAV di Venezia;

- (c) Accademia delle Belle Arti di Venezia;
- (d) Fondazione Giorgio Cini;
- (e) Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia;
- (iv) le seguenti imprese e associazioni imprenditoriali (i **"Soggetti Imprenditoriali"**):
 - (a) Confindustria Veneto;
 - (b) Snam S.p.A.;
 - (c) Generali S.p.A.;
 - (d) Boston Consulting Group;
 - (e) Eni S.p.A.;
 - (f) Enel Italia S.p.A..

Art. 8 Co-Fondatori e Sostenitori e Membri Onorari

8.1 Possono divenire **"Co-Fondatori"**, mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, gli enti, le società, le fondazioni, le associazioni, le Università, le organizzazioni e le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, italiane ed estere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione, mediante contributi o attribuzioni patrimoniali in denaro, beni mobili o immobili, aziende, rami di aziende, strumenti finanziari, crediti, opere, servizi e qualsiasi altra utilità suscettibile di valutazione economica, nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Indirizzo mediante deliberazione adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, fermo restando che i contributi richiesti ai Co-Fondatori dovranno essere almeno pari al contributo iniziale al fondo di dotazione di minor valore tra quelli effettuati dai Fondatori.

I Co-Fondatori:

- (i) nominano 1 (un) componente del Consiglio di Indirizzo secondo quanto disposto dall'articolo 12.1-bis dello Statuto;
- (ii) designano 1 (un) componente del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto disposto dal successivo articolo 19.3-bis dello Statuto.

8.2 Possono assumere la qualifica di **"Sostenitori"** gli enti, le società, le fondazioni, le associazioni, le Università, le organizzazioni e le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private, italiane ed estere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della Fondazione e ai suoi scopi mediante contributi o versamenti in denaro (*una tantum* o periodici), ovvero con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo mediante deliberazione adottata a maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto;

8.3 I Sostenitori, previa loro domanda scritta di ammissione, sono ammessi quali membri della Fondazione con delibera del Consiglio di Indirizzo adottata a maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto. Qualora entro 90 giorni di calendario dal ricevimento della domanda scritta di ammissione da parte della Fondazione il Consiglio di Indirizzo non si sia pronunciato, la domanda deve intendersi rigettata.

8.4 La qualifica di Sostenitore permane per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.5 Almeno una volta l'anno il Presidente della Fondazione mette a disposizione dei Sostenitori una relazione esplicativa al fine di fornire informazioni sull'attività della Fondazione.

8.6 Il Consiglio di Indirizzo, mediante delibera adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, può

prevedere con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento di Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

8.7 Il Consiglio di Indirizzo, mediante delibera adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, può discrezionalmente attribuire la qualifica di **"Membro Onorario"** a tutti gli enti, le società, le fondazioni, le associazioni, le Università, le organizzazioni e persone giuridiche o fisiche, che:

- (i) si sono distinte in modo particolare per avere sostenuto l'attività di promozione della Fondazione;
- (ii) hanno profuso un rilevante impegno nel conseguimento dello scopo della Fondazione; o
- (iii) hanno dato lustro alla stessa mediante la loro partecipazione all'attività della Fondazione, ovvero
- (iv) la cui partecipazione o patrocinio alle attività della Fondazione può recare un evidente vantaggio per quest'ultima.

Art. 9 Esclusione e recesso.

9.1 Il Consiglio di Indirizzo può deliberare, sentiti gli interessati mediante delibera adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, l'esclusione di uno o più Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori o Membri Onorari:

- (i) per grave e reiterato inadempimento agli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, inadempimento all'obbligo di effettuare le contribuzioni, i conferimenti e le prestazioni previsti dal presente Statuto, dai regolamenti della Fondazione o dalle deliberazioni degli organi della Fondazione;
- (ii) per aver tenuto una condotta incompatibile con le finalità e il prestigio della Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli altri membri della Fondazione, ovvero quando il loro comportamento o la loro permanenza in seno alla Fondazione possa recare grave nocimento alla stessa e alla sua immagine; e
- (iii) nel caso in cui tali Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari, ovvero i rappresentati da essi nominati o designati (anche in via congiunta) negli organi della Fondazione, abbiano compiuto, nello svolgimento delle attività connesse direttamente o indirettamente alla Fondazione, violazioni di leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e del riciclaggio che siano state accertate da sentenze (provvisoriamente esecutive o passate in giudicato) dell'Autorità Giudiziaria.

9.2 Nel caso di enti, persone fisiche o giuridiche, soggetti o organizzazioni che ricoprano anche la qualifica di imprenditori, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- scioglimento e avvio della liquidazione;
- estinzione a qualsiasi titolo avvenuta;
- assoggettamento a procedure concorsuali.

9.3 I Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando per i Fondatori, Co-Fondatori e Sostenitori il dovere di adempimento alle obbligazioni maturate sino a tale data. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio di Indirizzo della Fondazione con un preavviso di almeno 6 mesi prima della scadenza dell'esercizio. Esso avrà effetto comunque dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua comunicazione. Il recesso non dà comunque titolo al recupero di quanto versato o apportato alla Fondazione.

9.4 La perdita della qualità di Fondatore, Co-Fondatore, Sostenitore o Membro Onorario della Fondazione a seguito di esclusione o recesso, o a qualunque altro titolo, comporta automaticamente la perdita dei diritti amministrativi e di rappresentanza attribuiti dal presente Statuto (ivi incluso, senza limitazione, il diritto di designare propri rappresentanti nel Consiglio di Indirizzo, nel Comitato di Gestione e nel Comitato Tecnico Scientifico).

ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Organi, ineleggibilità e decadenza

10.1 Sono organi della Fondazione:

- (i) il Presidente della Fondazione, che è anche il Presidente del Consiglio di Indirizzo;
- (ii) i Vice Presidenti del Consiglio di Indirizzo;
- (iii) il Consiglio di Indirizzo;
- (iv) il Comitato di Gestione;
- (v) il Comitato Tecnico Scientifico (anche "CTS");
- (v) il Presidente del Comitato di Gestione;
- (vi) il Collegio Sindacale; e
- (vii) il Revisore legale dei conti.

10.2 Non possono rivestire cariche nell'ambito degli organi della Fondazione e, se nominati, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.

10.3 I componenti degli organi della Fondazione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente. Non possono essere nominati negli organi della Fondazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

10.4 Ai componenti del Collegio Sindacale si applica l'articolo 2399 del codice civile. Almeno 1 (un) componente effettivo e 1 (un) componente supplente del Collegio Sindacale devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

10.5 A tutti gli organi della Fondazione si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla L. 190/2012 in tema di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi e conflitto d'interesse.

10.6 La carica di componente del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione sono incompatibili tra loro e con quella di componente del Collegio Sindacale, del Comitato Tecnico scientifico, nonché con la carica di Revisore legale dei conti.

10.7 Ogni organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla carica e adotta gli eventuali conseguenti provvedimenti. La decadenza dalla carica è dichiarata dall'organo di appartenenza.

10.8 I casi di conflitto di interessi e gli obblighi da essi derivanti sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 dello Statuto.

10.9 Le nomine e designazioni dei componenti degli organi della Fondazione che, secondo il presente Statuto, spettano alla Regione del Veneto sono di competenza della Giunta della Regione del Veneto.

Art. 11 Presidente ed i Vice-Presidenti della Fondazione

11.1 Il Presidente del Consiglio di Indirizzo nominato ai sensi dell'articolo 12.1 è il Presidente della Fondazione (il "**Presidente**").

Il Presidente:

- (i) cura i rapporti interni tra gli organi della Fondazione, nonché tra la Fondazione e Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari;
- (ii) cura i rapporti istituzionali con lo Stato italiano, gli Stati stranieri, l'Unione europea, gli enti territoriali (ivi incluso la Regione Veneta, la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia), le pubbliche autorità e altri enti pubblici;
- (iii) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori dello stesso e provvede affinché tutti i consiglieri di indirizzo siano informati sulle materie da trattare ai sensi del successivo articolo 12 dello Statuto;
- (iv) ha la legale rappresentanza della Fondazione e può nominare o revocare procuratori (anche ove non siano dirigenti o dipendenti della Fondazione) per singoli atti o categorie di atti nei limiti dei propri poteri.

11.2 In caso di assenza od impedimento, anche temporaneo, del Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età anagrafica nominato ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto.

Art. 12 Consiglio di Indirizzo- Composizione

12.1 Fatto salvo quanto disposto ai successivi articoli 12.1-bis, 12.3 e 12.6 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione è composto da n. 15 (quindici) consiglieri che sono nominati come segue:

- (i) n. [2]([due]) consiglieri sono nominati dal Governo;
- (ii) n. [2] ([due]) consiglieri sono nominati dagli Enti Territoriali come segue:
 - (a) [1] ([un]) consigliere, nella persona del Sindaco pro tempore del Comune di Venezia;
 - (b) [1] ([un]) consigliere è nominato dalla Regione del Veneto;
- (iii) n. [5](cinque) consiglieri sono nominati dalle Istituzioni Culturali-Accademiche come segue:
 - (a) [1]([un]) consigliere è nominato dall'Università Ca' Foscari di Venezia];
 - (b) [1]([un) consigliere è nominato dall'Università IUAV di Venezia;
 - (c) [1]([un) consigliere è nominato dall'Accademia delle Belle Arti di Venezia;
 - (d) [1]([un) consigliere è nominato dalla Fondazione Giorgio Cini]
 - (e) [1]([un) consigliere è nominato dal Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia
- (iv) n. [6][sei] Consiglieri sono nominati dai Soggetti Imprenditoriali come segue:
 - (a) [1]([un]) consigliere è nominato da Confindustria Veneto
 - (b) [1]([un]) consigliere è nominato da Snam S.p.A.
 - (c) [1]([un]) consigliere è nominato da Generali S.p.A.
 - (d) [1]([un]) consigliere è nominato da Boston Consulting Group
 - (e) [1]([un]) consigliere è nominato da ENI S.p.A.
 - (f) [1]([un]) consigliere è nominato da Enel Italia S.p.A.

12.1-bis Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo approvi l'ammissione di uno o più Co-Fondatori ai sensi del precedente articolo 8 dello Statuto:

- (i) il Consiglio di Indirizzo è composto da 16 (sedici componenti), di cui

(a) 15 (quindici) componenti sono nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 12.1 dello Statuto; (b) 1 (un) componente è nominato dal Co-Fondatore e, in caso di pluralità di Co-Fondatori, dalla maggioranza per teste dei Co-Fondatori, mediante decisione assunta con consultazione scritta, anche tramite mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i consiglieri in carica, con la maggioranza di cui all'art. 14.5 dello Statuto, su proposta del Governo, previo consenso della Regione Veneta e del Comune di Venezia I n. 2 (due) Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra i consiglieri in carica, con la maggioranza di cui all'art. 14.5 dello Statuto, uno su designazione della Regione del Veneto e uno su designazione del Comune di Venezia.

12.2 I primi consiglieri sono nominati in conformità a quanto disposto dall'atto costitutivo, che ne stabilisce anche la durata. Successivamente, ad ogni scadenza dalla carica, ciascun consigliere è nominato con atto scritto del Fondatore che ne ha diritto ai sensi dell'articolo 12.1 e dura in carica per il periodo determinato nell'atto di nomina comunque non superiore a 3 (tre) esercizi. I consiglieri, scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rinnovabili per un ulteriore incarico.

12.3 Nel caso in cui, alla scadenza della carica di uno o più consiglieri, uno o più Fondatori o Co-Fondatori aventi diritto non provveda alla nomina del consigliere ad esso spettante ai sensi del precedente articolo 12.1 e 12.1-bis dello Statuto, il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo s'intenderà ridotto al numero dei consiglieri effettivamente nominati sino alla data in cui il consigliere o i consiglieri mancanti saranno nominati in conformità agli articoli 12.1 e 12.1-bis cod. civ. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore o di un Co-Fondatore, decade dalla carica anche il consigliere da esso individualmente nominato e il numero dei componenti del Consiglio di Indirizzo s'intenderà ridotto ai consiglieri che restano in carica.

12.4 Il consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta ad ogni Fondatore che ha concorso alla sua nomina o designazione, al Consiglio di Indirizzo, al Comitato di Gestione e al Presidente del Collegio Sindacale.

12.5 Ciascun consigliere può essere revocato, con o senza giusta causa, (a) dal Fondatore o dal/i Co-Fondatore/i che lo hanno nominato ai sensi del precedente articolo 12.1 e 12.1-bis, ovvero (b) in caso di inadempimento ai propri doveri o giusta causa, sentito l'interessato. In entrambi casi la revoca è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza qualificata di cui al successivo articolo 14.6 dello Statuto. Il consigliere revocato (con o senza giusta causa) non ha diritto al risarcimento del danno.

12.6 In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri a qualunque titolo nel corso dell'esercizio (ivi incluso, senza limitazione, dimissioni, decadenza o revoca), salvo quanto disposto dall'articolo 12.3 dello Statuto, il consigliere cessato sarà sostituito da un nuovo consigliere nominato in conformità agli articoli 12.1 e 12.1-bis dal Fondatore o dal/i Co-Fondatore/i che hanno nominato il consigliere cessato. Le cause di cessazione dei consiglieri prima della scadenza del termine hanno effetto immediato. Ove il nuovo consigliere non venga nominato dal Fondatore o dal Co-Fondatore che ne ha diritto ai sensi degli articoli 12.1 e 12.1-bis dello Statuto entro 3 mesi dalla cessazione del consigliere cessato, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina del sostituto mediante deliberazione adottata con la maggioranza qualificata di cui

all'articolo 14.6 dello Statuto. Il sostituto resterà in carica per il rimanente periodo di carica del consigliere cessato.

12.7 La carica di consigliere è a titolo onorifico e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

12.8 La disciplina dei rimborsi delle spese è demandata ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'art. 14.6.

12.9 Almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Indirizzo devono essere rappresentati dal genere meno rappresentato. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Indirizzo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Art. 13 Consiglio di Indirizzo - Competenze

13.1 Il Consiglio di Indirizzo svolge la funzione di indirizzo e di supervisione strategica della Fondazione, nonché di coordinamento e supervisione delle attività del Comitato di Gestione. In particolare, ferme le competenze previste in altre disposizioni dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, nel rispetto delle modalità e delle maggioranze di cui all'articolo 14 dello Statuto:

- (i) approva eventuali modificazioni allo statuto della Fondazione, ivi compresa la trasformazione;
- (ii) delibera in merito ai requisiti e all'ammissione di Co-Fondatori e Membri Onorari, nonché ai contributi e attribuzioni patrimoniali ad essi richiesti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;
- (iii) delibera in merito ai requisiti e all'ammissione dei Sostenitori, nonché ai contributi e attribuzioni patrimoniali ad essi richiesti ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto;
- (iv) delibera in merito all'esclusione di Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto;
- (v) delibera sulla destinazione degli utili e dell'avanzo di gestione e sull'incremento del patrimonio della Fondazione ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto;
- (vi) nomina e revoca i componenti del Comitato Tecnico Scientifico e il suo Presidente, stabilisce la durata del relativo incarico e ne determina la remunerazione secondo quanto disposto dall'articolo 19 dello Statuto;
- (vii) revoca i componenti del Consiglio di Indirizzo della Fondazione in caso di inadempimento o giusta causa ai sensi dell'articolo 12.5 dello Statuto e nomina i sostituti dei consiglieri cessati nel caso previsto dall'articolo 12.6 dello Statuto;
- (viii) nomina i Consiglieri di Gestione e il Presidente del Comitato di Gestione, ne stabilisce la durata dell'incarico e la remunerazione, revoca i componenti del Comitato di Gestione secondo quanto disposto dall'articolo 15 dello Statuto;
- (ix) delibera in merito all'eventuale adozione del Codice Etico e di regolamenti della Fondazione;
- (x) delibera in merito alla costituzione, partecipazione, modificazione, cessazione o scioglimento di fondazioni, associazioni, società (di persone o di capitali), altri enti, patrimoni od organizzazioni e sull'esercizio di ogni diritto amministrativo e patrimoniale negli stessi da parte della Fondazione (ivi inclusi, senza limitazione, il diritto di voto o

- di nominare propri rappresentanti nei relativi organi collegiali e cariche);
- (xi) approva il programma di indirizzo annuale e/o pluriennale della Fondazione, il bilancio previsionale annuale e/o pluriennale (incluse le relative variazioni) e gli eventuali piani strategici, scientifici, economici e/o finanziari proposti dal Comitato di Gestione;
 - (xii) approva il bilancio d'esercizio proposto dal Comitato di Gestione;
 - (xiii) approva le politiche di investimento del patrimonio della Fondazione proposte dal Comitato di Gestione;
 - (xiv) delibera in merito all'istituzione o alla soppressione, in Italia e all'estero, di uffici amministrativi e di rappresentanza (direzionali e operativi), sedi secondarie, filiali, succursali, delegazioni o unità locali, comunque denominati;
 - (xv) delibera sulle operazioni che abbiano un controvalore pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila) proposte dal Comitato di Gestione;
 - (xvi) nomina e revoca i liquidatori e il Presidente del collegio dei liquidatori, ne determina il compenso e delibera sulla devoluzione del patrimonio della Fondazione all'esito della liquidazione secondo quanto disposto dall'articolo 24 dello Statuto;
 - (xvii) delibera sulle materie di cui agli articoli 2.1(v) e 2.1(vii) dello Statuto.

13.2 Fermi i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio di Indirizzo dal precedente articolo 12 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo può delegare propri poteri e attribuzioni al Presidente e/ ad altri componenti del Consiglio di Indirizzo determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle attribuzioni delegate. Al Consiglio di Indirizzo spetta il potere di impartire direttive ai consiglieri delegati e avocare a sé atti o operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare o modificare le deleghe e i poteri attribuiti.

13.3 Il Consiglio di Indirizzo può istituire comitati endoconsiliari a cui sono attribuite funzioni e attività istruttorie di supporto o comunque funzionali all'esercizio dei poteri e dei compiti attribuiti dallo Statuto e dalla legge al Consiglio di Indirizzo.

13.4 Sulla base delle informazioni ricevute dal Comitato di Gestione, il Consiglio di Indirizzo valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, nonché il generale andamento della gestione.

13.5 Ciascun consigliere può chiedere che in Consiglio di Indirizzo siano fornite informazioni sulla gestione della Fondazione da parte del Presidente del Comitato di Gestione.

Art. 14 Consiglio di Indirizzo - Funzionamento

14.1 Il Presidente della Fondazione o, in caso di impedimento, il Vice-Presidente della Fondazione più anziano di età (ovvero, in caso di suo impedimento, l'altro Vice-Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo - il consigliere più anziano di età) convoca il Consiglio di Indirizzo, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando sia richiesto dalla legge o ne riceva domanda scritta di n. 3 consiglieri in carica. Il Presidente fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Consiglio di Indirizzo e provvede affinché tutti i consiglieri siano informati sulle materie da trattare. Il Consiglio di Indirizzo è convocato per l'approvazione del bilancio previsionale annuale e pluriennale per l'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ogni anno. Viene altresì convocato per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno

una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio della Fondazione, o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo è altresì convocato con cadenza quadrimestrale per l'informativa periodica da parte del Comitato di Gestione.

14.2 La convocazione del Consiglio di Indirizzo è effettuata mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro del ricevimento, spedita al domicilio di ciascun consigliere e dei sindaci effettivi almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con le stesse modalità entro 3 (tre) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Consiglio di Indirizzo potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti gli consiglieri in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi. Resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

14.3. Il Consiglio di Indirizzo può tenersi anche per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

14.4. Il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal suo Presidente, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con maggiore anzianità anagrafica e, in caso di ulteriore assenza, dal secondo Vice Presidente. In caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, il Consiglio di Indirizzo è presieduto dal consigliere più anziano di età. Su proposta di chi presiede la riunione, il Consiglio di Indirizzo può nominare di volta in volta un Segretario scegliendolo anche fra persone estranee alla Fondazione.

14.5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Fatta eccezione per le deliberazioni di cui al successivo articolo 14.6 dello Statuto, che sono soggette alle maggioranze qualificate ivi previste, le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Indirizzo.

14.6 Sulle materie di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafi (i), (ii), (iv) e (xiii), e negli altri casi previsti in altre disposizioni dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica. Inoltre, sulle materie di cui all'articolo 13, comma 1, paragrafo (xvii), il Consiglio di Indirizzo delibera (a) a maggioranza assoluta dei presenti e (b) con il necessario voto favorevole dei consiglieri nominati dalle Istituzioni Culturali-Accademiche.

Art. 15 Comitato di Gestione

15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 15.8 dello Statuto, il Comitato di Gestione è composto da n. 5 componenti (i **"Consiglieri di Gestione"**). I primi componenti del Consiglio di Gestione sono nominati in conformità a quanto disposto dall'atto costitutivo, che ne stabilisce anche la durata.

15.2. Successivamente, ad ogni scadenza della carica, la durata della carica dei Consiglieri di Gestione è determinata dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con le maggioranze di cui

all'articolo 14.6, fermo restando che in ogni caso la durata dell'incarico non potrà essere superiore a 3 (tre esercizi).

I Consiglieri di Gestione sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 14.6 dello Statuto, come segue:

- (i) (a) 1 (un) Consigliere di Gestione, su designazione della Regione del Veneto;
 - (b) 1 (un) Consigliere di Gestione, su designazione del Governo;
 - (c) 1 (un) Consigliere di Gestione, su designazione del Comune di Venezia;
- (ii) i restanti componenti del Comitato di Gestione sono nominati come segue:
 - (a) 1 (un) Consigliere di Gestione, su designazione delle Istituzioni Culturali-Accademiche, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione, fermo restando che, in occasione di ciascuna nomina, le Istituzioni Culturali-Accademiche selezioneranno 1 (un) candidato che sarà indicato a rotazione da un diverso Fondatore ricompreso nelle Istituzioni Culturali-Accademiche;
 - (b) 1 (un) Consigliere di Gestione, su proposta a rotazione dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

Il Presidente del Comitato di Gestione viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza di cui all'art. 14.6 dello Statuto, tra i Consiglieri di Gestione in carica, su designazione della Regione del Veneto, previo consenso del Governo italiano e del Comune di Venezia.

15.3 I Consiglieri di Gestione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rinnovabili per un ulteriore mandato.

Alla scadenza del termine, il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Indirizzo secondo quanto disposto dall'articolo 15.2 dello Statuto. La cessazione dei Consiglieri di Gestione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Gestione è stato ricostituito interamente.

15.4 Il Consigliere di Gestione che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta ad ogni Fondatore che ha concorso alla sua designazione, al Comitato di Gestione, al Consiglio di Indirizzo e al Presidente del Collegio Sindacale.

15.5 Ciascun Consigliere di Gestione può essere revocato in qualunque tempo, con o senza giusta causa, mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, (i) su richiesta dei Fondatori che lo hanno designato ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto, ovvero (ii) in caso di inadempimento ai propri doveri o giusta causa, sentito l'interessato.

Il Consigliere di Gestione revocato con o senza giusta causa non ha diritto al risarcimento del danno.

15.6 In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri di Gestione a qualunque titolo nel corso dell'esercizio (ivi incluso, senza limitazione, dimissioni, decadenza o revoca), salvo quanto previsto all'articolo 15.8 dello Statuto, il Consigliere di Gestione cessato sarà sostituito da un nuovo Consigliere di Gestione nominato dal Consiglio di

Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 su designazione dei Fondatori che hanno designato il Consigliere di Gestione cessato ai sensi dell'articolo 15.2 dello Statuto. Il sostituto resterà in carica per il rimanente periodo di carica del Consigliere di Gestione cessato.

15.7 Ove invece venga meno la maggioranza dei Consiglieri di Gestione, l'intero Comitato di Gestione s'intenderà decaduto con effetto dal momento della sua intera ricostituzione. In tal caso, il Consiglio di Indirizzo provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Gestione secondo quanto disposto dall'articolo 15.2 dello Statuto. Dal momento in cui si è verificata la decadenza della maggioranza dei componenti del Comitato di Gestione, i Consiglieri di Gestione rimasti in carica possono compiere unicamente atti di ordinaria amministrazione.

15.8. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore, il Fondatore perde il diritto di designare i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione. Ove il Fondatore receduto o escluso sia un Ente Territoriale, decade dalla carica il Consigliere di Gestione da esso individualmente designato e il numero dei componenti del Comitato di Gestione s'intenderà ridotto in misura pari al numero dei Consiglieri di Gestione che sono così cessati. Ove invece il Fondatore receduto o escluso sia un'Istituzione Culturale-Accademica o un Soggetto Imprenditoriale: (a) si verifica la decadenza dalla carica del Consigliere di Gestione nominato con designazione determinante dell'Istituzione Culturale-Accademica o del Soggetto Imprenditoriale che ha perso la qualità di Fondatore, e (b) alla sostituzione del Consigliere di Gestione cessato, così come ad ogni successiva nomina, provvederà il Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, su designazione della maggioranza per teste delle Istituzioni Culturali-Accademiche e dai Soggetti Imprenditoriali che restano Fondatori secondo quanto disposto dal precedente articolo 15.2(ii) dello Statuto.

15.9 Il Consiglio di Indirizzo, all'atto della nomina dei componenti del Comitato di Gestione, ne determina il compenso mediante deliberazione assunta con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto.

15.10. Almeno 2 (due) componenti del Comitato di Gestione devono essere appartenenti al genere meno rappresentato.

Art. 16 Il Presidente del Comitato di Gestione

16.1 Al Presidente del Comitato di Gestione, oltre ai poteri e alle attribuzioni che possono essere ad esso delegate dal Comitato di Gestione ai sensi del successivo articolo 17 dello Statuto, sono attribuiti i seguenti compiti e poteri:

- (i) convoca, presiede, dirige e coordina i lavori del Comitato di Gestione secondo quanto disposto dal successivo articolo 18 dello Statuto;
- (ii) dà esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio di Indirizzo;
- (iii) dirige e ha la responsabilità del personale con tutti i conseguenti poteri e responsabilità, nei limiti dei poteri da lui esercitati e salve pertanto le responsabilità dei soggetti cui i poteri sono delegati;
- (iv) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dalla Fondazione nei limiti dei poteri da lui esercitati e salve pertanto le responsabilità dei soggetti cui i poteri sono delegati;

- (v) riferisce al Comitato di Gestione dell'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri, con periodicità almeno trimestrale;
- (vi) partecipa alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato Tecnico Scientifico.

16.2 Il Presidente del Comitato di Gestione svolge, altresì, le funzioni di Direttore Generale.

16.3 Il Presidente del Comitato di Gestione, nella sua qualità di Direttore Generale, è dotato dei poteri e delle attribuzioni ad esso delegate dallo Statuto, dal Consiglio di Indirizzo e dal Comitato di Gestione, nonché per il compimento di tutti gli atti che diano esecuzione alle deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione e dal Consiglio di Indirizzo nell'ambito delle proprie rispettive competenze. Nei limiti dei poteri e attribuzioni ad esso delegati, il Presidente del Comitato di Gestione ha poteri di rappresentanza e può sub-delegare, conferire, modificare, prorogare, rinnovare o revocare procure (speciali o generali) ad altri Consiglieri di Gestione, dipendenti o terzi

Art. 17 Comitato di Gestione - Competenze

17.1 Il Comitato di Gestione è l'organo di gestione della Fondazione investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della stessa, che dovranno essere esercitati secondo le direttive indicate dal Consiglio di Indirizzo. Il Comitato di Gestione compie tutti gli atti e le operazioni che ritenga opportuni o necessari per il conseguimento degli scopi della Fondazione e l'esercizio delle sue attività, con esclusione di quelli espressamente riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Indirizzo, al Presidente ed ai Vice-Presidenti del Consiglio di Indirizzo e al Presidente del Comitato di Gestione (anche nella sua qualità di Direttore Generale).

17.2 Al Comitato di Gestione, nell'ambito dei poteri di amministrazione da esso esercitati, spettano, senza limitazione alcuna, anche le seguenti competenze e attribuzioni che non sono delegabili a uno o più Consiglieri di Gestione:

- (i) predispone il progetto di bilancio previsionale annuale e pluriennale, e sue variazioni, il progetto di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- (ii) predispone il progetto del programma di indirizzo annuale o pluriennale della Fondazione degli eventuali piani strategici, scientifici, economici e/o finanziari da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- (iii) predispone le politiche di investimento del patrimonio della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- (iv) organizza la gestione dell'attività della Fondazione mediante la ripartizione di funzioni, istituisce comitati o gruppi di lavoro, anche all'interno del Comitato di Gestione, con esclusione dei comitati consiliari istituiti dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'articolo 13.3 dello Statuto].
- (v) sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo operazioni che abbiano un controvalore pari o superiore a Euro 100.000,00 (centomila);

17.3 Fermi i poteri attribuiti al Presidente del Comitato di Gestione e Direttore Generale dal precedente articolo 16 dello Statuto, il Comitato di Gestione può attribuire propri poteri e attribuzioni allo stesso Presidente del Comitato di Gestione e Direttore Generale e/o ad altri componenti del Comitato di Gestione, determinando il contenuto, i limiti

e le eventuali modalità di esercizio delle attribuzioni delegate. Al Comitato di Gestione spetta comunque il potere di impartire direttive ai Consiglieri di Gestione da esso delegati e avocare a sé atti o operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare o modificare le deleghe e i poteri attribuiti. Il Comitato di Gestione può conferire, modificare, prorogare, rinnovare o revocare poteri e procure (speciali o generali) ad altri Consiglieri di Gestione, dipendenti o terzi.

17.4 Il Comitato di Gestione cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sia adeguato alla natura e alle dimensioni della stessa e riferisce al Consiglio di Indirizzo e al Collegio Sindacale almeno ogni 4 (quattro) mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Fondazione.

Art. 18 Comitato di Gestione - Funzionamento

18.1 Il Presidente del Comitato di Gestione (ovvero, in caso di impedimento il Consigliere di Gestione più anziano di età) convoca il Comitato di Gestione, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno 2 (due) Consiglieri di Gestione in carica. Il Presidente del Comitato di Gestione (ovvero, in caso di impedimento il Consigliere di Gestione più anziano di età) fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori del Comitato di Gestione e provvede affinché tutti i Consiglieri di Gestione siano informati sulle materie da trattare.

18.2 La convocazione del Comitato di Gestione è effettuata mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Consigliere di Gestione e sindaco effettivo almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con le stesse modalità entro 1 (un) giorno prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il Comitato di Gestione potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti i Consiglieri di Gestione in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi. Resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

18.3. Il Comitato di Gestione può tenersi anche per video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Comitato di Gestione.

18.4. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente del Comitato di Gestione (oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere di Gestione più anziano di età).

18.5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Gestione è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri di Gestione in carica. Su proposta di chi presiede la riunione, il Comitato di Gestione può nominare un segretario le cui funzioni sono definite nel regolamento di cui all'articolo 1.5. Le deliberazioni del Comitato di Gestione sono prese a maggioranza assoluta dei Consiglieri di Gestione presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato di Gestione.

Art. 19 Comitato Tecnico Scientifico

19.1 Il Consiglio di Indirizzo nomina il Comitato Tecnico Scientifico ("CTS") che, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo 19.3-bis, è composto da n. 10 (dieci) componenti, incluso il suo Presidente.

19.2 I primi componenti del CTS sono nominati in conformità a quanto disposto dall'atto costitutivo, che ne stabilisce anche la durata. Successivamente, ad ogni scadenza della carica, la durata della carica dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico è determinata dal Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con le maggioranze di cui all'articolo 14.6, fermo restando che la durata non potrà essere superiore a 3 (tre esercizi).

19.3 I componenti del Comitato Tecnico Scientifico (i "**Consiglieri del CTS**") sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, come segue:

- (i) n. 6 (sei) componenti, tra cui il Presidente, su designazione dalle Istituzioni Culturali-Accademiche, con decisione assunta a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;
- (ii) n. 2 (due) componenti, su designazione congiunta degli Enti Territoriali e del Governo, con decisione assunta a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;
- (iii) n. 2 (due) componenti, su designazione dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

19.3-bis Nel caso in cui il Consiglio di Indirizzo deliberi l'ammissione di uno o più Co-Fondatori ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, il CTS risulterà composto da 11 (undici componenti), di cui (a) 10 (dieci) componenti nominati secondo quanto disposto dall'articolo 19.3 dello Statuto; (b) 1 (un) componente nominato dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, su designazione del Co-Fondatore e, in caso di pluralità di Co-Fondatori, dalla maggioranza per teste dei Co-Fondatori, mediante decisione assunta con consultazione scritta, anche tramite mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

Fermo quanto disposto negli articoli 19.3 e 19.3-bis dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, può deliberare di ampliare la composizione del CTS con la nomina di uno o più componenti ulteriori (anche in aggiunta al componente nominato dal/i Co-Fondatore/i), al fine di inserire figure di spicco del mondo accademico, istituzionale, imprenditoriale e finanziario di respiro nazionale ed internazionale. In tal caso, la composizione del CTS sarà aumentata in misura pari agli ulteriori Consiglieri del CTS che saranno così nominati dal Consiglio di Indirizzo.

19.4 I Consiglieri del CTS scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rinnovabili per un ulteriore mandato. La cessazione dei Consiglieri del CTS per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il CTS è stato ricostituito.

19.5 Il Consigliere del CTS che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al CTS, al Comitato di Gestione, al Consiglio di Indirizzo e al Collegio Sindacale, oltre che a ogni Fondatore che ha concorso alla sua designazione.

19.6 Ciascun Consigliere del CTS può essere revocato in qualunque tempo, con o senza giusta causa, mediante deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, (i) su richiesta, ove applicabile, dei Fondatori o Co-Fondatori

che lo hanno designato ai sensi degli articoli 19.3 e 19.3-*bis* dello Statuto, oppure (ii) in caso di inadempimento ai propri doveri o giusta causa, sentito l'interessato. Il componente del CTS revocato (con o senza giusta causa) non ha diritto al risarcimento del danno.

19.7 Se nel corso della carica viene a cessare per qualsivoglia motivo (ivi incluso, senza limitazione, per dimissioni, revoca o decadenza) uno o più Consiglieri del CTS, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 19.9 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo provvede alla sostituzione con le modalità di cui agli articoli 19.3 e 19.3-*bis* dello Statuto. La cessazione dei Consiglieri del CTS ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri del CTS.

19.8 Ove invece venga meno la maggioranza dei Consiglieri del CTS, l'intero CTS s'intenderà decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tal caso, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di un nuovo Consiglio CTS, secondo quanto disposto dagli articoli 19.3 e 19.3-*bis* dello Statuto.

19.9. In caso di esclusione o recesso di un Fondatore o di un Co-Fondatore: (a) il Fondatore o Co-Fondatore escluso o receduto perde il diritto di designare propri rappresentanti nel Comitato Tecnico Scientifico; (b) si verifica la decadenza dalla carica del Consigliere del CTS nominato con la designazione determinante degli Enti Territoriali e del Governo dell'Istituzione Culturale-Accademica, del Soggetto Imprenditoriale o del Co-Fondatore receduto o escluso; e (c) alla sostituzione del Consigliere del CTS cessato, così come ad ogni successiva nomina, provvederà il Consiglio di Indirizzo con le maggioranze di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, su designazione della maggioranza per teste degli Enti Territoriali, delle Istituzioni Culturali-Accademiche, dei Soggetti Imprenditoriali che restano Fondatori ovvero dei soggetti che restano Co-Fondatori secondo quanto disposto dai precedenti articoli 19.3 e 19.3-*bis* dello Statuto.

19.10. Il Comitato Tecnico Scientifico:

- (i) fornisce pareri consultivi e proposte non vincolanti al Comitato di Gestione e/o al Consiglio di Indirizzo in merito: (a) ai programmi di indirizzo annuale e/o pluriennale della Fondazione e agli eventuali piani strategici, scientifici, economico e/o finanziari che il Comitato di Gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo; (b) alle politiche di investimento del patrimonio della Fondazione che il Comitato di Gestione sottopone all'approvazione del Consiglio di Indirizzo;
- (ii) elabora per il Consiglio di Indirizzo e/o il Comitato di Gestione analisi di scenario di breve, medio o lungo termine sugli sviluppi di scienze, tecnologie, ricerche e applicazioni in tutti gli ambiti e settori che sono utili o necessari al perseguimento degli scopi della Fondazione e all'esercizio delle sue attività;
- (iii) propone studi, ricerche, analisi, valutazioni e progetti in tutti gli ambiti e settori che sono utili o necessari ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione e dell'esercizio delle sue attività;
- (iv) propone al Consiglio di Indirizzo e/o al Comitato di Gestione (a) specifiche attività, iniziative e programmi che ritiene utili o necessari ai fini del perseguimento degli scopi della Fondazione e dell'esercizio delle sue attività; (b) *partnership* nazionali o internazionali con enti, soggetti od organizzazioni pubblici o privati;
- (v) riferisce al Consiglio di Indirizzo o al Comitato di Gestione su qualsiasi materia oggetto delle proprie competenze;

(vi) fornisce pareri non vincolanti sui temi della ricerca, dell'*education* e dei servizi agli studenti.

19.11 Il Consiglio di Indirizzo, all'atto della nomina dei componenti del CTS e del suo Presidente, ne determina il compenso e ne disciplina i rimborsi delle spese, mediante delibera adottata con maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto.

19.12 Il Presidente del CTS (ovvero, in caso di impedimento il Consigliere del CTS più anziano di età dell'organo) convoca il CTS, nella sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne riceva domanda scritta da almeno [2] Consiglieri del CTS. Il Presidente (ovvero, in caso di impedimento, il Consigliere del CTS più anziano di età) fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché i Consiglieri del CTS siano informati sulle materie da trattare.

19.13 La convocazione del CTS è effettuata mediante posta elettronica certificata o con qualunque altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione, spedita al domicilio di ciascun Consigliere del CTS almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza. In caso di necessità e urgenza, la convocazione è effettuata con le stesse modalità entro 2 (due) giorni prima della data dell'adunanza. Anche in difetto di convocazione, il CTS potrà validamente deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti i suoi componenti. Resta fermo, in tal caso, il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali ritenga di non essere sufficientemente informato.

19.14 Le riunioni possono tenersi anche per video o tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del CTS.

19.15 Il CTS è presieduto dal suo Presidente oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere del CTS più anziano di età.

19.16 Per la validità delle deliberazioni dell'organo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri del CTS in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei Consiglieri del CTS presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del CTS.

Art. 20 Collegio Sindacale

20.1 Ferma restando la competenza della pubblica autorità circa la vigilanza sull'attività della Fondazione ai sensi di legge, il controllo sulla Fondazione è affidato a un Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti.

I primi componenti del Collegio Sindacale (effettivi e supplenti) sono nominati in conformità a quanto disposto dall'atto costitutivo,

20.2 Successivamente, ad ogni scadenza dalla carica, i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'art. 14.6 dello Statuto, come segue:

- (i) 1 (un) sindaco effettivo, che assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) sindaco supplente, su designazione congiunta degli Enti territoriali e del Governo;
- (ii) 1 (un) sindaco effettivo, su designazione congiunta delle Istituzioni Culturali-Accademiche, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;
- (iii) 1 (un) sindaco effettivo, su designazione congiunta dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(iv) 1 (un) sindaco supplente su designazione congiunta delle Istituzioni Culturali-Accademiche e dei Soggetti Imprenditoriali, con decisione assunta a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

20.3 I componenti del Collegio Sindacale durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rinnovabili per un ulteriore mandato.

20.4 I sindaci scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

20.5 Se nel corso della carica vengano a cessare per qualsivoglia motivo (ivi inclusi, senza limitazione alcuna, dimissioni, revoca o decadenza) uno o più sindaci effettivi, subentra (a) il sindaco supplente designato dagli Enti Territoriali e dal Governo nel caso di cessazione del sindaco effettivo da essi designato ai sensi del precedente articolo 20.2(i), ovvero (b) il sindaco supplente designato a maggioranza dalle Istituzioni Culturali-Accademiche e dai Soggetti Imprenditoriali ai sensi precedente articolo 20.2(iv) dello Statuto nel caso di cessazione di uno dei sindaci effettivi da esse designati ai sensi dei precedenti articoli 20.1(ii) o 20.1(iii). Il nuovo sindaco resta in carica sino alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio sindacale, che saranno nominati secondo quanto disposto dal precedente articolo 20.2 dello Statuto.

20.6 All'atto della nomina viene stabilita la remunerazione del Collegio Sindacale per tutta la durata dell'incarico con decisione assunta dai Fondatori, a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione.

20.7 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i Sindaci Effettivi devono partecipare alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Comitato di Gestione, previa convocazione nei termini e con le modalità previste per i componenti degli organi medesimi.

20.8 Almeno 1 sindaco effettivo deve appartenere al genere meno rappresentato. Per quanto qui non altrimenti disposto, si applica in quanto compatibile la disciplina stabilita dalla legge per i sindaci di società per azioni.

Art. 21 Disposizioni in tema di prevenzione della corruzione

21.1 I Fondatori, i Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari e i rappresentanti da essi nominati o designati (anche in via congiunta con altri) all'interno della Fondazione, hanno l'obbligo di svolgere le attività connesse direttamente o indirettamente alla Fondazione nel rispetto delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

21.2 Il Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza di cui all'articolo 14.6 dello Statuto, adotta regolamenti che contengono procedure per prevenire violazioni delle leggi vigenti in materia di prevenzione della corruzione e riciclaggio.

REVISIONE LEGALE, ESERCIZI E BILANCIO

Art. 22 Revisore legale dei conti

22.1 La Fondazione è assoggettata alla revisione legale dei conti, che viene svolta da una società di revisione iscritta nell'apposito registro, ai sensi del D.Lgs. 39/2010 ("Revisore").

22.2 L'incarico al Revisore è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, con decisione assunta da tutti i Fondatori, a maggioranza per teste, mediante consultazione per iscritto, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione, previo invio della proposta motivata del Collegio Sindacale.

22.3 La durata dell'incarico al Revisore Legale è di 3 (tre) esercizi, salvo diversa durata stabilita da norme inderogabili di legge, tempo per tempo vigenti.

22.4 Unitamente al conferimento dell'incarico al Revisore, la medesima decisione così assunta determina altresì il corrispettivo spettante al Revisore per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

22.5 La revisione legale è svolta in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 39/2010, che trova applicazione, in quanto compatibile, per tutto quanto non altrimenti disposto dal presente Statuto.

Art. 23 Esercizi annuali e bilancio

23.1 L'attività della Fondazione è suddivisa in esercizi di durata annuale, che iniziano il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio, che dura dal riconoscimento della Fondazione sino al successivo 31 dicembre.

23.2 Al termine di ogni esercizio, il Comitato di Gestione redige il progetto del bilancio di esercizio, con applicazione delle norme stabilite dalla legge per i bilanci di esercizio delle società per azioni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo. Il bilancio di esercizio deve essere a tal fine inviato, unitamente alla relazione di revisione e al giudizio sul bilancio redatti dal Revisore, nonché alla relazione del Collegio Sindacale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente del Consiglio di Indirizzo, affinché egli possa tempestivamente convocare il Consiglio di Indirizzo, inviando copia dei documenti stessi a tutti i consiglieri.

23.3 Saranno tenuti dalla Fondazione anche:

- il libro dei membri della Fondazione (indicanti i Fondatori, Co-Fondatori, Sostenitori e Membri Onorari);
- i libri delle adunanze e deliberazioni (a) del Consiglio di Indirizzo; (b) del Comitato di Gestione; (c) del Collegio Sindacale; e (d) del Comitato Tecnico Scientifico.

ESTINZIONE, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 24 Estinzione e devoluzione del patrimonio

24.1 La Fondazione si scioglie nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

24.2 All'estinzione il Consiglio di Indirizzo, mediante deliberazione adottata con la maggioranza ordinaria di cui all'articolo 14.5 dello Statuto, nomina il collegio dei liquidatori composto da tre liquidatori, designati come segue:

- (i) 1 (un) liquidatore, con funzioni di Presidente del collegio dei liquidatori, è nominato dal Consiglio di Indirizzo, su designazione congiunta degli Enti Territoriali e del Governo, adottata a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(ii) 1 (un) liquidatore è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione congiunta delle Istituzioni Culturali-Accademiche, adottata a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

(iii) 1 (un) liquidatore è nominato dal Consiglio di Indirizzo su designazione congiunta dei Soggetti Imprenditoriali, adottata a maggioranza per teste mediante consultazione scritta, anche con mezzi telematici, promossa dal Presidente della Fondazione;

24.3 Il compenso dei liquidatori è determinato dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza di cui all'articolo 14.5 dello Statuto, per l'intera durata dell'incarico.

24.4 Ciascun liquidatore può essere revocato in qualunque tempo, con o senza giusta causa, dal Consiglio di Indirizzo mediante deliberazione adottata con le maggioranze ordinarie di cui all'articolo 14.5 dello Statuto. Il liquidatore revocato (con o senza giusta causa) non ha diritto al risarcimento del danno.

24.5 In caso di cessazione dalla carica di uno o più liquidatori prima dell'estinzione della Fondazione, essi sono sostituiti mediante nomina con le stesse modalità di cui al precedente articolo 24.2 su designazione dei Fondatori che hanno designato il liquidatore o i liquidatori cessati come ivi previsto.

24.6 Il collegio dei liquidatori è dotato di tutti i poteri per portare a compimento la liquidazione della Fondazione. Per il suo funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal presente Statuto per il Comitato di Gestione.

24.7 Per quanto qui non altrimenti previsto, si applicano le norme dettate in merito alla liquidazione delle società di capitali ai sensi degli articoli 2485 e seguenti del codice civile, nei limiti di compatibilità con la disciplina legale delle fondazioni riconosciute e fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 24.8 in tema di devoluzione del patrimonio della Fondazione.

24.8 I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, con deliberazione del Consiglio di Indirizzo adottata a maggioranza semplice di cui all'articolo 14.5 dello Statuto, ad enti aventi finalità analoghe alla Fondazione in conformità alla normativa vigente.

Art. 25 Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

_____, addì

delibera n. 8
prot. n. 3182/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

chiamata di due ricercatori ex articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 sui fondi del secondo piano straordinario di reclutamento di ricercatori di tipologia b), anno 2020

UOR: **SERVIZIO CONCORSI E CARRIERE PERSONALE DOCENTE (DOCENTE)**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il presidente informa il senato che si è conclusa una delle procedure selettive avviate dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 marzo 2021, indetta con decreto rettorale 22 aprile 2021 n. 188, pubblicato all'albo ufficiale 23 aprile 2021, rep. n. 173, prot. n. 24301, sigla bando RICTD-2021-02, per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) (di seguito denominato ricercatore "senior"), acquisito il parere positivo espresso dal senato accademico nella seduta del 17 marzo 2021; tali posti sono finanziati con decreto ministeriale 16 novembre 2020 n. 856 "Secondo piano straordinario 2020 per il reclutamento ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010" che prevede all'articolo 2 la presa di servizio dei ricercatori da reclutare entro il 30 novembre 2021, scadenza poi differita al 31 ottobre 2022, con decreto ministeriale 16 aprile 2021 n. 374.

Il presidente riferisce che, con il decreto rettorale 21 dicembre 2021 n. 730, pubblicato all'albo ufficiale 22 dicembre 2021 rep. n. 676, prot. n. 7286, sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura dei **posti n. 5 e 6**, Macrosettore 08/D - Progettazione architettonica, settore concorsuale: 08/D1 - Progettazione architettonica, settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo del posto: ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana", e sono stati dichiarati idonei alla copertura dei posti, i dottori **Jacopo Galli e Andrea Iorio**.

Il presidente ricorda inoltre che per i posti n.1, 2, 3, 4, 7,8, 9,10,11,12 e 13 l'ateneo ha già provveduto alla chiamata degli idonei e che pertanto tutte le procedure selettive avviate con il bando sopra citato si sono positivamente concluse.

Informa altresì che il dipartimento di culture del progetto con decreto del direttore 13 gennaio 2022 n. 5, valutate le esigenze della programmazione didattica, sentiti i direttori delle sezioni della didattica e della ricerca, ha proposto la chiamata dei dottori Jacopo Galli e Andrea Iorio nel ruolo di ricercatori ai sensi dell'articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010, con decorrenza della presa di servizio dall'1 febbraio 2022.

Il presidente segnala che la legge 240/2010, in particolare il comma 5 dell'articolo 24, prevede che il ricercatore senior, allo scadere del triennio di contratto, se in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, in presenza della disponibilità di risorse, venga valutato ai fini della chiamata nel ruolo di professore universitario di seconda fascia.

Il presidente ricorda che il decreto ministeriale 856/2020 ha assegnato all'ateneo finanziamenti pari a € 780.546 per la copertura economica di 13 posti nell'ambito del piano straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori senior, ne ha determinato il trattamento economico in misura pari al 120% del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 8**
- **vista la legge 240/2010 e in particolare l'articolo 24**
- **visto il regolamento "Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**
- **visto il decreto del direttore del dipartimento di culture del progetto 13 gennaio 2022 n. 5**

esprime unanime parere favorevole alla chiamata nel ruolo di ricercatori ex articolo 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010 dei dottori Jacopo Galli e Andrea Iorio per la copertura dei posti n.5 e 6 del bando RICTDB-2021-02, afferenti al Macrosettore 08/D –Progettazione architettonica, settore concorsuale: 08/D1 – Progettazione architettonica, settore scientifico disciplinare di riferimento per il profilo del posto: ICAR/14 "Composizione architettonica e urbana", con decorrenza della presa di servizio all'1 febbraio 2022 e afferenza presso il dipartimento di culture del progetto.

delibera n. 9
prot. n. 3183/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

POR FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione": convenzioni di partenariato per l'orientamento in ingresso

UOR: **SERVIZIO PROMOZIONE E ORIENTAMENTO**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico le proposte pervenute dal servizio promozione e orientamento dell'area didattica e servizi agli studenti per la stipula delle seguenti convenzioni di partenariato nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione":

- **BassanOrient@21** coordinato da Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus (allegato 1 di pagine 4) per la creazione di eventi divulgativi e di confronto aperti a tutti i target del progetto (studenti, famiglie e docenti del territorio di Bassano del Grappa-Asiago (VI) in cui verrà illustrata l'offerta formativa del nostro ateneo e i servizi per l'inserimento nel mondo del lavoro e attività di orientamento innovative rivolte esclusivamente a studenti sotto forma di laboratori costituiti da diversi momenti: lezioni frontali lavoro di gruppo e un momento finale di restituzione dei lavori degli studenti;
- **"Rete Sinistra Piave"** coordinato dall'ente di formazione ISCO di Venezia Mestre (VE) (allegato 1 di pagine 6) per la creazione di specifici laboratori di orientamento, sui temi della progettazione architettonica, dell'urbanistica e della pianificazione territoriale e del design, dedicati a studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori dell'area orientale della provincia di Treviso.

Il presidente dà lettura degli schemi di convenzione allegati alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante.

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia e in particolare l'articolo 3**
- **considerati l'opportunità di offrire un migliore servizio ai futuri studenti, andando a sviluppare nuove modalità di interazione con i giovani nel periodo in cui maturano le scelte per la transizione verso un ciclo formativo universitario delibera all'unanimità di approvare la stipula delle due convenzioni di partenariato per l'orientamento in ingresso nell'ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3 "Istruzione e formazione" sopra descritte secondo gli schemi allegati alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula delle stesse.**



CONVENZIONE TRA

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS e UNIVERSITÀ IUAV (Ente Partner)



#orientati
Farsi strada nel futuro è più facile.

Progetto BassanOrient@21 - DGR n. 498 del 20 aprile 2021 – Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Cod. Prog. 4032-0001-498-2021, Decreto di approvazione della DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE della Regione del Veneto D.D.R. 762 del 14/07/2021

Organismo di Formazione Professionale

Accreditato dalla Regione Veneto cod. A0512:

• Obbligo Formativo • Formazione Superiore
• Formazione Continua • Orientamento

Accreditato dalla Regione Veneto cod. L001:

• Servizi al Lavoro

L'Ente FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (di seguito denominato *beneficiario*) - Ente Beneficiario del finanziamento succitato - con sede legale in Torino, Corso Benedetto Brin 26, P.I. e C.F. 09809670012, rappresentato da Sommadossi Mauro, in qualità di Procuratore Speciale, domiciliato per la carica a Pove del Grappa (VI), in via San Bortolo 10,

PROPONE

a UNIVERSITÀ IUAV

in qualità di Partner Operativo (di seguito denominato *partner*) con sede legale in: Venezia, Santa Croce 191, P.I. e C.F. 80009280274,

rappresentato da:

Ferlenga Alberto, in qualità di Legale Rappresentante autorizzato alla stipula della presente,

di realizzare quanto previsto nel progetto in oggetto nei termini sotto riportati:

PREMESSO CHE

1. la Giunta Regionale della Regione del Veneto con Delibera n. 498 del 20 aprile 2021 ha determinato le modalità di presentazione dei progetti Orientamento giovani;
2. l'Ente FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS, a seguito dell'emanazione del relativo bando, ha presentato domanda di ammissione al finanziamento per il Progetto compiutamente denominato in oggetto;
3. il Progetto prevede espressamente la partecipazione di UNIVERSITÀ IUAV nel ruolo di Partner operativo a seguito della sottoscrizione da parte del medesimo dell'apposito modulo di adesione in partnership;
4. la Sezione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto con DDR n. 762 del 14/07/2021 ha approvato il progetto sopra menzionato;
5. il contributo finanziario finale dipende dal risultato della Rendicontazione finale secondo le norme definite dalla DGR n. 498 del 20/04/2021, dal "Testo Unico dei Beneficiari" - DGR n. 670 del 28/04/2015 e come modificato con decreto n. 38 del 18/09/2020, dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020, dal Decreto di approvazione DDR n. 762 del 14/07/2021 che disciplina gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione e dalla percentuale di attività svolta;
6. si rende necessario disciplinare il rapporto tra beneficiario e partner sopra menzionato;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti dichiarano di aver preso completa visione, di conoscere e di accettare, in relazione al proprio ruolo, le direttive, le disposizioni e i provvedimenti della Regione del Veneto, nonché le norme da essi richiamate, in ordine alla gestione, realizzazione e rendicontazione del progetto in oggetto.

Beneficiario e partner per ogni adempimento si impegnano a fare riferimento al progetto e alla normativa suddetti.



**Fondazione Casa di Carità
Arti e Mestieri Onlus**

**Scuola di Formazione
Professionale "Marco Polo"**

Sede di Pove del Grappa

Via San Bortolo, 10

36020 Pove del Grappa (VI)

t 0424 523216

f 0424 232184

centro.pove@casadicarita.org

pec: direzione.veneto@pec.casadicarita.org

www.casadicarita.org (sede Pove)

Codice Fiscale

e P.IVA 09809670012

Organismo di Formazione Professionale

Accreditato dalla Regione Veneto cod. A0512:

• Obbligo Formativo • Formazione Superiore

• Formazione Continua • Orientamento

Accreditato dalla Regione Veneto cod. L001:

• Servizi al Lavoro



Il nostro
Sistema
Qualità è
certificato
ISO 9001



POR FSE 2014 – 2020

Regione del Veneto

numero verde 800 984 658

regione.veneto.it/FSE

segui la Regione del Veneto

su

Informativa Privacy disponibile sul sito
www.casadicarita.org



#orientati
Farsi strada nel futuro è più facile.

Art. 2 - Oggetto

La convenzione ha per oggetto l'attuazione del progetto indicato in premessa da realizzare, ciascuno per la parte di propria competenza, secondo quanto riportato nel progetto stesso ed in conformità alle norme relative.

Ciascuna parte assume in proprio la piena e diretta responsabilità in ordine alla corretta esecuzione dell'attività ad essa attribuita.

Art. 3 - Impegni del beneficiario

Il beneficiario s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la preparazione, l'attuazione e la corretta gestione del programma di lavoro definito nel presente contratto, conformemente agli obiettivi del progetto, nel rispetto delle disposizioni definite nella DGR n. 498 del 20/04/2021, nel "Testo Unico dei Beneficiari" - DGR n. 670 del 28/04/2015 e come modificato con decreto n. 38 del 18/09/2020, nel Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020, nel Decreto di approvazione DDR n. 762 del 14/07/2021 che disciplina gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione.

Il beneficiario si impegna inoltre ad erogare al partner la quota ad esso assegnata prevista a progetto.

Art. 4 - Impegni del partner

Il partner s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la preparazione, l'attuazione e la corretta gestione del programma di lavoro definito nel presente contratto, conformemente agli obiettivi del progetto, nel rispetto delle disposizioni definite nella DGR n. 498 del 20/04/2021, nel "Testo Unico dei Beneficiari" - DGR n. 670 del 28/04/2015 e come modificato con decreto n. 38 del 18/09/2020, nel Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020, nel Decreto di approvazione DDR n. 762 del 14/07/2021 che disciplina gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione.

Il partner si impegna inoltre a trasmettere al beneficiario ogni informazione o documento richiesto da quest'ultimo e necessario alla gestione del progetto e alla sua rendicontazione, nei tempi e con le modalità riportate nel medesimo e nelle disposizioni di riferimento.

Il partner assicura che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti pubblici.

Il partner si impegna in particolare a realizzare le attività progettuali approvate come di seguito specificato:

Azione	Descrizione dell'azione	Budget
C	Eventi divulgativi e di confronto	€ 1.196,80
D	Attività di orientamento innovative	€ 640,00

Art. 5 - Finanziamento

Il totale delle spese che saranno impegnate dal Partner è fino ad un massimo di € 1.836,80 (euro milleottocentotrentasei/80) onnicomprensivi per il progetto 4032-0001-498-2021 in base alle attività riconosciute a consuntivo a seguito dell'approvazione del rendiconto di spesa.

Il contributo finanziario finale dipende dal risultato della Rendicontazione finale secondo le norme definite dalla DGR n. 498 del 20/04/2021, dal "Testo Unico dei Beneficiari" - DGR n. 670 del 28/04/2015 e come modificato con decreto n. 38 del 18/09/2020, dal Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020, dal Decreto di approvazione DDR n. 762 del 14/07/2021 che disciplina gli adempimenti per la gestione e la rendicontazione.

Art. 6 - Conferimento di mandato senza rappresentanza

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS (Beneficiario) in persona del Procuratore Speciale Sommadossi Mauro, conferisce a UNIVERSITÀ IUAV (Partner) mandato a svolgere in suo nome ma per conto di esso il progetto 4032-0001-498-2021 presentato in ottemperanza alla DGR n. 498 del 20/04/2021 e approvato dal Decreto DDR n. 762 del 14/07/2021.



Fondazione Casa di Carità
Arti e Mestieri Onlus

Scuola di Formazione
Professionale "Marco Polo"

Sede di Pove del Grappa
Via San Bortolo, 10
36020 Pove del Grappa (VI)
t 0424 523216
f 0424 232184

centro.pove@casadicarita.org
pec: direzione.veneto@pec.casadicarita.org
www.casadicarita.org (sede Pove)

Codice Fiscale
e P.IVA 09809670012

Organismo di Formazione Professionale
Accreditato dalla Regione Veneto cod. A0512:
• Obbligo Formativo • Formazione Superiore
• Formazione Continua • Orientamento
Accreditato dalla Regione Veneto cod. L001:
• Servizi al Lavoro



POR FSE 2014 - 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
segui la Regione del Veneto
su

Informativa Privacy disponibile sul sito
www.casadicarita.org



REGIONE DEL VENETO



FSC

Fondo per lo Sviluppo
e la Coesione

#orientati

Farsi strada nel futuro è più facile.

Art. 7 – Pagamenti

Il beneficiario si impegna ad effettuare i pagamenti relativi all'oggetto del presente contratto a favore del partner entro 90 giorni dal termine delle attività e proporzionalmente agli incassi ricevuti dalla Regione Veneto. I pagamenti avverranno inoltre in funzione:

- del rispetto della vigente normativa in materia;
- della produzione di adeguati documenti contabili previsti dalla normativa amministrativa e fiscale;
- la nota che verrà emessa dal Partner dovrà essere emessa in esclusione IVA articolo 2 DPR 633/72 e specificare i dati anagrafici fiscali dell'emittente, codice progetto, titolo progetto, attività svolta, appoggio bancario per il pagamento.

Tutti i pagamenti sono considerati come anticipi fino all'approvazione formale del Rendiconto finale di spesa, delle corrispondenti liquidazioni intermedie e finali, nonché della qualità dei risultati del progetto da parte della Regione Veneto.

Art. 8 – Obbligo di segretezza

Le parti, fatti salvi gli obblighi di pubblicizzazione stabiliti dalla Regione, considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Art. 9 – Privacy

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS, con sede legale in Torino, Corso Benedetto Brin 26, P.I. e C.F. 09809670012, in qualità di Titolare del trattamento informa, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679, che i dati del Partner saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti: 1. Oggetto del trattamento, 2. Finalità del trattamento, 3. Modalità di trattamento, 4. Accesso ai dati, 5. Comunicazione dei dati, 6. Trasferimento dati, 7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere, 8. Diritti dell'interessato, 9. Modalità di esercizio dei diritti, 10. Titolare, responsabile e incaricati come previsto nell'allegato A alla presente, da considerarsi parte integrante della presente convenzione.

Art. 10 – Responsabilità

In applicazione del presente Contratto, eventuali decurtazioni apportate dall'Autorità di Gestione per inadempimenti amministrativi e/o gestionali direttamente imputabili al Partner in itinere o in sede di verifica finale delle spese sostenute, sono a carico del soggetto Partner.

Qualora il Beneficiario e/o gli altri partner progettuali dovessero essere sottoposti alla decurtazione di parte del loro finanziamento a causa di inadempimenti amministrativi e/o gestionali direttamente imputabili al Partner, quest'ultimo è tenuto al risarcimento delle somme decurtate.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Il beneficiario può decidere di risolvere il contratto in caso di mancato o inadeguato adempimento da parte del Partner di uno degli obblighi di sua competenza, qualora detto inadempimento non sia da attribuire ad un caso di forza maggiore e il Partner, cui tramite lettera raccomandata di messa in mora è stato intimato di rispettare i propri obblighi, non vi abbia ancora adempiuto entro un mese dalla data di ricevimento di tale comunicazione.

Il Partner informerà tempestivamente il beneficiario, fornendogli tutte le precisazioni utili, di ogni evento suscettibile di arrecare pregiudizio all'esecuzione del presente contratto.

Art. 12 – Competenza giurisdizionale

Nel caso in cui non si pervenga ad una composizione amichevole, il tribunale di Vicenza è il solo competente per decidere di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti contraenti riguardo al presente contratto.

La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

Art. 13 – Modifiche o aggiunte al contratto

Qualsiasi modifica al presente contratto potrà essere sancita esclusivamente mediante emendamento firmato, in nome e per conto di ciascuna delle parti, dai firmatari del presente contratto.

Fondazione Casa di Carità
Arti e Mestieri OnlusScuola di Formazione
Professionale "Marco Polo"Sede di Pove del Grappa
Via San Bortolo, 10
36020 Pove del Grappa (VI)
t 0424 523216
f 0424 232184centro.pove@casadicarita.org
pec: direzione.veneto@pec.casadicarita.org
www.casadicarita.org (sede Pove)Codice Fiscale
e P.IVA 09809670012Organismo di Formazione Professionale
Accreditato dalla Regione Veneto cod. A0512:
• Obbligo Formativo • Formazione Superiore
• Formazione Continua • Orientamento
Accreditato dalla Regione Veneto cod. L001:
• Servizi al LavoroPOR FSE 2014 – 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
segui la Regione del Veneto
su Informativa Privacy disponibile sul sito
www.casadicarita.org



Art. 14 – Durata

La convenzione si intende valida dalla data di stipula fino all'integrale assolvimento degli obblighi derivanti dal progetto e comunque non oltre il 24/06/2022.

Art. 15 – Norme di rinvio

Per quanto non disposto nella presente convenzione o nelle norme più volte richiamate, si fa rinvio alle disposizioni di legge.



#orientati
Farsi strada nel futuro è più facile.

Pove del Grappa, 20 ottobre 2021

FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS

IL PROCURATORE SPECIALE
Mauro Sommadossi



UNIVERSITÀ IUAV

Firmato digitalmente



**Fondazione Casa di Carità
Arti e Mestieri Onlus**

**Scuola di Formazione
Professionale "Marco Polo"**

Sede di Pove del Grappa
Via San Bortolo, 10
36020 Pove del Grappa (VI)
t 0424 523216
f 0424 232184

centro.pove@casadicarita.org
pec: direzione.veneto@pec.casadicarita.org
www.casadicarita.org (sede Pove)

Codice Fiscale
e P.IVA 09809670012

Organismo di Formazione Professionale
Accreditato dalla Regione Veneto cod. A0512:
• Obbligo Formativo • Formazione Superiore
• Formazione Continua • Orientamento
Accreditato dalla Regione Veneto cod. L001:
• Servizi al Lavoro



POR FSE 2014 – 2020
Regione del Veneto
numero verde 800 984 658
regione.veneto.it/FSE
seguì la Regione del Veneto
su

Informativa Privacy disponibile sul sito
www.casadicarita.org

PROGETTO DI ORIENTAMENTO IN RETE

CONVENZIONE DI RETE di Scopo

“SINISTRA PIAVE ORIENTA”

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI PER
L'ORIENTAMENTO DEI GIOVANI

Progetto approvato a valere sulla Dgr n. 498 del 20 Aprile 2021

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria

Direzione Formazione e Istruzione Por Fse Veneto 2014-2020 – Asse 3

Nell'ambito del Progetto Orientamento della Rete "SINISTRA PIAVE ORIENTA", si stipula la presente convenzione di Rete di Scopo tra i seguenti soggetti:

ISCO SC – Ente di Formazione Professionale accreditato dalla Regione Veneto

Istituto Comprensivo Oderzo

Istituto Comprensivo Gorgo al Monticano

Istituto Comprensivo Ponte di Piave

Istituto Comprensivo San Polo di Piave

Istituto Comprensivo Vittorio Veneto 2°

Istituto Comprensivo San Fior

Istituto Comprensivo Pieve di Soligo

Engim Veneto SFP Brandolini Rota Oderzo

Isiss Obici Oderzo

Isiss Sansovino Oderzo

Isiss Scarpa Oderzo

Istituto Comprensivo Motta di Livenza

CFP Lepido Rocco Motta di Livenza

Istituto Comprensivo Cappella Maggiore

Istituto Istruzione Superiore Città della Vittoria – Vittorio Veneto

Liceo Classico "Marcantonio Flaminio" – Vittorio Veneto

Istituto Istruzione Superiore "Marco Casagrande" – Pieve di Soligo

CPIA Manzi Treviso – sede di Conegliano

Istituto Comprensivo 2 Cima Conegliano

Istituto Comprensivo Santa Lucia di Piave

Istituto Comprensivo Susegana

Istituto Comprensivo Gaiarine

Istituto Istruzione Superiore Da Collo Conegliano

Istituto Istruzione Superiore Galilei Conegliano

Istituto Istruzione Superiore Fanno Conegliano

Istituto Tecnico Superiore Academy Cerletti Conegliano

CFP Don Bosco Conegliano – CIOFS/FP VENETO

Enaip Veneto IS SFP di Conegliano

Comune di Conegliano

Comune di Motta di Livenza

Osservatorio Economico Sociale di Treviso

Insieme Si Può - Società Cooperativa Sociale

Fondazione I.T.S. Meccatronico

Umana SpA

Università IUAV di Venezia

ITS TURISMO

per l'attuazione di: **"SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI PER L'ORIENTAMENTO DEI GIOVANI"** – D.G.R. 498 del 20 aprile 2021.

Art. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.G.R. 498 del 20 aprile 20212.

Legge n. 107 del 13-07-2015

D.P.R. 275/99 (regolamento dell'autonomia scolastica), art. 4.4, art. 7, art. 6.1, art. 6.3.

Art. 2 FINALITÀ E OBIETTIVI ISTITUZIONALI E SOCIO-CULTURALI

FINALITÀ

La Rete si costituisce per favorire sul territorio i servizi di orientamento dei giovani e per promuovere il coordinamento tra i diversi Soggetti e le azioni che vengono realizzate.

In particolare questa Rete di scopo comprendente gli Istituti presenti nel territorio "Sinistra Piave", si costituisce per i seguenti obiettivi.

OBIETTIVI

- Rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali che erogano servizi e attività di orientamento;
- Organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e potenziare gli strumenti già esistenti;
- Identificare modelli e strumenti operativi in grado di fornire risposta efficace ai fabbisogni di rafforzamento delle attività di orientamento;
- Allargare il ventaglio degli interventi, basandoli sul concorso di più soggetti e agenzie;
- Avviare iniziative che, pur valorizzando la ricchezza delle diversità, favoriscano intese tra i vari Soggetti del territorio;
- Sostenere direttamente le attività di orientamento e la messa a punto di strumenti operativi e innovativi comuni;
- Sviluppare il processo educativo orientativo del sistema di istruzione, formazione, lavoro, rendendo possibile la continuità e la verticalità delle attività nel tempo;
- Produrre strumenti orientativi che siano vicini ai linguaggi utilizzati dal mondo giovanile e implementino le competenze maturate dai Soggetti negli interventi con il territorio e con le famiglie;
- Facilitare ai giovani e alle loro famiglie, l'utilizzo dell'offerta resa disponibile dalle politiche educative, formative e del lavoro per la scelta consapevole ed informata del percorso più efficace rispetto alle capacità e aspirazioni dei giovani;
- Promuovere e sostenere "buone pratiche" di orientamento e adeguate metodologie formative, che si collegano ai nuovi processi di insegnamento/apprendimento, realizzate da Istituti Scolastici e da agenzie formative in Rete tra loro e con gli altri servizi del territorio interessati.

Art. 3 TIPO DI RETE – MODALITÀ DI ADESIONE – DURATA DELLA CONVENZIONE

Fanno parte della Rete (nei ruoli previsti dalla D.G.R.) tutti i Soggetti firmatari della presente Convenzione: ISCO SC Ente di formazione professionale accreditato dalla Regione del Veneto, gli Istituti Scolastici, gli Enti Locali, gli Enti di Formazione Professionale. Possono aderire altri soggetti interessati quali: Servizi per l'impiego, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Centri di Orientamento, Aziende Ulss, Università, Associazioni ed Enti privati con finalità orientative. La delibera di adesione di ciascun Istituto è approvata dal Consiglio di Istituto o di Amministrazione. La

convenzione si intende di durata annuale con rinnovo automatico, salvo delibera contraria degli Organi deliberanti preposti.

Art. 4 FONTI DI FINANZIAMENTO

Sono fonti di finanziamento: i contributi regionali, come da delibere della Giunta Regionale del Veneto, eventuali contributi di Enti Locali, tutti gli eventuali altri contributi che enti privati o singole istituzioni pubbliche aderenti e non alla rete intendono rendere disponibili per iniziative legate all'orientamento a seguito di una programmazione condivisa.

Art. 5 RISORSE PROFESSIONALI, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Nel quadro del piano delle attività della Rete gli Istituti Scolastici e gli Enti mettono eventualmente a disposizione:

- singole professionalità;
- risorse strumentali e logistiche.

Art. 6 ATTIVITÀ OGGETTO DELL'ACCORDO DI RETE

Il presente accordo di Rete si propone di sviluppare le seguenti attività/
iniziative di formazione/informazione integrate tra i diversi soggetti qui sotto indicati,
come previsto al paragrafo 2.2 Allegato B DGR n. 498 del 20 aprile 2021 pg.21

A - Laboratori di orientamento supportati dai tool online già resi disponibili in esito ai progetti finanziati con DGR 449/2018 e DGR 393/2019
B - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa
C - Eventi informativi divulgativi e di confronto in forma di workshop, seminario o webinar con finalità divulgative
D - Attività di orientamento innovative da realizzarsi con modalità progettate ad hoc
E - Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento promosse dalla Regione del Veneto, a regia regionale o sotto stretto coordinamento regionale.
F - Consulenza specialistica per la pianificazione, implementazione ed efficace avanzamento e raccordo delle attività

Art. 7 ORGANI DELLA RETE

Organi della Rete sono: il Consiglio di Rete (C.d.R.); il Comitato di Coordinamento.

CONSIGLIO DI RETE (soggetto decisore)

Del Consiglio di Rete fanno parte con il proprio legale rappresentante o un suo delegato:

- ISCO SC
- gli Istituti Scolastici;
- gli Enti Locali.

Il Consiglio di Rete individua il Dirigente Scolastico che ne diventa Presidente.

Il Consiglio di Rete individua il Comitato di Coordinamento e nomina i componenti tenendo conto anche della rappresentanza delle tre Aree Territoriali (Vittorio Veneto/Pieve di Soligo, Conegliano, Oderzo/Motta di Livenza).

Il Consiglio di Rete si riunisce almeno una volta in un anno per definire il piano delle attività, curarne l'attuazione, curarne l'informazione tra i membri della Rete. Ogni decisione e/o delibera è approvata

a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti); a parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Ogni singola riunione e votazione sono valide purché sia presente la metà più uno dei soggetti regolarmente convocati per la specifica assemblea indetta con regolare convocazione.

COMITATO DI COORDINAMENTO (Soggetto operatore, composto da n° 3 Rappresentanti).

Il Comitato di Coordinamento cura la progettazione esecutiva, l'organizzazione, la gestione e il monitoraggio delle attività previste nel piano annuale, individuando eventuali gruppi di lavoro; cura inoltre lo svolgimento delle attività secondo il piano annuale.

Il Consiglio di Rete nomina:

Un responsabile Operativo della gestione dell'intero Progetto. Egli convoca le riunioni, prepara i lavori, cura la diffusione delle informazioni tra i soggetti facenti parte della Rete; partecipa – senza diritto di voto – ai lavori del Consiglio di Rete.

Art. 8 IMPEGNI DELLE SCUOLE E/O ENTI ADERENTI ALLA RETE

Ciascuna scuola e/o ente aderente alla Rete si impegna a realizzare nell'ambito delle proprie specificità le azioni previste dal piano annuale, concordando le eventuali variazioni nelle apposite riunioni organizzate dal Comitato di Coordinamento.

Ciascuna scuola e/o ente aderente alla Rete nomina un Referente per l'Orientamento che mantiene i contatti con il Comitato di coordinamento ed è responsabile dell'attuazione, presso la propria scuola e/o ente, degli interventi previsti nel piano annuale delle attività della Rete.

Ciascuna scuola e/o ente aderente si impegna, fatte salve la propria autonomia e specificità educativa e didattica, ad offrire le proprie esperienze, competenze e risorse professionali per la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività della Rete.

Art. 9 SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE RICONOSCIUTE ALLA SCUOLA SEDE DELLA RETE

Le spese di organizzazione e di gestione si possono distinguere:

- spese per prestazioni aggiuntive del personale;
- spese per il funzionamento (materiale di consumo, telefoniche, duplicazione, materiali informatici, etc.).

Art. 10 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

La Rete attraverso il Comitato di Coordinamento si impegna a monitorare le attività poste in essere e a produrre un rapporto di autovalutazione alla fine di ogni anno d'esercizio riguardante i risultati conseguiti.

Il Comitato di Coordinamento predispone il piano di monitoraggio e valutazione (fissando criteri, indicatori, modalità di rilevazione) da approvarsi all'inizio di ciascun anno d'esercizio, insieme al piano annuale delle attività.

Art. 11 NORME PER LA DURATA E LA MODIFICA DELLA PRESENTE CONVENZIONE

La presente convenzione, di durata annuale, potrà essere modificata su proposta e con il voto finale di 2/3 dei componenti della Rete, non prima di un anno dalla sua entrata in vigore. Dopo ogni eventuale modifica dovrà restare in vigore per almeno un anno.

Art. 12 ADESIONE – RECESSO

L'adesione alla Rete può avvenire entro la data del 1° ottobre 2021. La revoca dell'adesione alla Rete deve essere comunicata entro la data del 1° ottobre di ogni anno.

Art 13 CONTENZIOSO

In caso di disaccordo sull'interpretazione e/o applicazione della presente Convenzione di Rete, la controversia sarà risolta in via extragiudiziale da un Collegio di tre arbitri, di cui uno designato dai Componenti del Consiglio di Rete, uno nominato dalla Direzione Formazione della Regione Veneto ed uno concordato dalle parti con funzioni di Presidente. Le eventuali spese sono a carico del Bilancio della Rete.

La presente convenzione viene letta, approvata e sottoscritta da tutti i soggetti aderenti.

Mestre 15/09/2021

Letto e sottoscritto

ISCO SC
IL VICE PRESIDENTE
Fabio Alescio



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Alescio", written over a horizontal line.

delibera n. 10
prot. n. 3184/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno per il potenziamento delle iniziative di placement

UOR: **DIVISIONE MOBILITA' BENEFICI E POST LAUREA**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto			X		Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico la proposta pervenuta dalla divisione mobilità, benefici e post-laurea per la stipula di una convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno (in proseguo la Camera di Commercio) volta a supportare l'avvio di nuove iniziative di placement.

La collaborazione con la Camera di Commercio si inserisce all'interno delle rinnovate attività introdotte per supportare l'inserimento nel mondo del lavoro dei laureati dell'ateneo. Questo obiettivo viene perseguito tramite la messa a regime di un sistema di tirocini extracurricolari (c.d. formativi e di orientamento, da avviare entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio) finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità.

A tal fine, la Camera di Commercio coinvolgerà le aziende del proprio territorio di competenza, interessate ad ospitare tirocini formativi e di orientamento, e sosterrà economicamente i tirocinanti che, per il tramite dell'Università luav, riceveranno un'integrazione all'indennità di tirocinio, come specificato all'articolo 5 della convenzione. L'Università luav di Venezia, per il tramite del servizio promozione e orientamento, promuoverà le opportunità offerte dalle imprese interessate, raccogliendo le candidature dei propri neolaureati e favorendo la selezione da parte delle aziende dei candidati più idonei.

Entrambe le Parti si impegnano a collaborare al fine di promuovere e sostenere i tirocini formativi e di orientamento che si sviluppano attorno ai temi delle imprese creative, con particolare attenzione a:

- la sostenibilità e l'economia circolare applicate alle culture del progetto;
- il design della moda, del prodotto e degli interni;
- la comunicazione visiva, anche con riguardo ai nuovi media;
- l'innovazione dei materiali e la loro applicazione nel campo dell'edilizia e del restauro
- la pianificazione del territorio e la gestione delle risorse ambientali.

Da questa collaborazione, inoltre, è prevista lo studio e l'implementazione di una nuova metodologia di valutazione dei tirocini, al fine di comprendere gli eventuali gap formativi dei laureati rispetto alle esigenze delle imprese, di tracciare gli innesti di competenze apportati alle aziende dai tirocinanti e individuare quelle competenze trasversali di maggior interesse per il tessuto economico regionale.

La collaborazione ha validità annuale, è possibile un rinnovo annuale, mediante Addendum, finalizzato a confermare o ridefinire obiettivi e budget assegnati.

Il **responsabile scientifico** della presente convenzione, che ha una durata prevista fino al 31 dicembre 2022 a partire dalla data della sua sottoscrizione, è il prof. **Giuseppe D'Acunto**, direttore della sezione didattica del dipartimento di culture di progetto; il referente amministrativo è individuato nel dott. Gianluca Zucconelli, responsabile della divisione mobilità, benefici e post-laurea.

Il presidente dà lettura dello schema di convenzione allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 8).

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3,

- considerati l'opportunità e l'interesse per l'ateneo di dare avvio a forme di collaborazione finalizzate al potenziamento delle iniziative di placement volte a una maggior occupabilità dei propri laureati

delibera a maggioranza, con l'astensione del prof. Giuseppe D'Acunto, di approvare la stipula della convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula della stessa.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (EX ART. 15 LEGGE 241/90)
TRA UNIVERSITA' IUAV DI VENEZIA E CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLUNO PER FAVORIRE
L'INSERIMENTO DI NEO-LAUREATI MAGISTRALI E TRIENNALI IN AZIENDE OPERANTI NELLA PROVINCIA DI
TREVISO E BELLUNO TRAMITE LO STRUMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO EXTRA-
CURRICULARE

* * *

Le Parti

Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Università, con sede legale in Santa Croce 191 Tolentini 30135 Venezia, codice fiscale 80009280274 e partita Iva 00708670278, rappresentata dal prof. Benno Albrecht, in qualità di Rettore dell'Università;

e

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, di seguito denominata Camera di Commercio, con sede legale in Treviso (TV), Piazza Borsa 3/b - C.F. e P.Iva 04787880261, rappresentata dal dott. Romano Tiozzo "Pagio", nato a Chioggia il 01.06.1960, in qualità di Segretario Generale;

premesso e considerato che

- l'Università - ente di diritto pubblico di istruzione e di ricerca - realizza, per mezzo delle proprie strutture, i servizi di orientamento in ingresso, in itinere e in uscita, di intermediazione e di informazione su opportunità di tirocinio, di lavoro e di formazione specialistica in Italia e all'estero, in stretta collaborazione con il mondo dell'impresa e dell'alta specializzazione;
- l'Università è interessata, nell'ambito delle attività di career service, a favorire l'integrazione tra il mondo accademico e il mondo produttivo mediante la strutturazione di un'offerta articolata di servizi, tra cui la promozione e l'organizzazione dei tirocini, per l'incontro diretto tra i giovani e le aziende;
- ai sensi del D. Lgs. 276/03 e successive modifiche e ai sensi della Legge n. 183/2010 l'Università è soggetto autorizzato all'intermediazione;
- l'Università è soggetto accreditato per l'erogazione di servizi al lavoro nel territorio della Regione Veneto, ai sensi del DDR 914 del 26/07/2012;
- l'Università è soggetto iscritto all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sezione 3 Intermediazione, dal 27/07/2011;
- i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, tra cui le Università, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, possono promuovere stages/tirocini di formazione ed orientamento presso enti pubblici o imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 20.1.1999 n. 9;
- in materia di stages/tirocini formativi e orientativi trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione del citato art. 18 della L. 196/97, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142;

- l'Università, in quanto soggetto promotore, dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A DGR. N. 1816 del 7.11.2017, a promuovere tirocini in Veneto per soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della succitata normativa, in relazione ai soggetti che in attuazione del presente Accordo si intendono avviare in tirocinio;
- l'Università è coinvolta da un progetto di programmazione strategica triennale (PRO3), finanziato dal MUR, volto al potenziamento delle competenze trasversali dei propri studenti/laureati e all'attivazione di percorsi innovativi per l'inserimento nel mondo del lavoro e per l'autoimprenditorialità;
- la Camera di Commercio è un ente autonomo funzionale di diritto pubblico che svolge nella circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curando lo sviluppo delle economie locali;
- la Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lettera e) della Legge 580/1993 come novellata dal D.lgs. n. 219/2016, è chiamata in particolare a svolgere funzioni di orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, per supportare la transizione scuola-lavoro e l'incontro domanda-offerta di lavoro;
- nell'ambito delle citate competenze attribuite in materia di Orientamento alle Professioni, con particolare riferimento alla transizione scuola-università-lavoro, la Camera di Commercio ha interesse a promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nelle imprese delle due province di competenza, non solo nell'ottica di favorire prime esperienze di lavoro dei giovani, ma anche con la finalità di innestare nuove competenze tecniche e manageriali nel sistema produttivo di riferimento;
- la Camera di Commercio è peraltro soggetto autorizzato all'intermediazione ai sensi dell'art. 6, del D. Lgs. 276/03 e successive modifiche, ed è soggetto iscritto all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro – Sezione 3 intermediazione, dal 28.06.2019;
- per stage o tirocini extracurricolari (formativi e di orientamento) si intendono quelli attivati dall'Università a favore dei propri neolaureati o neodottori di ricerca, avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio e finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nella fase di transizione dallo studio al lavoro mediante una formazione in ambiente produttivo e una conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- gli obiettivi fondamentali del periodo di stage/tirocinio sono il completamento della formazione curricolare dello studente e l'applicazione da parte dello studente stesso, delle nozioni apprese nei corsi di insegnamento universitari, nonché la conoscenza degli aspetti tendenzialmente innovativi delle professionalità, delle tecnologie e dell'organizzazione del lavoro, la comprensione dei processi di cambiamento in atto nella realtà lavorativa, economica e sociale e l'autopromozione e la progettazione della carriera professionale dello stesso stagista;
- Università e Camera di Commercio, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali sopra richiamate, hanno interesse comune a facilitare, sperimentare, valutare forme avanzate di inserimento, mediante tirocinio, di neo-laureati magistrali e triennali nelle imprese, su alcuni temi-chiave, più oltre specificati, il cui sviluppo, durante i tirocini, possa avere impatti significativi sulle strategie e sulla competitività delle imprese, e possa rappresentare un'importante occasione di crescita formativa per il tirocinante, a perfezionamento del proprio percorso di studi universitari;
- Università e Camera di Commercio, per lo svolgimento di quanto appena richiamato, stanti le finalità istituzionali convergenti, convengono di stipulare un Accordo di Collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 L. 241/90;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

Il presente Accordo ha per oggetto l'attivazione e la regolamentazione, nell'ambito della normativa vigente e delle rispettive finalità istituzionali e statutarie, di un rapporto di collaborazione tra Camera di Commercio e Università, per la progettazione, promozione e realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, volti a favorire l'inserimento di neo-laureati magistrali e triennali in imprese aventi sede legale e operativa nelle province di Treviso e Belluno e rientranti nella categoria di microimprese, piccole imprese e medie imprese (in breve MPMI) così come definite nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

Art. 3 - Attività

Le Parti sono interessate a collaborare per la promozione e l'avvio di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei (6) mesi in favore di neo-laureati triennali e magistrali, allo scopo di potenziare e sostenere in modo congiunto la transizione tra università e lavoro.

A tal fine la Camera di Commercio coinvolgerà le aziende del proprio territorio di competenza, rientranti nel target indicato ed interessate ad ospitare tirocini formativi e di orientamento, e sosterrà economicamente i tirocinanti, per il tramite dell'Università, con un'integrazione all'indennità di partecipazione specificata all'art. 5 del presente Accordo.

L'Università, per il tramite del Servizio Promozione e Orientamento, promuoverà le opportunità offerte dalle imprese interessate, raccogliendo le candidature dei propri neo-laureati e favorendo la selezione da parte delle aziende dei candidati più idonei. L'Università sarà il soggetto promotore dei tirocini formativi e di orientamento ed erogherà ai tirocinanti l'integrazione all'indennità di partecipazione, prevista dal presente Accordo a carico della Camera di Commercio.

Art. 4 - Requisiti dei tirocinanti

Per la partecipazione alla fase di pre-selezione di cui al presente progetto è richiesta la laurea magistrale da parte degli aspiranti tirocinanti. Vengono altresì valutate candidature al tirocinio di neo-laureati triennali, se ritenute compatibili con specifiche offerte di tirocinio aziendale a giudizio insindacabile dei referenti di progetto di cui all'art. 8 del presente Accordo.

Art. 5 - Modalità di attuazione

Secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816/2017, i tirocini formativi e di orientamento (cosiddetti extracurricolari non ripetibili), devono avere durata minima di due (2) mesi e massima di sei (6) mesi, e sono rivolti a persone in possesso di laurea triennale o magistrale, avviati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio. Le imprese ospitanti i tirocini formativi e di orientamento, come previsto dalla normativa regionale Allegato A della DGR nr. 1816 del 07 novembre 2017, art.14, dovranno prevedere la corresponsione di una indennità di partecipazione non inferiore a € 450,00 lordi mensili, riducibili a € 350,00 lordi mensili, qualora si preveda la corresponsione di buoni pasto o l'erogazione

del servizio mensa. Non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione nei periodi di sospensione del tirocinio di cui all'art.7 commi 4 e 5 dell'Allegato A della DGR nr. 1816 del 07 novembre 2017.

Con riferimento a tali fattispecie di tirocini, la Camera di Commercio – in attuazione del presente Accordo - si impegna a mettere a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di € 37.120,00 per l'anno 2022, allo scopo di integrare l'indennità di partecipazione che le imprese ospitanti delle province di Belluno e Treviso devono erogare al tirocinante: tale dotazione finanziaria si intende comprensiva anche degli oneri fiscali dovuti e della contribuzione al Servizio Promozione e Orientamento dell'Università come di seguito precisato.

L'integrazione all'indennità di partecipazione da parte della Camera di Commercio avverrà nella misura di € 4.000,00 lordi per ciascun tirocinio attivato dall'Università, purché della durata di 6 mesi, oltre alla quota IRAP pari all'8,5% di tale importo, per un numero massimo di n. 8 tirocini attivati entro la data di scadenza del presente Accordo. Questa integrazione sarà erogata per tramite del Servizio Promozione e Orientamento dell'Università in un'unica soluzione, sotto forma di borsa di tirocinio, ai candidati scelti dalle aziende che avranno effettuato l'intero periodo di sei (6) mesi previsto dal tirocinio.

Il Servizio Promozione e Orientamento dell'Università, dal canto suo, in attuazione del presente Accordo, si farà carico della pre-selezione dei tirocinanti destinatari, e di avviare lo stage, ottemperando ai diversi adempimenti amministrativi previsti. Alle fasi di pre-selezione parteciperanno anche i referenti camerali del progetto, indicati all'art. 8, anche attraverso molteplici canali e strumenti. Sarà comunque necessario, come previsto dall'allegato A della DGR 1816 del 7 novembre 2017 art. 11-12, che ogni azienda ospitante provveda a stipulare con l'Università, in qualità di ente promotore del tirocinio, la convenzione e il progetto formativo e di orientamento secondo i modelli previsti dalla normativa stessa.

Per le attività sopra riportate all'ente promotore, e nello specifico al Servizio Promozione e Orientamento dell'Università, sarà corrisposta da parte della Camera di Commercio una contribuzione del valore di € 300,00 per ogni tirocinio avviato da almeno due mesi, per un importo massimo di € 2.400,00 per la durata del presente Accordo.

Entrambe le Parti si impegnano a collaborare al fine di promuovere e sostenere i tirocini formativi e di orientamento che si sviluppino attorno ai seguenti macrotemi:

- a) la sostenibilità e l'economia circolare applicate ai diversi ambiti della progettazione architettonica e di prodotto
- b) il design della moda, del prodotto e degli interni
- c) la comunicazione visiva, anche con riguardo ai nuovi media
- d) l'innovazione dei materiali e la loro applicazione nel campo dell'edilizia e del restauro
- e) la pianificazione del territorio e la gestione delle risorse ambientali

Entrambe le Parti, inoltre, si impegnano ad utilizzare e affinare una metodologia di valutazione dei tirocini, al fine di comprendere gli eventuali gap formativi dei laureati rispetto alle esigenze delle imprese, come di tracciare gli innesti di competenze apportati alle aziende dai tirocinanti.

Art. 6 – Impegni delle Parti

Impegni specifici dell'Università:

- 1- promozione e diffusione, presso i neo-laureati magistrali e neo-laureati triennali dell'Università IUAV di Venezia dei contenuti del presente Accordo;
- 2- raccolta candidature dei neo-laureati e pre-selezione dei candidati idonei per la presentazione di una rosa di 2/3 max neolaureati a ciascuna delle aziende ospitanti per la selezione definitiva dei destinatari;

- 3- erogazione delle borse di tirocinio, finanziate dalla Camera di Commercio, a conclusione dell'esperienza di tirocinio e alle condizioni espresse all'art. 4;
- 4- avvio, mediante stipula con le aziende ospitanti della convenzione e del progetto formativo, gestione, monitoraggio e chiusura di tutti i tirocini formativi e di orientamento rientranti nel presente Accordo;

Impegni specifici di Camera di Commercio:

- 1- rendere disponibili all'Università Iuav di Venezia i seguenti importi massimi:
 - € 34.720,00 per il pagamento dell'integrazione dell'indennità ai tirocinanti, oneri fiscali inclusi;
 - € 2.400,00 a titolo di remunerazione a risultato per la realizzazione delle attività, a cura del Servizio Promozione e Orientamento, indicate dal presente Accordo.

L'onere finanziario massimo e onnicomprensivo a carico della Camera di Commercio, per la durata complessiva del presente Accordo, risulta pertanto di € 37.120,00.

La liquidazione di detto importo avverrà per stato avanzamento lavori dietro presentazione, da parte dell'Università, di nota di debito e, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di un rendiconto analitico dei tirocini avviati e conclusi (o in via di conclusione accertata), dal quale risultino i nominativi dei beneficiari delle borse di tirocinio, il periodo di tirocinio e l'azienda ospitante.

Per tutti i tirocini rendicontati nell'ambito del presente Accordo è richiesto che l'Università trasmetta a Camera di Commercio copia delle quietanze delle borse di tirocinio erogate. La mancanza di tale trasmissione entro 90 giorni dalla data di emissione di ciascuna nota di debito dà alla Camera di Commercio diritto di chiedere all'Università la restituzione degli importi non quietanzati.

- 2- promuovere il contenuto del presente Accordo presso le proprie aziende associate al fine di raccogliere la manifestazione di interesse rispetto alla possibilità di ospitare il tirocinio formativo e di orientamento nell'ambito di un progetto che richiami i temi indicati all'art. 5;
- 3- informare le aziende interessate a proporre i progetti di tirocinio, rispetto alla documentazione necessaria per il successivo avvio degli stage (convenzione e progetto formativo su modello Regione del Veneto e modello adottato dall'Università IUAV di Venezia);
- 4- valutare l'esperienza e analizzare le abilità maturate durante il tirocinio, sulla base delle schede fornite dall'Università e previste dalla normativa regionale vigente per valutare eventuali gap formativi rispetto alle esigenze espresse dalle aziende;
- 5- monitorare le carriere (azione da svolgere a conclusione dei tirocini), in collaborazione con l'Osservatorio economico-Veneto Lavoro, a 6-12-24 mesi dal tirocinio stesso, da condividere tra i soggetti firmatari dell'accordo.

Impegni congiunti:

- 1- partecipare alla commissione che verrà nominata dall'Università per la valutazione dell'idoneità delle candidature pervenute e la pre-selezione dei candidati da presentare alle aziende partecipanti;
- 2- promuovere confronti pubblici sulle esperienze di tirocinio più significative e sui relativi dati raccolti per una diffusione delle *best practice* del progetto, sia rivolta agli studenti e laureati, sia alle aziende;
- 3- definire le più opportune strategie di comunicazione in merito all'iniziativa oggetto del presente Accordo;

- 4- supportare le aziende nell'identificazione dei corsi di laurea più adatti alle progettualità proposte e in linea con i temi indicati all'art. 5.

Art. 7 - Revisione degli obiettivi

Le Parti, avvalendosi del monitoraggio continuo sul progetto, concordano di procedere ad una revisione in tempo utile per permettere alla Camera di Commercio la migliore allocazione delle risorse e le rendicontazioni necessarie.

Art. 8 - Referenti del progetto

Al fine di favorire un coordinamento delle attività previste dal presente Accordo nonché verificare l'andamento delle iniziative in essa indicate, ciascuna Parte individua propri referenti.

Per le attività in capo all'Università i referenti del progetto sono il prof. Giuseppe D'Acunto, Direttore della sezione Didattica del Dipartimento di Culture di Progetto e il dott. Gianluca Zucconelli, Responsabile della divisione Benefici, mobilità e post laurea.

Per le attività in capo alla Camera di Commercio i referenti del progetto sono il dott. Francesco Rossato, Dirigente dell'Area Sviluppo Imprese e il dott. Federico Callegari, Responsabile del Settore Studi-Statistica e Orientamento al Lavoro.

Art. 9 - Assicurazione e sicurezza

L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture della Camera di Commercio sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.

La Camera di Commercio analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 10 - Responsabilità e rischi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale o i beni della controparte coinvolti nelle attività di cui al presente Accordo.

L'Università s'impegna a tenere indenne la CCIAA da qualsiasi situazione afferente al rapporto azienda/tirocinante e università/tirocinante e la CCIAA s'impegna a tenere indenne l'Università da qualsiasi controversia che la vedesse coinvolta nel rapporto diretto con le proprie aziende associate in qualità di soggetti ospitanti dei tirocini avviati nell'ambito del presente Accordo.

Art. 11 - Durata

Il presente Accordo ha validità a partire dalla data della sua sottoscrizione e fino al 31.12.2022. Può essere oggetto di rinnovo, mediante Addendum espressamente approvato da entrambe le Parti, finalizzato a confermare o ridefinire obiettivi e budget assegnati.

Art. 12 - Risultati e pubblicazioni

I risultati del presente Accordo saranno oggetto di eventi pubblici e reportistica realizzati in accordo tra le parti, previo consenso dei titolari della proprietà intellettuale degli stessi.

Le Parti potranno inoltre divulgare i materiali scientifici realizzati nel corso del progetto anche dopo la conclusione dello stesso, con l'indicazione dei soggetti che hanno condotto lo studio e che hanno partecipato alle interazioni nel territorio e sempre previo consenso dei titolari della proprietà intellettuale degli stessi.

Art. 13 - Obbligo di Segretezza

Università e Camera di Commercio considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.

Art. 14 - Privacy/ Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, entrambe le parti, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei Referenti dell'accordo verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse al presente accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo. I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Art. 15 - Recesso

Le Parti potranno recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con idonea e motivata comunicazione, con un preavviso di almeno 30 giorni, sono comunque fatti salvi, e quindi dovranno essere adempiuti, gli obblighi già in essere al momento del recesso, secondo le previsioni del presente Accordo. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 16 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione della presente convenzione. Nel caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 17 - Borse di tirocinio e regime degli Aiuti di Stato

Le borse di tirocinio erogate dalla Camera di Commercio, per tramite il Servizio Promozione e Orientamento, non sono da considerarsi assoggettate al regime degli Aiuti di Stato, poiché non vanno a configurare alcun vantaggio indiretto per l'impresa ospitante e la sua attività economica, tenuta comunque ad erogare l'indennità minima di tirocinio prevista per legge. I fondi pubblici che alimentano le borse di tirocinio sono a beneficio dei neo-laureati, per favorire il completamento del loro percorso formativo e di orientamento al lavoro, e in generale per accrescere la loro occupabilità.

Art. 18 – Disposizioni finali e di rinvio

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università applicabili in materia. È prevista la registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 15 della Legge 7.8.1990 n. 241.

Letto, approvato e sottoscritto

Università Iuav di Venezia
Il rettore
Prof. Benno Albrecht

Camera di Commercio IAA di Treviso-Belluno
Il Segretario Generale
Dott. Romano Tiozzo "Pagio"

delibera n. **11**
prot. n. **3185/2022**
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con CINECA Consorzio Interuniversitario al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della transizione digitale nell'Università e nella Pubblica Amministrazione

UOR: **SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con CINECA Consorzio Interuniversitario al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della transizione digitale nell'Università e nella Pubblica Amministrazione.

Il presidente ricorda che:

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del design anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Cineca è il più importante centro di calcolo a livello italiano e tra i suoi scopi annovera quello di promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e quello di favorire il trasferimento tecnologico nel campo dell'informatica, anche sviluppando ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili;
- Cineca consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale, con finalità di sistema per l'istruzione, l'università e la ricerca, senza scopo di lucro formato da numerose università italiane, enti di ricerca nazionali, il Ministero dell'Istruzione (MI) e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), che svolgono sull'Ente le funzioni di vigilanza;
- in base alla legge 6 agosto 2015 n. 125 il MIUR e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario Cineca un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale qualificazione giuridica del Consorzio consente

che allo stesso siano affidati servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- Cineca ha fra i propri scopi istituzionali (articolo 3, comma 1 dello Statuto consortile) quello di "fornire servizi informativi e l'organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca, alle Università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e al settore dell'istruzione pubblica, perseguendo l'efficacia e l'efficienza degli stessi, nel rispetto dei criteri di economicità nonché "favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell'ottica di sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell'istruzione, con particolare riferimento al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca e alle università";

- IUAV e Cineca intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di Design della Comunicazione.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa oggetto della presente deliberazione, potranno essere sviluppate diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti;
- progetti e test sull'usabilità dei servizi offerti da Cineca (in collaborazione con lo UserLab IUAV);
- organizzazione di workshop e seminari;
- svolgimento di tirocini presso Cineca da parte di studenti con adeguato curriculum formativo;
- svolgimento di tesi a livello triennale, magistrale, dottorato aventi ad oggetto le attività connesse al tema di ricerca;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività concordate congiuntamente.

Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà una durata di tre anni a partire dalla data della sua stipula, è la prof.ssa **Simona Morini**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 3).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto dell'Università IUAV di Venezia e in particolare l'articolo 3**
- **considerati l'opportunità e l'interesse per l'ateneo di dare avvio a forme di collaborazione finalizzate a sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della transizione digitale nell'Università e nella Pubblica Amministrazione**
- delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con CINECA Consorzio Interuniversitario secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.**

**Protocollo di intesa
tra l'Università Iuav di Venezia
e Cineca**

TRA

l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata **Iuav**, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

E

Cineca Consorzio Interuniversitario, di seguito denominato **Cineca** codice fiscale 00317740371, partita I.V.A. 00317740371, rappresentato dal presidente Prof. Ing. Francesco Ubertini, domiciliato per la carica presso Cineca Consorzio Interuniversitario, via Magnanelli 6/3, Casalecchio di Reno (BO), legittimato alla firma del presente atto

Nel seguito singolarmente “la Parte” e congiuntamente indicate in breve come “le Parti”.

PREMESSO CHE

– Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;

– Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del design anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

– Cineca è il più importante centro di calcolo a livello italiano e tra i suoi scopi annovera quello di promuovere l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e quello di favorire il trasferimento tecnologico nel campo dell'informatica, anche sviluppando ricerche per l'utilizzo più efficace delle potenzialità disponibili;

– Cineca consorzio interuniversitario di rilevanza nazionale, con finalità di sistema per l'istruzione, l'università e la ricerca, senza scopo di lucro formato da numerose università italiane, enti di ricerca nazionali, il Ministero dell'Istruzione (MI) e il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), che svolgono sull'Ente le funzioni di vigilanza;

– in base alla legge 6 agosto 2015 n. 125 il MIUR e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario Cineca un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale qualificazione giuridica del Consorzio consente che allo stesso siano affidati servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

– Cineca ha fra i propri scopi istituzionali (Art. 3, comma 1 dello Statuto consortile) quello di “fornire servizi informativi e l'organizzazione delle procedure connesse alla realizzazione degli stessi al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca, alle Università e agli altri soggetti consorziati, alla comunità scientifica e al settore dell'istruzione pubblica, perseguendo l'efficacia e l'efficienza degli stessi, nel rispetto dei criteri di economicità nonché “favorire lo sviluppo di soluzioni omogenee e condivise nell'ottica di sviluppare piattaforme integrate a supporto del sistema nazionale della ricerca, della formazione superiore e dell'istruzione, con particolare riferimento al Ministero dell'Istruzione, al Ministero dell'Università e della Ricerca e alle università”;

– Iuav e Cineca intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di Design della Comunicazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Finalità

1. Iuav e Cineca riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione, nella ricerca e nella didattica, al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della transizione digitale nell'Università e nella Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- Progetti di ricerca congiunti;
- Progetti e test sull'usabilità dei servizi offerti da Cineca (in collaborazione con lo UserLab IUAV);
- Organizzazione di workshop e seminari;
- Svolgimento di tirocini presso Cineca da parte di studenti con adeguato curriculum formativo;
- Svolgimento di tesi a livello triennale, magistrale, dottorato aventi ad oggetto le attività connesse al tema di ricerca;
- Utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- Altre attività concordate congiuntamente.

Articolo 3 – Impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

Articolo 4 – Soggetti responsabili

1. Cineca individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il dott. Paolo Malfetti, Direzione Innovazione Servizi Gestionali.

2. Iuav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la Professoressa Simona Morini

3. È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

Articolo 5 – Riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

Articolo 6 – Uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

Articolo 7 – Pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

Articolo 8 – Durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

Articolo 9 – Controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 10 – Privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

Articolo 11 –Previsioni fiscali

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da Iuav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999, per € 16,00 e da Cineca Consorzio Interuniversitario mediante autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate in data 11 febbraio 2016 n.2016/12144 per € 16,00.

Articolo 12- Annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra Iuav e Cineca.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

Articolo 13 – Uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Cineca Consorzio Interuniversitario

Università Iuav di Venezia

Direzione Innovazione Servizi Gestionali

Servizio di Staff del rettore

Via Magnanelli. 6/3 Casalecchio di Reno

Tolentini 191 – S. Croce

40033 Casalecchio di Reno

I - 30135 Venezia

Tel: 0516171505

Tel.: +39 041 2571750

Email: p.malfetti@cineca.it

Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Cineca Consorzio Interuniversitario

Università Iuav di Venezia

Il Presidente

Il rettore

Francesco Ubertini

Benno Albrecht

Firma

Firma

delibera n. **12**
prot. n. **3186/2022**
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (SABAP VE Lag) per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche

UOR: **SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (SABAP VE Lag) per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

Il presidente ricorda che:

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, ha tra le proprie strutture attive il laboratorio di analisi dei materiali antichi (di seguito denominato LAMA) che rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con esperienza ormai trentennale e riconosciuta competenza specifica nei settori della ricerca archeometrica (relativa a pietre e marmi antichi, pigmenti, materiali ceramici, vitrei e litoidi in genere), della caratterizzazione, conservazione e del restauro dei manufatti storici in materiale lapideo (pietre e marmi antichi), ceramico (terrecotte e laterizi), vitreo e litoide (intonaci, affreschi, pitture murali e relativi pigmenti), anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav/LAMA intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- il laboratorio LAMA ha attivato una nuova sezione scientifica denominata laboratorio per la conservazione dei materiali da costruzione (LabCoMaC) il cui scopo è svolgere attività di ricerca e di sperimentazione, nonché di servizio per conto di terzi nel campo della conservazione dei materiali da costruzione lapidei (marmi e pietre) e litoidi (laterizi, terrecotte architettoniche, stucchi, affreschi, intonaci, malte);

- SABAP è un Istituto periferico del Ministero della Cultura, che opera in base al disposto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) finalizzate alla tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo del territorio di competenza (Comune di Venezia, Comune di Jesolo; Comune di Quarto d'Altino; Comune di Chioggia; Comune di Musile di Piave; Comune di Cavallino Treporti, Comune di Mira, Comune di Campagna Lupia, Comune di Codevigo);
- la SABAP intende promuovere l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di metodologie e tecniche innovative e legate a sviluppo e ricerca nel settore della valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico con l'obiettivo di definire una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologico-artistica di Venezia e Laguna anche attraverso la promozione di ricerche tematiche.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa oggetto della presente deliberazione, potranno essere sviluppate diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- attività di ricerca archeometrica su manufatti architettonici, archeologici e sculture presenti nel territorio di Venezia e Laguna;
 - attività diagnostica e archeometrica su specifici casi di studio di manufatti lapidei, litoidi e vetri;
 - attività di ricerca finalizzata ad innovazione tecnologica inerente materiali e metodi per la protezione e la conservazione dei manufatti lapidei, litoidi e vetri;
 - eventuale organizzazione congiunta di workshop, seminari e congressi a tema previa valutazione della disponibilità delle parti;
 - eventuale organizzazione congiunta di tirocini e stage destinati agli studenti universitari (laurea magistrale) e agli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di luav, su specifici obiettivi inerenti le tematiche: Storia dell'Architettura; Restauro e Conservazione; Materiali e metodi per la protezione dei manufatti lapidei, litoidi e vetri; Archeometria e caratterizzazione minero-petrografica e chimico-fisica dei materiali del patrimonio storico materio, previa valutazione della disponibilità delle parti.
- Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà una durata di tre anni partire dalla data della sua stipula, è il prof. **Fabrizio Antonelli**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 4).

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- **visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3**
- **considerati l'opportunità e l'interesse per l'ateneo di dare avvio a forme di collaborazione per lo sviluppo di programmi e progetti di ricerca finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche**
- delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (SABAP VE Lag) secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.**

**Protocollo di intesa
tra Università Iuav di Venezia
e Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di
Venezia e Laguna**

Tra

l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

e

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, di seguito denominata SABAP Ve Lag, con sede in Venezia, Palazzo Ducale – San Marco 1, CAP. 30124, C.F. 80011460278, nella persona del Soprintendente arch. Emanuela Carpani, nata a Crema il 22 dicembre 1968 e domiciliato per la carica presso la Soprintendenza, Palazzo Ducale – San Marco 1, Venezia (VE), legittimato alla firma del presente atto

Iuav e SABAP vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e singolarmente anche “Parte”.

PREMESSO CHE:

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, ha tra le proprie strutture attive il Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi (di seguito denominato LAMA) che rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con esperienza ormai trentennale e riconosciuta competenza specifica nei settori della ricerca archeometrica (relativa a pietre e marmi antichi, pigmenti, materiali ceramici, vitrei e litoidi in genere), della caratterizzazione, conservazione e del restauro dei manufatti storici in materiale lapideo (pietre e marmi antichi), ceramico (terrecotte e laterizi), vitreo e litoide (intonaci, affreschi, pitture murali e relativi pigmenti), anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav/LAMA intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Il laboratorio LAMA ha attivato una nuova sezione scientifica denominata Laboratorio per la Conservazione dei Materiali da Costruzione (LabCoMaC) il cui scopo è svolgere attività di ricerca e di sperimentazione, nonché di servizio per conto di terzi nel campo della conservazione dei materiali da costruzione lapidei (marmi e pietre) e litoidi (laterizi, terrecotte architettoniche, stucchi, affreschi, intonaci, malte);
- SABAP è un Istituto periferico del Ministero della Cultura, che opera in base al disposto del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) finalizzate alla tutela e valorizzazione dei Beni Culturali e del Turismo del territorio di competenza (Comune di Venezia, Comune di Jesolo; Comune di Quarto d'Altino; Comune di Chioggia; Comune di Musile di Piave; Comune di Cavallino Treporti, Comune di Mira, Comune di Campagna Lupia, Comune di Codevigo);
- la SABAP intende promuovere l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di metodologie e tecniche innovative e legate a sviluppo e ricerca nel settore della valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico con l'obiettivo di definire una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologico-artistica di Venezia e Laguna anche attraverso la promozione di ricerche tematiche;
- Iuav e SABAP intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di tutela, valorizzazione e conservazione del costruito storico e del patrimonio culturale materico in genere;
- Iuav e SABAP hanno già in precedenza stipulato un Protocollo d'intesa del tutto simile al presente, registrato in Iuav con repertorio n. 672/2018 e prot.n. 31937 del 08/05/2018, scaduto in data 07/05/2021.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – Finalità

Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche.

articolo 2 – forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso la possibile attivazione di collaborazioni e progetti inerenti i seguenti punti:

- Attività di ricerca archeometrica su manufatti architettonici, archeologici e sculture presenti nel territorio di Venezia e Laguna;
- Attività diagnostica e archeometrica su specifici casi di studio di manufatti lapidei, litoidi e vetri;
- Attività di ricerca finalizzata ad innovazione tecnologica inerente materiali e metodi per la protezione e la conservazione dei manufatti lapidei, litoidi e vetri;
- Eventuale organizzazione congiunta di workshop, seminari e congressi a tema previa valutazione della disponibilità delle parti;
- Eventuale organizzazione congiunta di tirocini e stage destinati agli studenti universitari (laurea magistrale) e agli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Luav, su specifici obiettivi inerenti le tematiche: (i) Storia dell'Architettura; (ii) Restauro e Conservazione; (iii) Materiali e metodi per la protezione dei manufatti lapidei, litoidi e vetri; (iv) Archeometria e caratterizzazione minero-petrografica e chimico-fisica dei materiali del patrimonio storico materico, previa valutazione della disponibilità delle parti.

Le Parti si riservano di integrare le condizioni previste nel presente accordo, sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi del personale in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

Luav si impegna:

- 1 a mettere a disposizione la strumentazione scientifica (previa opportuna copertura economica di volta in volta stabilita e assicurata tra le parti);
- 2) a mettere a disposizione il know-how del personale del laboratorio LAMA nell'ambito di ricerche e attività di comune interesse;

La Soprintendenza si impegna:

- 1) a mettere a disposizione il know-how del personale coinvolto e facilitare l'utilizzo di informazioni secondo le modalità di consultazione vigenti in questa Amministrazione al personale Luav nell'ambito delle proprie prerogative istituzionali e l'accesso a edifici e cantieri del territorio di competenza;
- 2) a fornire informazioni circa la storia materiale dei manufatti (precedenti interventi di restauro, materiali e metodi impiegati, ecc.) oggetto d'indagine;
- 3) a favorire, ove possibile, eventuali microcampionamenti di materiale finalizzati all'esecuzione di analisi di laboratorio mirate a ricerche di interesse comune;

Luav e Soprintendenza s'impegnano altresì a contribuire in egual misura alla eventuale stesura e/o esecuzione di progetti di ricerca nazionali o europei di interesse per entrambe le parti nell'ambito delle finalità specificate del presente protocollo.

articolo 4 – Soggetti responsabili

1. SABAP individua quale responsabile scientifico del presente protocollo il responsabile dell'Area Funzionale Educazione e Ricerca e quale responsabile dell'attuazione il funzionario restauratore Lucia Bassotto.

2. Luav individua quale responsabile scientifico e dell'attuazione del presente protocollo il prof. Fabrizio Antonelli, che opererà attraverso la struttura scientifica LAMA - Laboratorio di Analisi dei Materiali Antichi e la sua sezione scientifica LabCoMaC (direzione scientifica prof. Fabrizio Antonelli).

È compito dei responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

In generale, l'uso e la diffusione dei risultati delle attività di ricerca e studio conseguiti nell'ambito del presente protocollo di intesa saranno realizzati di comune accordo tra le parti e coerentemente con gli obiettivi degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

Nel caso di pubblicazione congiunta dei risultati di cui sopra, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dai responsabili scientifici del presente protocollo di intesa indicati da entrambe le parti.

Ciò esplicitato, Luav-LAMA, nel caso di onere a suo carico derivante dalla copertura dei costi strumentali e di analisi, resta formalmente proprietario dei risultati analitici delle attività di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo e si riserva il diritto di potere eventualmente procedere autonomamente, previa comunicazione alla controparte, in forma disgiunta, alla pubblicazione e/o alla presentazione a convegni degli stessi, sia durante che dopo la cessazione del presente accordo.

Nel caso di pubblicazione dei materiali elaborati nel corso delle attività previste dal presente protocollo, nel testo prodotto dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa in essere con SABAP.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – Pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 48,00 (€ quarantotto,00). è assolta interamente da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999, in quanto si fa carico, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 642/72, della parte spettante a un ente parificato allo Stato.

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e SABAP.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Soprintendenza Archeologia, belle arti e
paesaggio per Venezia e Laguna
San Marco, 1 – Palazzo Ducale – 30124
Venezia – Tel.: +39 0415204077
PEO sabap-ve-lag@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

Università luav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Soprintendenza Archeologia, belle arti
e paesaggio per Venezia e Laguna

Università luav di Venezia

Soprintendente

Il rettore

Emanuela Carpani

Benno Albrecht

Firma

Firma

delibera n. 13
prot. n. 3187/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con il Comune di Gaiarine (TV) sul tema della pianificazione territoriale del Comune di Gaiarine

UOR: **SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con il Comune di Gaiarine (TV) sul tema della pianificazione territoriale del Comune di Gaiarine.

Il presidente ricorda che:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore la pianificazione anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- il Comune di Gaiarine è un ente pubblico territoriale;
- il Comune di Gaiarine intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'Urbanistica al fine di approfondire i temi relativi allo sviluppo territoriale e alla pianificazione territoriale;
- luav e Comune di Gaiarine intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di analisi e pianificazione territoriale.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa oggetto della presente deliberazione, potranno essere sviluppate diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali e seminari
- scambio e visite di docenti, studenti e personale amministrativo
- altre attività concordate congiuntamente.

Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà una durata di un anno a partire dalla data della sua stipula, è il prof. **Lorenzo Fabian**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 3).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
 - **visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3**
 - **considerati l'opportunità e l'interesse per l'ateneo di dare avvio a forme di collaborazione finalizzate a promuovere la ricerca sui temi relativi allo sviluppo e alla pianificazione territoriale**
- delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con il Comune di Gaiarine (TV) secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.**

Protocollo di intesa tra Università luav di Venezia e Comune di Gaiarine (Tv)

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

e

Comune di Gaiarine- codice fiscale _____, partita I.V.A. _____, rappresentato dal Sindaco Diego Zanchetta, domiciliato per la carica presso la Sede del Municipio di Gaiarine sito in piazza Vittorio Emanuele II, n. 9 – Gaiarine (TV), legittimato alla firma del presente atto

luav e Comune di Gaiarine vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore la pianificazione anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- il Comune di Gaiarine è un ente pubblico territoriale;
- il Comune di Gaiarine intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'Urbanistica al fine di approfondire i temi relativi allo sviluppo territoriale e alla pianificazione territoriale;
- luav e Comune di Gaiarine intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di analisi e pianificazione territoriale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. luav e Comune di Gaiarine riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione territoriale del Comune di Gaiarine

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali

- progetti di ricerca congiunti
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali e seminari
- scambio e visite di docenti, studenti e personale amministrativo
- altre attività concordate congiuntamente

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.
2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.
3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

articolo 4 – soggetti responsabili

1. Comune di Gaiarine quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo Diego Zanchetta. luav individua quali responsabili dell'attuazione del presente Protocollo Lorenzo Fabian e Paola Viganò, con il supporto di Giambattista Zaccariotto, professore associato presso l'università di Oslo. È compito dei responsabili di luav e del Comune individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I tre responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 1 (uno) anno decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – registrazione

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00) è stata assolta da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16,00 e dal Comune di Gaiarine mediante *(indicare se con marca da bollo, e in tal caso indicare il n° identificativo, o se mediante autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate)* _____ per € 16,00.

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e Comune di Gaiarine.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Comune di Gaiarine

Piazza Vittorio Emanuele II, 9
I - 31018 Gaiarine (TV)
Tel.: +39 0434 756511
Email: info@comune.gaiarine.tv.it

Università luav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@luav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Comune di Gaiarine
Il Sindaco
Diego Zanchetta
Firma

Università luav di Venezia
Il rettore
Benno Albrecht
Firma

delibera n. 14
prot. n. 3188/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con Ambiente Italia srl al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione territoriale e dell'urbanistica con particolare interesse agli impatti del cambiamento climatico, alle misure di adattamento e mitigazione e più in generale alla resilienza e sostenibilità del territorio nel suo complesso

UOR: SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco			X		Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con Ambiente Italia srl al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione territoriale e dell'urbanistica con particolare interesse agli impatti del cambiamento climatico, alle misure di adattamento e mitigazione e più in generale alla resilienza e sostenibilità del territorio nel suo complesso.

Il presidente ricorda che:

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della pianificazione urbanistica, della progettazione territoriale per la resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico, la pianificazione per la città e il territorio "circolare" orientata al metabolismo urbano, ai servizi ecosistemici e alla pianificazione del paesaggio, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Ambiente Italia è una srl la cui finalità è la ricerca e la consulenza in materia di sostenibilità ambientale e si occupa di pianificazione e progettazione di soluzioni per la transizione ecologica e climatica;
- Ambiente Italia intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'adattamento e della neutralità climatica e al fine di approfondire i temi relativi all'analisi e mappatura dei rischi oggettivi e percepiti;

- luav e Ambiente Italia intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di sostenibilità.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa quadro sono previste forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti;
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, conferenze e seminari;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività concordate congiuntamente.

I **responsabili scientifici** del presente protocollo, che avrà una durata di tre anni partire dalla data della sua stipula, sono il prof. **Francesco Musco** e la dott.ssa **Giulia Lucertini**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 3).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3 comma 2**

- **considerati l'interesse e l'opportunità per l'ateneo di dare avvio a forme di collaborazione finalizzate allo sviluppo della ricerca sul tema degli impatti del cambiamento climatico, delle misure di adattamento e mitigazione e più in generale sulla resilienza e sostenibilità del territorio nel suo complesso delibera a maggioranza, con l'astensione del prof. Francesco Musco, di approvare la stipula del protocollo di intesa con Ambiente Italia srl secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.**

Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e Ambiente Italia srl - Milano

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

e

AMBIENTE ITALIA srl, di seguito denominata AI, partita I.V.A. 11560560150 rappresentata/o dall'AD Mario Zambrini, domiciliato per la carica presso Via C. Poerio 39, 20129 Milano, legittimato alla firma del presente atto.

luav e AI vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e singolarmente anche “Parte”.

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della pianificazione urbanistica, della progettazione territoriale per la resilienza e l'adattamento al cambiamento climatico, la pianificazione per la città e il territorio “circolare” orientata al metabolismo urbano, ai servizi ecosistemici e alla pianificazione del paesaggio, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- AI è una srl la cui finalità è la ricerca e la consulenza in materia di sostenibilità ambientale e si occupa di pianificazione e progettazione di soluzioni per la transizione ecologica e climatica
- AI intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'adattamento e della neutralità climatica e al fine di approfondire i temi relativi all'analisi e mappatura dei rischi oggettivi e percepiti.
- luav e AI intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di sostenibilità.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. luav e AI riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione territoriale e dell'urbanistica con particolare interesse agli impatti del cambiamento climatico, alle misure di adattamento e mitigazione e più in generale alla resilienza e sostenibilità del territorio nel suo complesso.

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, conferenze e seminari
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti
- altre attività concordate congiuntamente

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

articolo 4 – soggetti responsabili

Al individua quali responsabili dell'attuazione del presente Protocollo l'arch. Maria Berrini e la dott.ssa Marina Trentin. Luav individua quali responsabili dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Francesco Musco e la dott.ssa Giulia Lucertini.

È compito dei responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € trentadue (€ 32,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da Luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16, e da *(denominazione dell'istituzione partner)* _____ mediante *(indicare se con marca da bollo, e in tal caso indicare il n° identificativo, o se mediante autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate)* _____ per € 16.

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra Luav e AI.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Servizi generali
Via Carlo Poerio 39
I – 20129 Milano
+39.02.27744.239 / 02.27744.1
sabrina.floro@ambienteitalia.it

Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Ambiente Italia
Amministratore delegato
Mario Zambrini

Università Iuav di Venezia
Il rettore
Benno Albrecht

Firma

Firma

Milano.....

Venezia.....

Data.....

Data

delibera n. 15
prot. n. 3189/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con Fondazione Architetti Firenze – FAF al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione, della progettazione urbana e territoriale, dell'architettura in particolar modo con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio

UOR: SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con Fondazione Architetti Firenze – FAF al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione, della progettazione urbana e territoriale, dell'architettura in particolar modo con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio.

Il presidente ricorda che:

- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della rigenerazione urbana e del progetto urbano e della valorizzazione di beni pubblici, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- FAF è un Ente privato la cui finalità è di promuovere, valorizzare e qualificare con progetti culturali e di formazione la professione di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore; e si occupa di sostenere e divulgare attività culturali e di ricerca per l'aggiornamento e l'adeguamento della sua figura professionale; divulgare e realizzare iniziative editoriali, a stampa, audiovisive, di carattere informativo e multimediale; organizzare corsi di perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione; istituire, sostenere premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione; organizzare convegni, mostre, seminari di studio; collaborare con altri Enti e Fondazioni;
- FAF intende acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nel settore della pianificazione, progettazione urbana e territoriale e dell'architettura al fine di approfondire i temi relativi alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio;

- Iuav e FAF intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di pianificazione, progettazione urbana e territoriale e architettura.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa quadro sono previste forme di collaborazione, tra le quali:

- sviluppo di legami istituzionali nel campo della formazione e nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale locale e sovra-locale;
- conduzione di ricerche e attività di carattere scientifico sui temi di interesse comune;
- programmazione ed esecuzione di attività didattiche, di ricerca e formazione da condurre in forma coordinata;
- organizzazione e promozione di incontri, esposizioni, workshop, convegni, laboratori e mostre;
- sviluppo di legami istituzionali e costruzione di reti con soggetti di interesse reciproco;
- scambio di documentazione, attività di pubblicazione;
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali e seminari;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività da concordare congiuntamente.

Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà una durata di tre anni a partire dalla data della sua stipula, è la prof.ssa **Carla Tedesco**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 3).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**
- **visto lo statuto dell'Università Iuav di Venezia e in particolare l'articolo 3**
- **considerato l'interesse dell'ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione, della progettazione urbana e territoriale, dell'architettura in particolar modo con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con Fondazione Architetti Firenze – FAF secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.**

Protocollo di intesa tra l'Università Iuav di Venezia e Fondazione Architetti Firenze - FAF

Tra

l'Università Iuav di Venezia, di seguito denominata Iuav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università Iuav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

e

la Fondazione Architetti Firenze, rappresentata dalla architetto Silvia Ricceri, di seguito denominata FAF, codice fiscale e partita I.V.A. 06309990486, rappresentata dalla presidente architetto Silvia Ricceri, domiciliata per la carica presso – via Valfonda 1/A – 50123 Firenze, legittimato alla firma del presente atto.

Iuav e FAF vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e singolarmente anche “Parte”.

PREMESSO CHE:

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della rigenerazione urbana e del progetto urbano e della valorizzazione di beni pubblici, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- FAF è un Ente privato la cui finalità è di promuovere, valorizzare e qualificare con progetti culturali e di formazione la professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore; e si occupa di sostenere e divulgare attività culturali e di ricerca per l'aggiornamento e l'adeguamento della sua figura professionale; divulgare e realizzare iniziative editoriali, a stampa, audiovisive, di carattere informativo e multimediale; organizzare corsi di perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione; istituire, sostenere premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione; organizzare convegni, mostre, seminari di studio; collaborare con altri Enti e Fondazioni;
- FAF intende acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nel settore della pianificazione, progettazione urbana e territoriale e dell'architettura al fine di approfondire i temi relativi alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio;
- Iuav e FAF intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di pianificazione, progettazione urbana e territoriale e architettura.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. Iuav e FAF riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della pianificazione, della progettazione urbana e territoriale, dell'architettura in particolar modo con riferimento alla rigenerazione urbana e territoriale, allo sviluppo di metodologie di progetto su base partecipata e alla valorizzazione di beni comuni e del paesaggio;

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- sviluppo di legami istituzionali nel campo della formazione e nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale locale e sovra-locale;
- conduzione di ricerche e attività di carattere scientifico sui temi di interesse comune;
- programmazione ed esecuzione di attività didattiche, di ricerca e formazione da condurre in forma coordinata;
- organizzazione e promozione di incontri, esposizioni, workshop, convegni, laboratori e mostre;
- sviluppo di legami istituzionali e costruzione di reti con soggetti di interesse reciproco;
- scambio di documentazione, attività di pubblicazione;
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali e seminari;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività da concordare congiuntamente.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

articolo 4 – soggetti responsabili

1. FAF individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo Silvia Moretti.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Carla Tedesco

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32 (€ trentadue), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art.15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16, e da FAF mediante *(indicare se con marca da bollo, e in tal caso indicare il n° identificativo, o se mediante autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate)* _____ per € 16

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e FAF. Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Fondazione Architetti Firenze - FAF

via Valfonda 1/A

I – 50123 Firenze

Tel. +39 055 215653

Email:

segreteria@fondazionearchitettifirenze.it

Università luav di Venezia

Servizio di Staff del rettore

Tolentini 191 – S. Croce

I - 30135 Venezia

Tel.: +39 041 2571750

Email: rettorato@luav.it

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Fondazione Architetti Firenze - FAF

Università Iuav di Venezia

La Presidente

Il rettore

Silvia Ricceri

Benno Albrecht

Firma

Firma

delibera n. 16
prot. n. 3190/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola per l'orientamento in ingresso

UOR: **DIVISIONE MOBILITÀ BENEFICI E POST LAUREA**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico la proposta pervenuta dalla divisione mobilità, benefici e post-laurea per la stipula di un protocollo di intesa con l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola (ANP).

L'ANP rappresenta i dirigenti e le alte professionalità della scuola, cura le competenze professionali dei suoi aderenti e si prefigge di costituire sede di incontro e di studio degli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione; promuove, progetta e organizza eventi informativi e formativi per l'orientamento nella fase di transizione dalla scuola secondaria all'università.

L'Università Iuav di Venezia è entrata in contatto con ANP durante le attività di orientamento e di networking che si sono realizzate tramite il Piano per l'Orientamento e il Tutorato (POT) denominato URPLOT (Urban Planning Orientation and Tutorship - Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica) che coordina a livello nazionale dal 2019.

La cordata URPLOT è composta da sette atenei (Iuav, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Napoli – Federico II, Università degli Studi di Palermo) accomunati dalla volontà di diffondere le tematiche connesse alla pianificazione urbana e territoriale, alla mobilità sostenibile, e dall'interesse verso l'attivazione di strumenti innovativi per l'orientamento, in primis tramite la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) legati ai temi della sostenibilità ambientale e del territorio.

La collaborazione con ANP si prefigge, dunque, un duplice obiettivo: da un lato, intende rafforzare le attività di orientamento in ingresso che l'ateneo sta coordinando a livello nazionale per la filiera di urbanistica e pianificazione del territorio, creando una nuova sinergia e ampliando le possibilità per promuovere l'intera offerta formativa; dall'altro, grazie al partenariato URPLOT, intende mettere a disposizione delle scuole superiori di secondo grado le proprie competenze per formare i docenti su temi legati alla sostenibilità, al mobility management e alla gestione del territorio.

Le attività oggetto del protocollo di intesa sono quindi riassumibili in:

- eventi di orientamento da effettuarsi presso le istituzioni scolastiche/sedi universitarie aderenti;

- eventi di formazione su specifici argomenti legati alle tematiche della mobilità territoriale e l'urbanistica;

- attività di autoapprendimento con modalità Web Based Training (WBT).

Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà durata fino al 31 agosto 2023, è la prof. **Matelda Reho**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo di intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di 4 pagine).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**

- **visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3**

- **considerati l'opportunità e l'interesse per l'ateneo di dare avvio a forme di collaborazione finalizzate a sviluppare progetti e iniziative in materia di orientamento**

delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con l'Associazione nazionale dei dirigenti pubblici e delle alte professionalità della scuola (ANP) secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.

PROTOCOLLO DI INTESA

“Scuola e università per la sostenibilità ambientale e l’urbanistica”

TRA

Università Iuav di Venezia, con sede legale in Santa Croce 191 - Venezia, rappresentata dal rettore prof. Benno Albrecht (Rettore), domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **IUAV**)

E

Politecnico di Milano, con sede legale in Milano, piazza L. da Vinci 32, rappresentata dal rettore prof. Ferruccio Resta, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **POLIMI**)

E

Politecnico di Torino, con sede legale in ..., rappresentata dal rettore prof. ..., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **POLITO**)

E

Università degli studi di Firenze, con sede legale in ..., rappresentata dal rettore prof. ..., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **UNIFI**)

E

Università degli studi di Sassari, con sede legale in ..., rappresentata dal rettore prof. ..., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **UNISS**)

E

Università degli studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I 40, rappresentata dal rettore prof. Matteo Lorito, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **UNINA**)

E

Università degli studi di Palermo, con sede legale in ..., rappresentata dal rettore prof. ..., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come **UNIPA**)

E

ANP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA SCUOLA, con sede legale in Roma, Viale del Policlinico n. 129/A, rappresentata dal suo Presidente Nazionale, Dott. Antonello Giannelli, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente (d’ora in avanti, per brevità, indicato come ANP)

Congiuntamente denominate le “Parti”

PREMESSO

- **Gli atenei** parte del presente protocollo hanno già collaborato nell'ambito del progetto URPLOT (URPLOT - URban PLanning Orientation and Tutorship - Orientamento e Tutorato per la pianificazione urbanistica) finanziato dal MUR nell'ambito dei piani per l'orientamento e il tutorato, dando vita a momenti coordinati di formazione e orientamento sui temi dell'urbanistica e delle pianificazione del territorio;
- **Gli atenei citati**, alla luce delle collaborazioni tra di essi già avviate, promuovono attività di formazione per docenti e di orientamento per una maggior conoscenza dei temi affrontati dai corsi di studio dedicati alle Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
- **Ciascun ateneo** parte del presente protocollo è interessato a promuovere percorsi di orientamento verso l'università e di formazione per docenti degli istituti scolastici al fine di promuovere i temi dell'Agenda 2030 e la loro declinazione in chiave urbana e di pianificazione del territorio;
- **ANP** rappresenta i dirigenti e le alte professionalità della scuola ed è l'organizzazione sindacale maggioritaria dei dirigenti delle istituzioni scolastiche;
- **ANP** cura in particolare le competenze professionali dei suoi aderenti e si prefigge di costituire sede di incontro e di studio degli orientamenti culturali e politici per la migliore qualificazione del sistema dell'istruzione e della formazione;
- **ANP** intende promuovere, progettare e organizzare eventi informativi e formativi dei dirigenti e delle altre categorie rappresentate;
- **ANP** è interessata a valorizzare l'ingente patrimonio professionale espresso dai propri aderenti;
- **Gli atenei citati e ANP** esprimono la volontà di collaborare, in partenariato, per l'arricchimento della conoscenza delle tematiche sulla sostenibilità ambientale e sull'urbanistica nonché per la realizzazione e lo sviluppo di attività di orientamento e di educazione civica, coerentemente con la specifica competenza distintiva degli stessi;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

LE PREMESSE E GLI ALLEGATI COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Gli atenei citati e ANP si impegnano a collaborare, ciascuna secondo le proprie competenze distintive, nell'ambito della progettazione, realizzazione e promozione di eventi destinati ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado per informarli e formarli sulle tematiche connesse alle strategie di pianificazione urbana e territoriale, alla mobilità sostenibile e alla realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento degli studenti e di educazione civica.

ART. 2 - STRUTTURA DEI PERCORSI E DEI PROGETTI

Le Parti concordano sulla volontà di attivare gratuitamente percorsi di formazione e di orientamento sui temi della pianificazione urbana e della mobilità sostenibile, con struttura modulabile secondo le specifiche esigenze. Il format di base prevede la presenza di almeno due dei seguenti elementi:

- eventi di orientamento da effettuarsi presso le istituzioni scolastiche/sedi universitarie aderenti al percorso;
- eventi di formazione su specifici argomenti legati alle tematiche generali da effettuarsi *in praesentia* e/o a distanza presso le sedi degli atenei coinvolti o altre sedi concordate;
- attività di autoapprendimento con modalità WBT.

ART. 3 - EVENTI INFORMATIVI/FORMATIVI

Con riferimento all'art 2, gli **atenei coinvolti e ANP** svolgono congiuntamente le seguenti attività:

- definizione dei contenuti;
- definizione delle modalità operative;

- individuazione degli esperti responsabili dei contenuti;
- realizzazione degli incontri e delle attività;
- monitoraggio e valutazione dei processi.

ART. 4 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Gli **atenei** si impegnano a:

- a) promuovere gli eventi di cui all'art. 1 sia sui propri canali telematici e/o cartacei sia con iniziative pubbliche sul territorio o nelle sedi concordate con l'**ANP**;
- b) proporre all'**ANP** percorsi di informazione, formazione e orientamento sulle tematiche di cui all'art. 1;
- c) mettere a disposizione, senza alcun onere a carico dell'**ANP**, contenuti in modalità cartacea e multimediale.

ANP si impegna a:

- d) promuovere gli eventi di cui all'art. 1 sia sui propri canali telematici e/o cartacei sia con iniziative pubbliche sul territorio o nelle sedi concordate con gli atenei coinvolti da ciascuna iniziativa;
- e) mettere a disposizione, senza alcun onere a carico degli atenei, materiali di supporto e piattaforme multimediali.

ART. 5 - DURATA E RECESSO

Il presente Protocollo ha durata fino al **31 agosto 2023** salvo proroga della sua durata con l'accordo scritto delle Parti.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente Protocollo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 6 - RISERVATEZZA

Le informazioni e i documenti relativi all'esecuzione delle attività di cui al Protocollo sono considerati riservati; pertanto, le Parti assumono reciprocamente l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano tramite le apparecchiature di elaborazione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del Protocollo e di non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della stessa.

L'obbligo di cui al presente articolo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Protocollo; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati che siano o divengano di pubblico dominio, senza che l'altra Parte sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la medesima abbia dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele necessarie a garantire l'osservanza degli obblighi di riservatezza incombenti sui propri ausiliari e/o collaboratori.

Le Parti sono reciprocamente responsabili per l'esatta osservanza da parte dei propri ausiliari e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, le Parti dovranno imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Questa clausola continuerà ad essere efficace tra le Parti per due anni oltre la scadenza del Protocollo o all'eventuale recesso dallo stesso.

ART. 7 - MODIFICHE

Qualsiasi modifica del presente protocollo dovrà essere concordata fra le Parti, per iscritto e sottoscritta da entrambe. Eventuali modifiche e/o integrazioni prive di tali requisiti di forma dovranno intendersi nulle e prive di efficacia.

ART. 8 - UTILIZZO MARCHI

Gli atenei coinvolti e ANP si danno reciproca autorizzazione all'utilizzo e alla riproduzione dei loro marchi da inserire su tutti i materiali promozionali limitatamente all'ambito di applicazione del presente Protocollo.

Pertanto, sottoscrivendo il presente Protocollo, le Parti si impegnano:

- a non alterare il marchio dell'altra Parte e a utilizzarlo per le sole attività e le modalità sopra indicate;
- a manlevare l'una dall'altra da ogni pretesa, turbativa o richiesta che possa essere avanzata, vantata o proposta da terzi in merito al suddetto utilizzo.

L'uso del marchio non può essere inteso in alcun modo come licenza di marchio e/o di altro segno distintivo della Parte interessata a beneficio dell'altra e può essere revocato discrezionalmente in qualunque momento su richiesta della medesima Parte interessata.

Alla fine della durata del presente Protocollo o in caso di recesso, ciascuna Parte sarà tenuta a: (i) interrompere immediatamente l'uso, sotto qualsiasi forma, del marchio dell'altra Parte; (ii) rimuovere detto marchio da qualunque supporto su cui sia stato apposto.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'applicazione del presente Protocollo. In caso contrario, per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Protocollo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 10 - PRIVACY

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date atto dell'osservanza degli obblighi rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ciascuna per quanto di competenza.

Le Parti riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non regolato dalle presenti disposizioni, sarà applicata la normativa italiana vigente in materia.

Le parti dichiarano di aver letto compreso e sottoscritto tutte le clausole del presente Protocollo, con particolare riferimento agli articoli di seguito richiamati:

art. 4 - Obblighi delle Parti; art. 5 - Durata e Recesso; art. 6 - Riservatezza; art. 9 - Controversie.

delibera n. 17
prot. n. 3191/2022
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con Kibernetes Srl al fine di sviluppare e promuovere ricerche su temi di pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, la transizione climatica e l'accrescimento dei quadri conoscitivi spaziali

UOR: SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente sottopone al senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con Kibernetes Srl al fine di sviluppare e promuovere ricerche su temi di pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, la transizione climatica e l'accrescimento dei quadri conoscitivi spaziali.

Il presidente ricorda che:

- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della sostenibilità territoriale e urbana in uno scenario di cambiamento climatico anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Iuav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Kibernetes Srl declina la propria offerta in due aree di competenza:
progetta e sviluppa una vasta gamma di applicazioni software per rispondere a tutte le esigenze degli enti locali ed eroga servizi di formazione, assistenza, installazione e sicurezza relativi al software;
progetta ed eroga servizi e progetti di consulenza relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, alla pianificazione territoriale e tutela ambientale, gestione contabile-finanziaria, tributaria, tecnica e delle risorse umane;
- Kibernetes Srl intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore del monitoraggio ed analisi di dati territoriali, ambientali e climatici, al fine di approfondire i temi relativi alla pianificazione territoriale, strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, prospettive di resilienza dei territori;
- Iuav e Kibernetes Srl intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di gestione di dati

territoriali applicati alla pianificazione territoriale ed ambientale inserite nel contesto dei cambiamenti climatici.

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa oggetto della presente deliberazione, potranno essere sviluppate diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- progetti di ricerca congiunti;
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, conferenze e seminari;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività concordate congiuntamente.

Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà una durata di due anni a partire dalla data della sua stipula, è il prof. **Denis Maragno**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 3).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**

- **visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3**

- **considerato l'interesse dell'ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a sviluppare e promuovere ricerche sui temi della pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento alla sostenibilità, la transizione climatica e l'accrescimento dei quadri conoscitivi spaziali**

delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con Kibernetes Srl secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.

Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e Kibernetes Srl

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

e

Kibernetes Srl, di seguito denominata Kibernetes - codice fiscale e partita I.V.A. 01190430262, rappresentata dal Procuratore Speciale Maurizio Filiberti, domiciliato per la carica presso via Galileo Galilei n. 1 - Silea (TV), legittimato alla firma del presente atto

luav e Kibernetes vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore della sostenibilità territoriale e urbana in uno scenario di cambiamento climatico anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Kibernetes declina la propria offerta in due aree di competenza:
 - progetta e sviluppa una vasta gamma di applicazioni software per rispondere a tutte le esigenze degli enti locali ed eroga servizi di formazione, assistenza, installazione e sicurezza relativi al software
 - progetta ed eroga servizi e progetti di consulenza relativi alla gestione del patrimonio immobiliare, alla pianificazione territoriale e tutela ambientale, gestione contabile-finanziaria, tributaria, tecnica e delle risorse umane;
- Kibernetes intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore del monitoraggio ed analisi di dati territoriali, ambientali e climatici, al fine di approfondire i temi relativi alla pianificazione territoriale, strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, prospettive di resilienza dei territori;
- luav e Kibernetes intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di gestione di dati territoriali applicati alla pianificazione territoriale ed ambientale inserite nel contesto dei cambiamenti climatici.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1. luav e Kibernetes riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere ricerche su temi di pianificazione e gestione del territorio con particolare riferimento ai temi della sostenibilità, la transizione climatica e l'accrescimento dei quadri conoscitivi spaziali.

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali

- progetti di ricerca congiunti;
- organizzazione di conferenze, simposi, incontri internazionali, conferenze e seminari;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività concordate congiuntamente.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo

e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

articolo 4 – soggetti responsabili

1. Kibernetes individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il dott. Vincenzo Gabellone.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Denis Maragno.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € **36,00 (€ trentasei,00)**, suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € **16,00**, e da Kibernetes mediante *(indicare se con marca da bollo, e in tal caso indicare il n° identificativo, o se mediante autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate)* _____ per € **16,00**.

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e Kibernetes.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Kibernetes Srl
Via Galileo Galilei, 1
31057 Silea TV
Tel.: +39 0422363693
Email: posta@kibernetes-tv.it
Email: gpesce@kibernetes-tv.it
(Dott. Gianluca Pesce)

Università Iuav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90. Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Kibernetes

Università Iuav di Venezia

Procuratore Speciale

Il rettore

Maurizio Filiberti

Benno Albrecht

Firma

Firma

Luogo

Luogo.....

Data.....

Data

delibera n. **18**
prot. n. **3192/2022**
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

protocollo di intesa con Gruppo Veritas al fine di sviluppare e promuovere l'attività di studio e ricerca di interesse comune, nonché di creazione di spin-off e costruzione di eventuali percorsi formativi, definiti come "progetti e servizi per l'economia circolare del territorio"

UOR: **SERVIZIO SEGRETERIA DEL RETTORE E DIRETTORE GENERALE**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini Lessing	X								

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il presidente sottopone all'attenzione del senato accademico la proposta di stipula di un protocollo di intesa con Gruppo Veritas al fine di sviluppare e promuovere l'attività di studio e ricerca di interesse comune, nonché di creazione di spin-off e costruzione di eventuali percorsi formativi, definiti come "progetti e servizi per l'economia circolare del territorio".

Il presidente ricorda che:

- le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice dei Contratti pubblici - non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- ai sensi della legge n. 241/1990, articolo 15 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;
- Iuav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- Iuav intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza che per la sperimentazione di nuove attività didattiche;
- Iuav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'architettura, dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, del restauro, delle arti, del teatro e del design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore dell'innovazione e dello sviluppo delle aree produttive, con attenzione alle prospettive del design circolare e del

metabolismo territoriale, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali Luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;

- Veritas è una multiutility di diritto pubblico, che svolge nella circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il territorio, gestisce servizi pubblici sistema delle imprese;

- Veritas, ai sensi dello Statuto allegato c) al n. 108913 di rep. e n. 20752 di Racc., esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, promuovendo altresì la conclusione di accordi con altri Enti per lo svolgimento per l'attività prevista dalle normative vigenti;

- Veritas ha tra le sue funzioni istituzionali i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente tra i quali il monitoraggio dei dati della raccolta rifiuti e nonché la possibilità di svolgere attività utili a definire policy di sviluppo locale ed azioni mirate in favore della competitività del sistema impresa, in linea con i temi prioritari indicati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219;

- Veritas e Luav intendono sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'innovazione e sviluppo di prodotti, materiali e processi legati ai temi del riciclo, del riuso e dell'economia circolare e del metabolismo urbano, anche con attenzione allo scenario globale di cambiamento climatico;

- le Parti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della ricerca, della didattica, e della diffusione dei risultati della ricerca che potranno riguardare: la collaborazione e interazione nelle attività istituzionali delle Parti e la condivisione dei rispettivi patrimoni informativi e documentali, anche visti i risultati della collaborazione precedentemente in essere;

- Luav e Veritas intendono avvalersi, per la realizzazione delle attività di collaborazione mediante convenzioni attuative, anche delle rispettive società partecipate e controllate;

- Fondazione Luav è una fondazione universitaria ai sensi dell'art.59 comma 3 della legge 388/2000 ("legge finanziaria" per l'anno 2001) e regolato dal successivo decreto attuativo n. 254/2001

Il presidente comunica che nell'ambito del protocollo di intesa oggetto della presente deliberazione, potranno essere sviluppate diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- definizione di progetti congiunti nell'ambito delle iniziative del PNRR, di Horizon Europe, del POR-FESR e dell'FSE 2021-2027 della Regione Veneto;

- iniziative comuni di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, con le società del gruppo Veritas e con il sistema delle imprese territoriali;

- creazione di un laboratorio condiviso per promuovere lo sviluppo di prodotti, materiali di seconda generazione,

processi e servizi, e agevolare le attività di ricerca con una nuova infrastruttura capace di accompagnare le fasi di sperimentazione e prototipazione;

- iniziative di informazione e comunicazione, formazione e orientamento rivolte ai cittadini e alle imprese e istituzioni del territorio, volte a favorire la cultura della sostenibilità attraverso l'interazione tra Università, lavoro e società;

- attività di comunicazione e progettazione di servizi per facilitare la diffusione delle buone pratiche di economia circolare portate avanti attraverso la collaborazione fra gli enti;

- collaborazioni in tema di start up e spin off volti a favorire la creazione di nuove imprese nate da idee progettuali in ambito accademico;

- attività di tirocinio, stage, apprendistato e alta formazione di ricerca, master, dottorati industriali, ecc.;

- altre attività concordate congiuntamente.

Il **responsabile scientifico** del presente protocollo, che avrà una durata di tre anni a partire dalla data della sua stipula, è la prof.ssa **Raffaella Fagnoni**.

Il presidente dà lettura dello schema di protocollo d'intesa allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di pagine 3).

Il senato accademico

- udita la relazione del presidente

- visto lo statuto dell'Università luav di Venezia e in particolare l'articolo 3

- considerato l'interesse dell'ateneo ad avviare forme di collaborazione finalizzate a sviluppare e promuovere attività di studio e ricerca di interesse comune, nonché di creazione di spin-off e costruzione di eventuali percorsi formativi, definiti come "progetti e servizi per l'economia circolare del territorio" delibera all'unanimità di approvare la stipula del protocollo di intesa con Gruppo Veritas secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.

Protocollo di intesa tra l'Università luav di Venezia e Gruppo Veritas Venezia

Tra

l'Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con delibere del Senato Accademico del _____ e del Consiglio di Amministrazione del _____

e

Gruppo Veritas di seguito denominata Veritas C.F. e P.I. 03341820276, nella persona del Presidente dott. Vladimiro Agostini domiciliato per la carica presso la sede legale in Santa Croce, 489 – 30135 Venezia legittimato alla firma del presente atto

luav e Veritas vengono di seguito denominate congiuntamente anche “Parti” e singolarmente anche “Parte”.

PREMESSO CHE:

- le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti pubblici - non trovano applicazione agli accordi conclusi tra soggetti pubblici, essendo soddisfatte le condizioni e i presupposti indicati dall'articolo 5 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 15 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune
- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello Statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav intende favorire forme di collaborazione con Enti pubblici e privati sia per quanto riguarda le attività di ricerca e consulenza che per la sperimentazione di nuove attività didattiche;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore dell'innovazione e dello sviluppo delle aree produttive, con attenzione alle prospettive del design circolare e del metabolismo territoriale, anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- Veritas è una multiutility di diritto pubblico, che svolge nella circoscrizione territoriale di competenza funzioni di interesse generale per il territorio, gestisce servizi pubblici sistema delle imprese;
- Veritas, ai sensi dello Statuto Allegato C) al n. 108913 di Rep. e n. 20752 di Racc., esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di leale collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali, promuovendo altresì la conclusione di accordi con altri Enti per lo svolgimento per l'attività prevista dalle normative vigenti;
- Veritas ha tra le sue funzioni istituzionali i servizi relativi alla gestione integrata dei rifiuti e dell'ambiente tra i quali il monitoraggio dei dati della raccolta rifiuti e nonché la possibilità di svolgere attività utili a definire policy di sviluppo locale ed azioni mirate in favore della competitività del sistema impresa, in linea con i temi prioritari indicati dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219;
- Veritas e luav intendono sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore dell'innovazione e sviluppo di prodotti, materiali e processi legati ai temi del riciclo, del riuso e dell'economia circolare e del metabolismo urbano, anche con attenzione allo scenario globale di cambiamento climatico;
- le Parti ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, in particolare attraverso azioni comuni nel campo della ricerca, della didattica, e della diffusione dei risultati della ricerca che potranno riguardare: la collaborazione e interazione nelle attività istituzionali delle Parti e la condivisione dei rispettivi patrimoni informativi e documentali, anche visti i risultati della collaborazione precedentemente in essere;
- luav e Veritas intendono avvalersi, per la realizzazione delle attività di collaborazione mediante convenzioni attuative, anche delle rispettive società partecipate e controllate.
- Fondazione luav è una fondazione universitaria ai sensi dell'art.59 comma 3 della legge 388/2000 (“legge finanziaria” per l'anno 2001) e regolato dal successivo decreto attuativo n. 254/2001

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1.luav e Veritas riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione (ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 15), al fine di sviluppare e promuovere l'attività di studio e ricerca di interesse comune, nonché di creazione di spin-off e costruzione di eventuali percorsi formativi, di volta in volta regolate da specifici accordi attuativi, definite/i come “progetti e servizi per l'economia circolare del territorio”.

articolo 2 – forme di collaborazione

1. Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- definizione di progetti congiunti nell'ambito delle iniziative del PNRR, di Horizon Europe, del POR-FESR e dell'FSE 2021-2027 della Regione Veneto;
- iniziative comuni di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, con le società del gruppo Veritas e con il sistema delle imprese territoriali;
- creazione di un laboratorio condiviso per promuovere lo sviluppo di prodotti, materiali di seconda generazione, processi e servizi, e agevolare le attività di ricerca con una nuova infrastruttura capace di accompagnare le fasi di sperimentazione e prototipazione;
- iniziative di informazione e comunicazione, formazione e orientamento rivolte ai cittadini e alle imprese e istituzioni del territorio, volte a favorire la cultura della sostenibilità attraverso l'interazione tra Università, lavoro e società;
- attività di comunicazione e progettazione di servizi per facilitare la diffusione delle buone pratiche di economia circolare portate avanti attraverso la collaborazione fra gli enti;
- collaborazioni in tema di start up e spin off volti a favorire la creazione di nuove imprese nate da idee progettuali in ambito accademico;
- attività di tirocinio, stage, apprendistato e alta formazione di ricerca, master, dottorati industriali, ecc.;
- altre attività concordate congiuntamente.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

4. Le Convenzioni attuative potranno essere stipulate anche tramite la Fondazione luav e le società del gruppo Veritas srl, a sostegno e nell'esclusivo interesse delle attività istituzionali di luav e di Veritas.

articolo 4 – soggetti responsabili

1. Veritas individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il Direttore Generale Andrea Giovanni Razzini.

luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la prof.ssa Raffaella Fagnoni, che potrà delegare uno o più responsabili operativi a seconda dei temi di lavoro.

È compito dei due responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I due responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16,00, e da Veritas, in modalità virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. n. 34418 dell'8/07/2015, per € 16,00.

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra luav e Veritas.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

Veritas Venezia
Presidenza
Via Orlanda, 39 – 30175 Mestre
041 7291773-
Email. presidenza@gruppoveritas.it

Università luav di Venezia
Servizio di Staff del rettore
Tolentini 191 – S. Croce
I - 30135 Venezia
Email: rettorato@luav.it
Tel.: +39 041 2571750

Il presente Protocollo d'intesa è redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

Veritas

Università luav di Venezia

Il Presidente

Il rettore

Vladimiro Agostini

Benno Albrecht

Firma

Firma

delibera n. **19**
prot. n. **3193/2022**
24 gennaio 2022

TORNA ALL'ODG

accordo di collaborazione con Flixbus Italia.s.r.l.: rinnovo

UOR: **SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO**

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Benno Albrecht	X				Antonella Gallo	X			
Maria Chiara Tosi				X	Francesco Guerra	X			
Piercarlo Romagnoni	X				Vittorio De Battisti Besi	X			
Giuseppe D'Acunto	X				Tina Boem	X			
Francesco Musco	X				Isacco Panciera	X			
Emanuela Fanny Bonini	X								
Lessing									

legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As – Assente)

Il presidente informa il senato accademico che è pervenuta da parte di Flixbus Italia S.r.l, società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga percorrenza, la proposta di rinnovo dell'accordo di collaborazione. Grazie alla rete di autobus intercity più estesa d'Europa, che collega più di 2.000 destinazioni in 28 Paesi europei e oltre 320 città in Italia, Flixbus può offrire un'alternativa di viaggio a prezzo vantaggioso, sia per raggiungere Venezia, sia per agevolare i trasporti nell'ambito delle esperienze di mobilità offerte dalla vita universitaria.

Nel precedente accordo stipulato a luglio 2020, l'Università luav si era impegnata a rendere nota la collaborazione tramite i propri canali e, in particolare, una pagina web dedicata sul sito di ateneo.

Flixbus si era impegnata a garantire a studenti, docenti e al personale dei codici sconto digitale del 10% per viaggi nazionali e internazionali, nell'ordine di uno sconto per utente al mese, proposta ora rinnovata.

Flixbus informa che sono circa 50 gli utenti luav che hanno utilizzato finora tale possibilità.

Saranno esclusi dalla promozione i periodi di alta stagione, così individuati:

- dall'1 al 31 agosto 2022;
- dal 18 al 31 dicembre 2022.

L'accordo oggetto della presente delibera ha durata annuale, a decorrere dalla data della sua stipula e fino al 31 dicembre 2022.

Il presidente dà pertanto lettura dello schema di accordo allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (allegato 1 di 4 pagine).

Il senato accademico

- **udita la relazione del presidente**

- **visto lo statuto dell'Università luav**

- **ritenuto l'interesse dell'ateneo ad attivare forme di collaborazione finalizzate a offrire a studenti, docenti e personale un'alternativa di viaggio a prezzo vantaggioso, sia per raggiungere Venezia, sia per agevolare i trasporti nell'ambito delle esperienze di mobilità offerte dalla vita universitaria**
delibera all'unanimità di approvare il rinnovo dell'accordo di collaborazione con Flixbus Italia s.r.l secondo lo schema allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante dando mandato al rettore di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla stipula dello stesso.

Università Iuav di Venezia
Santa Croce 191 Tolentini
30135 Venezia

A mezzo pec: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

OGGETTO: Accordo di collaborazione tra FlixBus Italia S.r.l. e Università Iuav di Venezia

Con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione il contenuto della nostra proposta di accordo di collaborazione tra FlixBus Italia Srl e Università Iuav di Venezia avente il contenuto di seguito riportato.

ACCORDO DI COLLABORAZIONE (di seguito l'“**Accordo di Collaborazione**”)

TRA

FLIXBUS ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Milano – Corso Como n. 11, C.F. e P.IVA 08776680962,
- di seguito indicata anche solo come “**FlixBus**” –

E

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Venezia – Santa Croce 191 Tolentini, C.F. 80009280274 e P.IVA 00708670278,
- di seguito denominata anche solo come “**IUAV**”.
FlixBus e IUAV, se intesi in maniera congiunta, vengono di seguito denominati “**Parti**” e singolarmente “**Parte**”.

Premesso che

- a) FlixBus è una società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere, di vendita dei relativi biglietti di trasporto e di ogni altra attività commerciale, promozionale e di marketing connessa alle precedenti;
- b) IUAV è una università statale italiana fondata nel 1926. Si occupa di architettura, design, teatro, moda, arti visive, urbanistica e pianificazione del territorio;
- c) FlixBus è interessata a IUAV promuovere, con la collaborazione di IUAV i propri servizi di trasporto agli Utenti IUAV, fornendo agli stessi la possibilità di usufruire di sconti al fine di viaggiare a tariffa scontata;
- d) con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni della collaborazione.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

Le premesse dell'Accordo di Collaborazione formano parte integrale e sostanziale dello stesso.

2. Oggetto e obblighi delle Parti

FlixBus si impegna nei confronti di IUAV a:

- fornire codici sconto digitali (di seguito i “Codici Sconto” o il “Codice Sconto”) che attribuiranno agli Utenti di IUAV una scontistica del valore del 10% per la prenotazione di biglietti, per linee nazionali ed internazionali, con partenza prevista nel periodo di collaborazione, ad esclusione dei seguenti periodi:
 - dal 01/08/2022 al 31/08/2022;
 - dal 18/12/2022 al 31/12/2022.

Le Parti stabiliscono espressamente che le condizioni di sconto potranno successivamente subire delle modifiche. FlixBus si impegna a comunicare tempestivamente a IUAV gli eventuali cambiamenti tramite invio di apposita comunicazione agli indirizzi di cui al successivo art. 7;

- creare e gestire una landing page ad hoc tramite la quale sarà possibile richiedere e ricevere i Codici Sconto. I Codici Sconto possono essere richiesti dagli studenti, dai dipendenti e dai collaboratori dell'ateneo (in possesso di un indirizzo mail con dominio @iuav e tutte le sue declinazioni) nell'ordine di 1 sconti per utente al quadrimestre.

IUAV si impegna nei confronti di FlixBus a:

- rendere nota la collaborazione tra le Parti tramite i propri canali, in particolare:
 - sezione/pagina dedicata alla convenzione FlixBus sul sito ufficiale dell'Ateneo;
 - Comunicazione agli studenti di eventuali informazioni o avvisi di FlixBus riguardo l'Accordo di Collaborazione, previa approvazione di FlixBus.

3. Risoluzione anticipata

Le Parti convengono che l'Accordo di Collaborazione si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a fronte della dichiarazione della Parte inadempiente di volersi avvalere degli effetti della presente clausola in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all'art. 2 dell'Accordo di Collaborazione. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec agli indirizzi di cui all'art. 7 e comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo di Collaborazione.

4. Durata dell'Accordo di Collaborazione

L'Accordo di Collaborazione avrà efficacia a partire dal 11/01/2022 (di seguito la "**Data di Efficacia**") sino al 31/12/2022 (di seguito la "**Data di Scadenza**").

Le Parti escludono espressamente il rinnovo automatico dell'Accordo di Collaborazione; alla Data di Scadenza, dunque, l'Accordo di Collaborazione cesserà di produrre i propri effetti tra le Parti.

5. Obbligo di riservatezza

Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in forza dell'esecuzione dell'Accordo di Collaborazione hanno carattere strettamente confidenziale. Ciascuna delle Parti si impegna e si obbliga, dunque, a mantenere ed a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, anche ai sensi dell'articolo 1381 c.c., assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazione comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali.

6. Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell'altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e Flixbus si impegna a trattare i dati degli studenti dell'Università, secondo le finalità previste dall'Accordo di Collaborazione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 (di seguito il "Regolamento") e di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito il "Codice Privacy"), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all'art. 32 del Regolamento.

L'Università riconosce ed acconsente che, in esecuzione dell'Accordo di collaborazione, i dati degli studenti vengano trattati da Flixbus in qualità di titolare per l'erogazione di buoni sconto per viaggiare con Flixbus e che, a tal fine, tali dati siano comunicati alla piattaforma online HipHipHour.

7. Comunicazioni tra le Parti

Tutte le comunicazioni previste dall'Accordo di Collaborazione e/o a quest'ultimo relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec o, qualora non sia necessaria la data certa, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:

- con riferimento a FlixBus, presso la sede legale della stessa in Milano – Corso Como n.11; pec: flixbus.marketing@pec.it ; e-mail: susan.lamera@flixbus.it ; marketing@flixbus.it ;
- con riferimento a IUAV, presso la sede legale della stessa in Venezia – Santa Croce 191 Tolentini; pec: ufficio.protocollo@pec.iuav.it ; e-mail: a.domenicali@iuav.it .

8. Legge applicabile e foro competente

FlixBus Italia S.r.l.

A Socio Unico

Carsonigo Vespa, 20154, 37044 Milano

tel. +39 02 947 59 208

fax +39 02 947 59 208

flixbus@messaggipec.it

Pagina 3 di 4

Cap. Soc. Euro 200000 i.v.

C.F. P.IVA 08776680962

Reg. Imprese di Milano

R.E.A. MI- 2047989

Codice SDI: ISHDUAE

Unicredit S.p.A.

Nr. Conto: 103626392

IBAN: IT83U0200809434000103626392

BIC: UNCRITMMOMM

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.:

FlixBus Mobility GmbH S.p.A.

Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che l'Accordo di Collaborazione, così come qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione, sia interamente regolato dal diritto italiano, che ne disciplina qualsiasi profilo.

Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche collegata all'Accordo di Collaborazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Qualora concordiate con le condizioni e i termini dell'Accordo di Collaborazione sopra riportate, si prega di inviare la presente debitamente firmata dal legale rappresentante Università Iuav di Venezia ad integrale accettazione di tutto quanto sopra.

Flixbus Italia S.r.l.

Il legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Andrea Incondi

Per accettazione integrale di tutto quanto sopra e a valere quale conclusione dell'Accordo di Collaborazione.

Università Iuav di Venezia

Il Rettore, Prof. Benno Albrecht
